

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 febbraio 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

Le sentenze nn. 45, 51, 52, 53, 54 e 60, nonché le ordinanze nn. 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 61 e 62 del 1990 saranno pubblicate in una delle prossime edizioni della 1^a serie speciale

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 33. Ordinanza 18-26 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Sanzioni penali - Demolizione del manufatto - Condizionamento della funzione giurisdizionale alle decisioni del potere amministrativo - Insussistenza di contrasto con il principio di soggezione del giudice alla sola legge - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Legittimità dell'emanazione da parte del giudice, in via sostitutiva, di provvedimenti amministrativi - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 104, primo comma, e 101, secondo comma) Pag. 9

N. 34. Ordinanza 18-26 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Repressione penale - Demolizione del manufatto prima della condanna - Estinzione del reato - Esclusione - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 107/1989) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 274/1989 e 415/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298).

(Cost., art. 3) » 11

N. 35. Ordinanza 18-26 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Sostanziale diversità dalla liberazione anticipata - Improporzionalità della domanda di liberazione per i periodi di carcerazione presofferti - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma) » 12

N. 36. Ordinanza 18-26 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - Arresto in flagranza - Pena - Irrazionale afflittività - Incertezza del precetto - Identiche questioni ritenute non fondate (sentenze nn. 236/1975, 110/1968 e 14/1971) e manifestamente infondate (ordinanza n. 146/1977 e ordinanza n. 14/1971) - Legittimo compito ermeneutico da parte del giudice - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 707).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma) » 14

N. 37. Ordinanza 18-26 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Trasporto - Ente ferrovie dello Stato - Aiuto macchinisti - Esclusione dall'inquadramento nel livello superiore dei macchinisti a parità di mansioni - Sottoutilizzazione - Mansioni inferiori - Disparità di trattamento giustificata dal diverso profilo professionale delle rispettive mansioni di assunzione - Manifesta infondatezza.

(Legge 10 luglio 1984, n. 292, art. 2, quadro n. 1).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 16

N. 38. Ordinanza 18-26 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di registro - Violazioni - Disciplina della conciliazione amministrativa - Pena pecuniaria - Oblazione - Esclusione - Deroga legislativa non manifestamente irrazionale - Peculiarità dell'imposta - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 71).

(Cost., art. 3)

» 18

N. 39. Ordinanza 18-26 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti statali - Età pensionabile e mancato raggiungimento dell'anzianità di servizio utile per il diritto a pensione - Deteriore trattamento rispetto ai dipendenti privati - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 461/1989) - Disposizioni particolari derogatorie come limite superiore invalicabile sia per l'impiego pubblico che per quello privato - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, artt. 1, primo comma, e 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 19

N. 40. Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notaio e archivi notarili - Condanna penale per i reati ex art. 5, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 - Destituzione e inabilitazione di diritto - Mancanza di preventivo svolgimento del procedimento disciplinare - Richiamo ai principi della sentenza n. 971/1988 - Necessità di restituire la sanzione disciplinare della restituzione alla competenza del giudice disciplinare per le valutazioni discrezionali del caso - Illegittimità costituzionale.

(Legge 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 139, n. 2, 142, ultimo comma, e 158, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., art. 3).

Notaio e archivi notarili - Fatto illecito - Azione penale - Sospensione dell'azione disciplinare fino al passaggio in giudicato della sentenza penale - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale.

(Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 146).

(Cost., art. 3)

» 21

N. 41. Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Ammissione al ritardo per la prestazione del servizio - Termine per la chiamata alle armi - Perentorietà - Mancata previsione - Conseguente indeterminatezza temporale dell'obbligo costituzionale - Necessità di tassativa delimitazione nello spazio di un anno - Illegittimità costituzionale.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma)

Pag. 26

N. 42. Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Assegni familiari - Figlio lavoratore di genitori disoccupati senza indennità - Negazione della qualifica di capo famiglia con diritto agli assegni per fratelli o sorelle a carico - Irrazionalità della norma - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 30 maggio 1970, n. 797, art. 3, secondo comma, lett. a).

(Cost., artt. 3, 31 e 38)

» 31

N. 43. Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rifiuti - Accumolo temporaneo e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Smaltimento periodico - Obbligo dell'autorizzazione regionale - Esonero - Trattamento sanzionatorio penale - Arbitrarietà di distinzioni entro il sistema di scelte sanzionatorie - Richiamo alle sentenze nn. 179/1976, 370/1989 e 79/1977 - Potere punitivo - Prerogativa della sola legislazione statale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 61, ultimo comma).

(Cost., artt. 117 e 25)

» 33

N. 44. Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Minori - Requisito della differenza di età tra minore adottando ed adottante di almeno diciotto anni - Necessità di evitare difficoltà al consolidamento dell'unità familiare - Impossibilità del giudice di ridurre l'intervallo di età per validi motivi in ordine al valore etico-sociale e costituzionale dell'unità della famiglia - Illegittimità costituzionale.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, quinto comma, lett. b), primo comma).

(Cost., artt. 3 e 30, primo, secondo e terzo comma)

» 35

N. 49. Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Condominio - Delibere dell'assemblea - Impugnazioni - Termine di trenta giorni - Mancata applicazione dell'istituto processuale della sospensione dei termini per il periodo feriale - Necessità di salvaguardare il diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1).

(Cost., art. 24)

» 39

N. 50. Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Invalidi psichici civili - Avviamento al lavoro - Esclusione dal collocamento obbligatorio - Disparità di trattamento rispetto ai colpiti da invalidità fisica - Necessità di valutazione tecnica della capacità lavorativa per un proficuo impiego - Illegittimità costituzionale.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482).

(Cost., art. 3).

Lavoro - Invalidi psichici civili - Avviamento al lavoro - Esclusione dal collocamento obbligatorio - Accertamenti medici - Valutazione delle capacità lavorative - Esclusione per i minorati psichici da parte di un collegio sanitario eventualmente integrato da componente specialista in discipline neurologiche o psichiatriche - Necessità di porre rimedio al vuoto legislativo in materia - Illegittimità costituzionale.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 20).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 38)

Pag. 41

N. 63. Sentenza 18 gennaio-2 febbraio 1990.

Giudizio di ammissibilità di *referendum* popolare.

Costituzione della Repubblica italiana - *Referendum* - Caccia - Mezzi e specie cacciabili - Associazioni venatorie - Riconoscimento - Proprietà dei fondi - Accesso per l'esercizio delle attività venatorie - Ammissibilità.

(Legge 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 2, 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37)

» 44

N. 64. Sentenza 18 gennaio-2 febbraio 1990.

Giudizio di ammissibilità di *referendum* popolare.

Costituzione della Repubblica italiana - *Referendum* - Sanità pubblica - Prodotti chimici e antiparassitari usati in agricoltura tossici per l'uomo - Residui nei prodotti alimentari - Ammissibilità.

(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. h), seconda parte)

» 50

N. 65. Sentenza 18 gennaio-2 febbraio 1990.

Giudizio di ammissibilità di *referendum* popolare.

Costituzione della Repubblica italiana - *Referendum* - Lavoro - Aziende con meno di quindici dipendenti - Recesso *ad nutum* - Ampliamento della tutela dei lavoratori indipendentemente dal numero dei dipendenti - Ammissibilità.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo comma)

» 53

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 1. Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 5 gennaio 1990 (del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia).

Istruzione pubblica - Determinazione di un contingente di tre docenti da trasferire alla regione in applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - Emanazione di detto provvedimento nonostante il formale dissenso espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza esclusiva regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti e stato giuridico e trattamento economico del personale ad esso addetto - Richiamo alla sentenza della Corte n. 747/1988.

(Decreto 11 settembre 1989 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le amministrazioni interessate).

[Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli-Venezia Giulia), art. 4, n. 1]

Pag. 55

- N. 2. Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 23 gennaio 1990 (del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia).

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Lettera in data 13 novembre 1989 del Ministro dei lavori pubblici - Segretariato C.E.R. - Concessione di contributi secondo le norme stabilite con legge statale 5 agosto 1978, n. 457 - Prospettata violazione della competenza della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di edilizia popolare.

(Lettera del Ministro dei lavori pubblici - Segretariato C.E.R. in data 13 novembre 1989).

(Legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1, art. 4; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 21)

» 57

- N. 32. Ordinanza della Corte di cassazione del 31 marzo 1989.

Locazione immobili urbani - Uso commerciale - Trasferimento dell'immobile, a titolo oneroso, da parte del locatore - Diritto di riscatto del conduttore - Termine di decadenza di sei mesi dalla trascrizione - Lamentata difficoltà per il conduttore all'esercizio di tale diritto - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 185/1988.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 60

- N. 33. Ordinanza della Corte di cassazione del 31 marzo 1989.

Locazione immobili urbani - Uso commerciale - Trasferimento dell'immobile, a titolo oneroso, da parte del locatore - Diritto di riscatto del conduttore - Termine di decadenza di sei mesi dalla trascrizione (nella specie, *rectius*: dalla intavolazione) - Lamentata difficoltà per il conduttore all'esercizio di tale diritto - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 185/1988.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 64

- N. 34. Ordinanza del tribunale di Mondovì del 23 novembre 1989.

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperita - Richiesta di rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442 del c.p.p. 1988 e quindi della legge penale più favorevole - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

[C.P.P. (disposizioni di attuazione del), art. 247].

(Cost., art. 3)

» 70

N. 35. Ordinanza del tribunale di Mondovì del 7 dicembre 1989.

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Richiesta di rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex* art. 442 del c.p.p. 1988 e quindi della legge penale più favorevole - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

[C.P.P. (disposizioni di attuazione del), art. 247].

(Cost., art. 3)

Pag. 72

N. 36. Ordinanza del tribunale di Roma del 1° dicembre 1989.

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex* art. 442 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., art. 3)

» 73

N. 37. Ordinanza del tribunale di Roma del 1° dicembre 1989.

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex* art. 442 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., art. 3)

» 74

N. 38. Ordinanza del pretore di Modena del 2 novembre 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di inabilità - Elevazione dei limiti di reddito ostativi al conseguimento delle prestazioni economiche di invalidità - Mancata previsione dell'estensione di detti più favorevoli limiti reddituali al conseguimento della pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni - Ingiustificata disparità di trattamento tra gli invalidi civili a seconda del riconoscimento dell'invalidità prima o dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, attesa anche la mancata considerazione del reddito del coniuge ai fini del computo della pensione di invalidità ma non per la pensione sociale - Violazione del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di invalidità - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 769/1988.

(D.-L. 23 dicembre 1976, n. 850, art. 1, come sostituito dalla legge di conversione 23 febbraio 1977, n. 29; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-septies, aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 74

N. 39. Ordinanza del tribunale di Ravenna del 4 dicembre 1989.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex* art. 442, secondo comma, del cod. proc. pen. 1988 - Lamentato carattere decisorio del dissenso del p.m. anche in relazione al merito - Mancata instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti - Pregiudizio del diritto di difesa - Limitazione del potere di decisione del giudice - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/1984.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247; c.p.p., art. 438).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 107 e 108)

» 77

N. 40. Ordinanza del tribunale di Sassari del 5 maggio 1989.

Professioni - Ingegneri ed architetti - Interessi sulle somme dovute per prestazioni professionali e non pagate a saldo della specifica, entro sessanta giorni dalla consegna della stessa, raggugliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia - Ingiustificato trattamento privilegiato degli ingegneri ed architetti rispetto ad altre categorie di creditori.

(Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 78

N. 41. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Trieste del 22 novembre 1989.

Pena - Misure alternative - Detenzione domiciliare - Figlio convivente infratreenne - Assenza o impossibilità di assisterlo da parte della madre - Omessa previsione di concessione del beneficio al padre detenuto - Discriminazione del padre rispetto alla madre - Conseguente violazione della uguaglianza morale e giuridica dei genitori nonché dei minori privi dell'assistenza materna - Trattamento sanzionatorio contrario al senso di umanità nonché alla funzione di rieducazione e risocializzazione della pena - Diseguaglianza giuridica e morale dei coniugi rispetto all'interesse dell'unità familiare e della tutela del minore - Violazione del principio di pari responsabilità dei genitori.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, primo comma, n. 1, e successive modificazioni; legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3, 29, 30 e 31)

» 80

N. 42. Ordinanza del tribunale di Bologna del 28 novembre 1989.

Processo penale - Nuovo codice - Perquisizione - «Indagato» assente - Omessa previsione di eventuale nomina di un difensore d'ufficio e della possibilità di avviso al difensore di fiducia o di ufficio finalizzato sia all'assistenza tecnica che alla regolarità delle operazioni - Disparità di trattamento rispetto all'indagato presente per il quale tale possibilità è espressamente prevista - Conseguente limitazione del diritto di difesa.

(C.P.P., art. 365).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 84

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 33

Ordinanza 18-26 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Sanzioni penali - Demolizione del manufatto - Condizionamento della funzione giurisdizionale alle decisioni del potere amministrativo - Insussistenza di contrasto con il principio di soggezione del giudice alla sola legge - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Legittimità dell'emanazione da parte del giudice, in via sostitutiva, di provvedimenti amministrativi - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 104, primo comma, e 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1989 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Bonassin Bruno ed altra, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che con sentenza del Pretore di Lucca, divenuta irrevocabile, era stata pronunciata condanna nei confronti dei sigg. Bruno Bonassin e Bruna Cermassi per il reato edilizio di cui all'art. 20, lett. B), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed era stata disposta la demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della stessa legge;

che, avendo il Pretore iniziato la procedura d'esecuzione dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura penale, i condannati avevano proposto incidente d'esecuzione sostenendo la natura di provvedimento amministrativo del predetto ordine di demolizione e chiedendo la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 44 della citata legge n. 47 del 1985, per aver presentato domanda di sanatoria del manufatto abusivo;

che il Pretore, assumendo la natura di pena accessoria dell'ordine di demolizione in esame, aveva rigettato l'istanza ma tale pronuncia era stata annullata dalla Corte di Cassazione, la quale aveva ritenuto il predetto ordine costituire sanzione amministrativa e non pena accessoria;

che il medesimo Pretore di Lucca, in sede di rinvio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 104, primo comma e 101, secondo comma, Cost., assumendo che l'attribuzione al giudice del potere-dovere d'emanare con la sentenza penale di condanna

un provvedimento di natura amministrativa rende inevitabile l'interferenza dei poteri conferiti alla Pubblica Amministrazione con la funzione giurisdizionale, così condizionando l'esercizio della predetta funzione alle decisioni del potere amministrativo;

che, di conseguenza, secondo il giudice *a quo*, l'attribuzione alla Pubblica Amministrazione del potere d'intervenire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, fino ad imporre la modifica di statuizioni prese in sede giurisdizionale od a dare esecuzione alle stesse, contrasta con il principio d'autonomia dell'ordine giudiziario e con quello di soggezione del giudice soltanto alla legge;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che non sussiste il denunziato contrasto della norma impugnata con il principio di soggezione del giudice alla legge, di cui all'art. 101 Cost., giacché è la legge ad imporre al giudice ordinario d'adottare, nei casi previsti di mancato intervento dell'autorità amministrativa, il provvedimento di demolizione dell'opera abusiva;

che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, malgrado qualche decisione contraria (ad es. Sez. III, 23 settembre 1987, Lofonso) successivamente, sia a sezioni unite (Sez. Un., 10 ottobre 1987, Bruni) sia a sezioni semplici in numerosissime decisioni (ad es., Sez. III, 18 dicembre 1987, Izzo; Sez. III, 8 aprile 1988, Gregori; Sez. III, 13 aprile 1988, Palomba; Sez. III, 22 aprile 1988, Medda; Sez. III, 22 aprile 1988, Palmas; Sez. III, 9 maggio 1988, Florio; Sez. III, 24 maggio 1988, Melis; Sez. III, 27 maggio 1988, Angelini; Sez. III, 27 giugno 1988, Serafino; Sez. II, 8 settembre 1988, Zerbini; Sez. III, 28 settembre 1988, Coppola) nonché nella stessa sentenza di rinvio al giudice *a quo* (Sez. III, 8 aprile 1988, Bonassin) ha ritenuto che l'ordine di demolizione di cui al citato art. 7 della legge n. 47 del 1985 è emesso in via sostitutiva della mancata esecuzione della demolizione da parte dell'autorità amministrativa ed a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo ed ha quindi natura di provvedimento amministrativo;

che, di conseguenza, alla stregua del diritto vivente, non sussiste il denunziato contrasto con l'art. 104 Cost.;

che dal combinato disposto degli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma, Cost. non si ricava alcun principio di valore costituzionale che impedisca al giudice ordinario l'emanazione, in via sostitutiva, di provvedimenti amministrativi;

che nel caso di specie, non essendo stato emanato dall'Autorità amministrativa alcun provvedimento incompatibile con l'ordine di demolizione, il giudice *a quo* non ha altro obbligo se non quello di rinviare gli atti all'Autorità amministrativa per l'esecuzione dell'ordine di demolizione;

che, pertanto, la proposta questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 104, primo comma e 101, secondo comma, Cost., dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 34

Ordinanza 18-26 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Edilizia - Abusivismo - Repressione penale - Demolizione del manufatto prima della condanna - Estinzione del reato - Esclusione - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 107/1989) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 274/1989 e 415/1989) - Manifesta infondatezza.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 8-*quater* del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal Pretore di Rovereto - Sezione distaccata di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Angelini Mario ed altri, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pasquinuzzi Dario, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pasquinuzzi Dario, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Rovereto, con ordinanza del 23 maggio 1989 (Reg. ord. n. 343/1989) ed il Pretore di Poggibonsi, con due ordinanze del 22 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 382 e 383/1989) hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui prevedono come causa d'estinzione dei reati contravvenzionali il solo rilascio della concessione in sanatoria e non anche il caso in cui l'imputato abbia provveduto prima della condanna ad eliminare le opere abusive, con ciò ripristinando pienamente la situazione di legalità in ordine all'assetto urbanistico-edilizio del territorio;

che il Pretore di Poggibonsi, con le due indicate ordinanze del 22 febbraio 1989, ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8-*quater* del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 di cui sopra) nella parte in cui limita il beneficio della non punibilità a coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione successivamente a tale data;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che identiche questioni di legittimità costituzionale sono già state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 citato, in quanto non incompatibile con gli strumenti urbanistici;

che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo, certificazione di conformità agli stessi strumenti;

che le medesime questioni sono state successivamente dichiarate manifestamente infondate con ordinanze nn. 274/1989 e 415/1989;

che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le precitate decisioni;

che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Rovereto e dal Pretore di Poggibonsi con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0098

N. 35

Ordinanza 18-26 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Sostanziale diversità dalla liberazione anticipata - Improponibilità della domanda di liberazione per i periodi di carcerazione presofferti - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22 febbraio e il 31 marzo 1989 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nei procedimenti di sorveglianza relativi a Conisti Otello e Tersich Domenico, iscritte ai nn. 355 e 358 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanze del 22 febbraio e 31 marzo 1989 (Reg. ord. nn. 355 e 359/1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, l'interessato possa proporre, prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione già sofferti, nelle stesse forme di cui all'art. 47, quarto comma e con richiamo ai criteri di valutazione previsti, rispettivamente, dagli artt. 47, terzo comma e 50 della stessa legge n. 354 del 1975, come modificata dalla legge n. 663 del 1986, per l'affidamento in prova e per la concessione della semilibertà;

che, in particolare, il giudice *a quo* ritiene violato l'art. 3 Cost., in quanto l'art. 54 della legge n. 354 del 1975, come modificato dalla legge n. 663 del 1986, introdurrebbe una disparità di trattamento tra i casi in cui la stessa legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni, al fine di prevenire incarcerazioni improduttive ed inutili, consente la proponibilità di misure alternative appena formatosi il ~~giudicato~~ (cioè in sede preesecutiva) ed il caso sopra descritto in cui si è invece costretti ad operare un'incarcerazione «forse anche qui inutilmente aggiuntiva e improduttiva»;

che, in ordine alla lamentata violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., l'ordinanza di rimessione assume che la finalità rieducativa della pena sarebbe palesemente vanificata da una norma che esclude la proponibilità della liberazione anticipata a persona non in istato di detenzione anche quando l'incarcerazione appaia «inutile e improduttiva»;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria di non fondatezza della sollevata questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle predette questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

Considerato che le deroghe alla natura «penitenziaria» di alcune misure alternative alla detenzione (deroghe attuate ad es. con l'art. 47-*bis* della legge penitenziaria, come introdotto dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 e successivamente modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, con il terzo comma dell'art. 47 e con il sesto comma dell'art. 50 della stessa legge) son dovute a speciali motivi e sono riferite a misure alternative, quali l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà, di natura diversa dalla liberazione anticipata;

che non può assumersi che le predette deroghe abbiano gravemente «infranto» il vecchio sistema dell'Ordinamento penitenziario: questo, invero, conserva, almeno in ordine alla liberazione anticipata, l'iniziale coerenza sistematica;

che l'impugnato art. 54 dell'Ordinamento penitenziario neppure viola l'art. 27, terzo comma, Cost. giacché anche il «residuo» di pena detentiva è finalizzato, secondo il comando della sentenza di condanna (non «superata» da un'attuale valutazione «penitenziaria» della partecipazione del condannato all'opera rieducativa) alla rieducazione dello stesso condannato *ex art.* 27, terzo comma, Cost.;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 18 della legge n. 663 del 1986, si palesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 36

Ordinanza 18-25 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - Arresto in flagranza - Pena - Irrazionale affittività - Incertezza del precetto - Identiche questioni ritenute non fondate (sentenze nn. 236/1975, 110/1968 e 14/1971) e manifestamente infondate (ordinanza n. 146/1977 e ordinanza n. 14/1971) - Legittimo compito ermeneutico da parte del giudice - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 707).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE.

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Città di Castello, nel procedimento penale a carico di Franciosa Vincenzo ed altro, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, con ordinanza 25 maggio 1989 — emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Franciosa Vincenzo e Caterino Angelo, imputati del reato di cui all'art. 707 del codice penale perché, essendo stati già condannati per delitti determinati da motivi di lucro, erano stati colti in possesso d'una chiave inglese, atta ad aprire o a sforzare serrature, della quale non giustificavano l'attuale destinazione — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.;

che, invero, secondo il giudice *a quo*, la disposizione impugnata contrasterebbe innanzitutto con l'art. 25, secondo comma, Cost. nella parte in cui non precisa le caratteristiche che dovrebbero avere gli «strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature» in essa contemplati, così rendendo incerto il precetto penale ed attribuendo al giudice un'eccessiva discrezionalità;

che, in secondo luogo, la medesima disposizione contrasterebbe con l'art. 24, secondo comma, Cost., poiché, con l'imporre, a chi si trova nelle condizioni soggettive previste, di giustificare la destinazione a scopo lecito delle cose, stabilirebbe in realtà un'inversione dell'onere della prova, così vanificando il diritto dell'imputato di non rispondere all'interrogatorio;

che, secondo il giudice *a quo* alla predetta vanificazione non sopperisce la possibilità che la giustificazione del possesso si ricavi dalle prove fornite dalla difesa tecnica dell'imputato o raccolte *ex officio* dal giudice;

che, in terzo luogo, l'art. 707 del codice penale contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, Cost., poiché determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che sono pregiudicati per delitti contro il patrimonio e tutti gli altri soggetti, incriminando soltanto per i primi una vera e propria attività preparatoria di delitti in ragione di pretese esigenze di prevenzione;

che, infine, l'art. 707 del codice penale contrasterebbe con l'art. 27, terzo comma, Cost., poiché la pena in esso prevista, unitamente alla possibilità di applicare l'arresto in flagranza e d'irrogare la misura di sicurezza della libertà vigilata, sarebbe eccessivamente ed irrazionalmente affittiva e quindi ispirata non alla funzione rieducativa costituzionalmente assegnata alla pena bensì ad intenti repressivi, che danno per certo che le pene precedentemente espiate non abbiano raggiunto l'effetto della rieducazione del condannato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che l'eccezione d'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, non può essere accolta giacché, avendo il giudice *a quo* precisato che nella specie gli imputati non hanno giustificato la destinazione degli strumenti di cui sono stati trovati in possesso, agli stessi imputati andrebbero applicate, senza la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 707 del codice penale, le sanzioni previste dallo stesso articolo;

Considerato, in ordine ai dedotti profili di contrasto con gli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma Cost., che identiche questioni sono state ritenute non fondate da questa Corte con sentenza n. 236 del 1975 e manifestamente infondate con ordinanza n. 146 del 1977 (cfr. anche sentenze n. 110 del 1968 e n. 14 del 1971) e che non sono stati prospettati, in questa sede, motivi nuovi o che possano comunque indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

Considerato, in ordine al profilo di contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost., che analoghe questioni sono state dichiarate non fondate con sentenze di questa Corte n. 110 del 1968 e n. 14 del 1971, le quali hanno affermato che il precetto costituzionale sulla funzione rieducativa della pena non può essere invocato per escludere la legittimità di norme contravvenzionali, quali quelle contenute negli artt. 707 e 708 del codice penale, il cui oggetto specifico della tutela è la prevenzione di taluni delitti contro il patrimonio;

che, d'altra parte, la pena prevista dall'art. 707 del codice penale, considerando anche i particolari presupposti soggettivi richiesti per la sua applicazione, non può certamente ritenersi eccessivamente ed irrazionalmente afflittiva, tanto da avere unicamente scopo repressivo e da non potere addirittura svolgere alcuna funzione rieducativa (cfr. anche l'ordinanza n. 270 del 1984, la quale ha ritenuto che la contravvenzione di cui all'art. 707 del codice penale non è incongruamente ed eccessivamente sanzionata rispetto ai delitti di furto e di danneggiamento);

Considerato, in ordine al profilo di contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., che l'art. 707 del codice penale, nel sanzionare, per determinati soggetti, il possesso ingiustificato anche di «strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature» non contiene una previsione generica ed indeterminata bensì pone un divieto di possesso di arnesi individuabili con esattezza attraverso l'indicazione della loro attitudine funzionale ad aprire o sforzare serrature;

che, pertanto, nel determinare se un dato strumento abbia l'adeguatezza a perseguire la finalità indicata, il giudice non fa altro che esercitare il normale compito ermeneutico ad esso istituzionalmente demandato (secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è legittimo, per la descrizione del fatto-reato, l'uso di espressioni meramente indicative o di comune esperienza, in quanto non impongono al giudice oneri esorbitanti dalla normale opera ermeneutica: cfr. le sentenze nn. 27 del 1961, 7 del 1965, 191 del 1970, 42 del 1972, 188 del 1975, 49 del 1980, 70 del 1982, 247 del 1989 e le ordinanze n. 156 e 169 del 1983, 5 e 84 del 1984, 75 del 1985, 159 del 1986);

che, di conseguenza, la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Pretore di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, con ordinanza del 25 maggio 1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 37

*Ordinanza 18-26 gennaio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Trasporto - Ente ferrovie dello Stato - Aiuto macchinisti - Esclusione dall'inquadramento nel livello superiore dei macchinisti a parità di mansioni - Sottoutilizzazione - Mansioni inferiori - Disparità di trattamento giustificata dal diverso profilo professionale delle rispettive mansioni di assunzione - Manifesta infondatezza.****(Legge 10 luglio 1984, n. 292, art. 2, quadro n. 1).****(Cost., artt. 3 e 36).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, quadro 1, della legge 10 luglio 1984, n. 292 («Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato»), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1989 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Filonzi Fabio ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di sette procedimenti riuniti promossi da Fabio Filonzi ed altri, dipendenti dall'Ente Ferrovie dello Stato con la qualifica di aiuto macchinista, collocati nel ruolo ad esaurimento (r.e.) con legge n. 42 del 1979, Quadri 1 e 2, e inquadrati nella quarta categoria della classificazione del personale ferroviario, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di essere inquadrati nella quinta categoria superiore alla medesima stregua dei «macchinisti in prova», il Pretore di Torino, con ordinanza del 27 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, Quadro 1, della legge 10 luglio 1984, n. 292, «nella parte in cui prevede l'inquadramento dell'«aiuto macchinista r.e.» e del «macchinista in prova» in categorie professionali differenti, e prevede conseguentemente una diversificazione retributiva della prestazione, pur nell'identità delle mansioni in concreto esplicate da entrambi, quali secondi agenti di macchina»;

che ad avviso del giudice remittente, essendo stato accertato che gli aiuto macchinisti r.e. svolgono le stesse mansioni assegnate durante il periodo di prova ai lavoratori assunti con la qualifica di macchinista, è dubbio che per giustificare la disparità dei livelli d'inquadramento previsti dalla norma impugnata «siano sufficienti gli elementi che valgono a caratterizzare il rapporto di lavoro del macchinista in prova rispetto a quello dell'aiuto macchinista r.e. (scolarità superiore e assunzione tramite concorso; corsi di qualificazione durante il periodo di prova; accertamento professionale al termine della prova che, se non superato, comporta il licenziamento del lavoratore)»;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che le mansioni di aiuto macchinista r.e. e le mansioni di macchinista corrispondono a profili professionali distinti, l'accesso ai quali richiede gradi di scolarità e procedimenti di selezione diversi, onde si giustifica l'inquadramento delle seconde in una categoria superiore previsto dalla legge n. 292 del 1984 e confermato, dopo l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato (legge n. 210 del 1985), dal contratto collettivo 1987-1989 per il personale dipendente dall'Ente, in vigore dal 5 febbraio 1988;

che le mansioni di assunzione del prestatore di lavoro in prova sono le medesime che formeranno oggetto del rapporto definitivo, nel quale il rapporto di lavoro in prova si convertirà automaticamente alla scadenza del termine dell'esperimento, di guisa che non esiste una autonoma categoria di inquadramento dei lavoratori in prova, ma ad essi deve essere assegnata, fin dal momento dell'assunzione, la stessa categoria spettante ai lavoratori stabilizzati con quelle mansioni;

che la sottoutilizzazione dei macchinisti in prova durante il periodo di esperimento è una conseguenza della speciale disciplina del rapporto, per cui — avendo il lavoratore in prova l'obbligo di frequentare un corso teorico-pratico di formazione professionale, secondo il programma approvato con d.m. n. 1038 del 1984 — la sua prestazione di lavoro deve essere «utilizzata a servizi idonei in rapporto agli specifici livelli dell'istruzione raggiunta» (art. 3 circ. 25.1.1981), l'ultimo dei quali, prima dell'abilitazione a macchinista a pieno titolo, è il servizio di secondo agente in macchina (art. 2 d.m. n. 1038 cit.);

che tale sottoutilizzazione, giustificata dalle esigenze del corso di formazione professionale, non può comportare diminuzione della retribuzione, la quale resta determinata dal livello della qualifica di assunzione, cioè la qualifica di macchinista;

che, pertanto, la disparità di trattamento degli aiuto macchinisti r.e. e dei macchinisti in prova, anche ammesso che le mansioni espletate dai primi siano analoghe alle mansioni di fatto temporaneamente svolte dai secondi durante il periodo di professionalizzazione, non offende il principio di eguaglianza, appunto perchè fondata sul diverso profilo professionale delle rispettive mansioni di assunzione; nè contrasta con l'art. 36 Cost. perchè gli aiuto macchinisti r.e. non sono adibiti a mansioni superiori alla loro qualifica senza aumento di retribuzione, bensì i macchinisti in prova sono utilizzati in mansioni inferiori senza diminuzione della retribuzione, e d'altra parte il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato non implica il principio di parità di retribuzione a parità di lavoro: «tale principio non è scritto nell'art. 36» (Corte cost. n. 41 del 1962);

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, Quadro n. 1, della legge 10 luglio 1984, n. 292 («Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 38

*Ordinanza 18-26 gennaio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Imposta di registro - Violazioni - Disciplina della conciliazione amministrativa - Pena pecuniaria - Oblazione - Esclusione - Deroga legislativa non manifestamente irrazionale - Peculiarità dell'imposta - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 71).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1988 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Asti sui ricorsi riuniti proposti dalla S.r.l. Edilizia Carducci e Sacco-Botto Carlo ed altri contro l'Ufficio del Registro di Asti, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che con ordinanza 5 novembre 1988 (Reg. ord. n. 414/1989) la Commissione tributaria di 1° grado di Asti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non consente l'oblazione della pena pecuniaria per le violazioni accertate;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione;

Considerato che non esiste un principio costituzionale per il quale la pena pecuniaria non possa essere applicata ove non sia legislativamente prevista la preventiva possibilità della definizione in via breve;

che tale principio, pur vigente nell'ambito del sistema (art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) è stato derogato dal legislatore per alcune imposte (non solo per quella di registro ma anche, ad. es., per quella di successione);

che tali deroghe non sono manifestamente irrazionali giacché le peculiarità delle diverse imposte non impongono uniformità di disciplina anche in ordine alla conciliazione amministrativa;

che anche il sistema d'irrogazione della pena pecuniaria è diversamente strutturato per l'imposta di registro; invero, l'irrogazione della pena pecuniaria è contestuale alla rilevazione della violazione, a differenza di quanto previsto in materia di IVA, nella quale la detta rilevazione e l'irrogazione delle pene pecuniarie avvengono in distinti momenti, sicché è possibile l'oblazione nei trenta giorni successivi alla relativa rilevazione;

che, peraltro, per l'imposta di registro, la riduzione ad un sesto della pena massima costituisce l'equivalente, in concreto, della definizione in via breve, pur essendo diversa la natura dei due istituti;

che, pertanto, la questione sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado di Asti va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di 1° grado di Asti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0102

N. 39

Ordinanza 18-26 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti statali - Età pensionabile e mancato raggiungimento dell'anzianità di servizio utile per il diritto a pensione - Deteriore trattamento rispetto ai dipendenti privati - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 461/1989) - Disposizioni particolari derogatorie come limite superiore invalicabile sia per l'impiego pubblico che per quello privato - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, artt. 1, primo comma, e 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Cims Elena contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Cims Elena nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in quanto impongono il collocamento a riposo dei dipendenti statali al compimento del sessantacinquesimo anno di età anche in caso di mancato raggiungimento dell'anzianità di servizio necessaria per il conseguimento del diritto a pensione, fissata, per i dipendenti civili, in quindici anni di servizio effettivo (art. 42 decreto del Presidente della Repubblica cit.);

chè ciò darebbe luogo a disparità di trattamento rispetto ai dipendenti privati — cui è invece consentito, in tal caso, di continuare a prestare la propria opera (~~art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54~~) — e si risolverebbe in menomazione della tutela previdenziale, comportando il mancato conseguimento di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia;

che la parte privata Cims Elena ha aderito alla prospettazione dell'ordinanza, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la medesima questione, già sollevata in relazione al solo art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, è stata dichiarata non fondata, in riferimento ad entrambi i profili sopra prospettati, con la sentenza n. 461 del 1989; che l'estensione della censura all'art. 1, primo comma, della legge n. 46 del 1958 non modifica i termini della questione, trattandosi della medesima norma nel testo vigente anteriormente all'emanazione del citato testo unico; che l'ordinanza in esame non prospetta argomentazioni o profili nuovi rispetto a quelli già considerati nella predetta sentenza; che ciò vale anche quanto al richiamo al più elevato limite di età (settanta anni) fissato ai fini del collocamento a riposo per talune categorie di dipendenti statali, trattandosi di disposizioni particolari derogatorie rispetto alla regola generale vigente — come limite superiore non valicabile — sia per l'impiego pubblico che per l'impiego privato;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con ordinanza del 22 marzo 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 40

Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Notaio e archivi notarili - Condanna penale per i reati ex art. 5, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 - Destituzione e inabilitazione di diritto - Mancanza di preventivo svolgimento del procedimento disciplinare - Richiamo ai principi della sentenza n. 971/1988 - Necessità di restituire la sanzione disciplinare della restituzione alla competenza del giudice disciplinare per le valutazioni discrezionali del caso - Illegittimità costituzionale.

(Legge 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 139, n. 2, 142, ultimo comma, e 158, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., art. 3).

Notaio e archivi notarili - Fatto illecito - Azione penale - Sospensione dell'azione disciplinare fino al passaggio in giudicato della sentenza penale - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale.

(Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 146).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 139, 142 e 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Colombi Carlo ed altri, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Colombi Carlo ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Udito l'avv. Giuseppe Gianzi per Colombi Carlo ed altri;

Ritenuto in fatto

I. — Con ordinanza 14 dicembre 1988 il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 139, 142 e 158 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il Tribunale di Roma le norme della legge notarile che prevedono la destituzione e l'inabilitazione di diritto del notaio che abbia riportato condanna per alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge medesima, contrasterebbero con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione; e ciò in quanto le dette sanzioni troverebbero applicazione automatica, senza che la condotta del notaio venga valutata in sede disciplinare. In proposito, l'ordinanza richiama la sentenza n. 971 del 1988 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 85 lett. a) del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) nonché di altre norme, proprio nella parte in cui «non prevedono in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare».

Secondo il Tribunale, i principi ai quali ha fatto riferimento la Corte nella richiamata sentenza non possono non valere per le norme della legge notarile sopra richiamate; e ciò in quanto anche in esse l'applicazione delle gravi misure della inabilitazione e della destituzione avviene in via automatica, senza quel doveroso approfondimento del caso concreto, come avviene in sede disciplinare.

Né potrebbe aver rilievo, ad avviso del Tribunale, la natura di misura cautelare che secondo parte della giurisprudenza dovrebbe riconoscersi alla inabilitazione.

Ed invero, quale che sia il fine cui tende tale misura, nulla esso toglie al carattere afflittivo della stessa, posto che ne consegue la preclusione all'esercizio delle funzioni notарili, così come per la destituzione; chè, anzi, rispetto a questa, tale effetto è immediato, essendo la pronunzia della inabilitazione esecutiva nonostante appello, (art. 158, quarto comma, della legge impugnata).

2. — L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il Colombi rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gianzi che, sviluppando le argomentazioni dell'ordinanza, chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate.

All'odierna udienza il difensore della parte privata ha insistito nelle già prese conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Roma, richiamandosi alla sentenza n. 971 del 1988 di questa Corte, ha rilevato che gli stessi principi, cui la Corte si è riferita nella detta sentenza, debbono essere applicati a quelle norme della legge notарile che prevedono nei confronti dei notai gravi provvedimenti *de jure*, come la inabilitazione o la destituzione di diritto. Si tratta di misure fortemente afflittive, che privano il notaio dell'esercizio della professione, e che conseguono automaticamente a determinate situazioni, senza che la condotta del notaio possa essere adeguatamente valutata, caso per caso, né da parte del giudice penale, né in sede disciplinare.

In riferimento agli impiegati civili dello Stato, questa Corte ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe norme, proprio «nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare».

Secondo il Tribunale — a quanto si evince dall'ordinanza — la Corte avrebbe dovuto estendere la declaratoria d'illegittimità anche agli artt. 139, 142 e 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli Archivi notарili). In mancanza, viene sollevata l'odierna questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza.

2. — La proposta questione coinvolge due misure che non hanno identica natura: è opportuno, perciò, esaminare separatamente il profilo di legittimità costituzionale che le riguarda.

È evidente, infatti, che l'inabilitazione è misura cautelare. Ciò risulta chiaramente già dal testo degli artt. 139 e 140 della legge notарile, che prevedono la misura in relazione a situazioni di carattere provvisorio, concernenti la pendenza di procedimento disciplinare o di processo penale, oppure l'espiazione di una pena restrittiva della libertà personale ma conseguente alla condanna per reati diversi da quelli lesivi del prestigio o del decoro della professione.

Una misura, perciò, che è essa stessa provvisoria, perché destinata a caducarsi o ad essere revocata quando vengono a cessare le situazioni che l'hanno determinata, o ad essere sostituita con una sanzione disciplinare definitiva.

La giurisprudenza della magistratura ordinaria è ormai pacifica sul punto, da quando nell'anno 1962 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sottolineato il carattere provvisorio del provvedimento, perciò definito «cautelare», finalizzato appunto alla salvaguardia del prestigio e del decoro della funzione notарile.

Sotto tale riguardo, quindi, non sembra meritare censura il quarto comma dell'art. 158 impugnato, che tutela l'efficacia del provvedimento cautelare, nonostante l'appello; così come, del resto, si verifica per i provvedimenti interdittivi cautelari disposti dal giudice penale, e perfino per quelli cautelari restrittivi della libertà personale, nonostante vengano sottoposti a giudizio di riesame o alle ordinarie impugnazioni (artt. 309, 310 e 311 codice di procedura penale); con la sola eccezione dell'ipotesi in cui il Tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, abbia disposto una misura cautelare che il giudice aveva negato (art. 310, terzo comma, codice procedura penale).

Ciò che, invece, non può essere più accettato, in relazione ai principi costituzionali, come giustamente lamenta l'ordinanza, è l'automatismo della misura cautelare, che deve inderogabilmente essere applicata sol che si presentino le situazioni di cui all'art. 139 della legge notарile.

Vero è che, per due di esse (numeri 1 e 3), venendo a trovarsi il notaio in istato di privazione della libertà personale, anche se relativa (ipotesi di arresti domiciliari, etc.), è impensabile che possa essergli consentito di esercitare le funzioni notарili. Ma, a parte le difficoltà di fatto che vi si opporrebbero, le dette ipotesi sono estranee alla rilevanza del caso di specie, anche se l'ordinanza di rimessione ha investito l'intero art. 139 della legge notарile.

Il giudizio, pertanto, dovrà essere limitato all'ipotesi prevista nel n. 2 dell'art. 139 predetto: ipotesi pacificamente affidata alla competenza del giudice che procede, al quale dev'essere consentito di valutare discrezionalmente, in relazione alla gravità del fatto e delle sue circostanze nonché alla personalità del soggetto agente, l'opportunità di applicare o meno la misura cautelare. Esigenza tanto più sentita nell'attuale evoluzione dell'ordinamento giuridico-processuale, ove si rifletta che nemmeno in tema di misure cautelari coercitive della libertà personale esiste più alcuna

preclusione, anche per i casi più gravi, al libero esercizio del potere discrezionale del giudice che procede. È ormai inaccettabile, perciò, che preclusioni gli vengano poste in ordine a semplici misure interdittive, quando il codice processuale penale non le pone, affidando alla discrezione del giudice sia la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio (art. 289), sia il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali. E vi sono sicuramente pubblici uffici, se non professioni, le cui funzioni rivestono non minore delicatezza e pari importanza delle funzioni notarili.

Sotto questo aspetto, pertanto, l'irrazionalità della disposizione che determina un trattamento gravemente differenziato a seconda che il pubblico ufficio sia quello inerente alle funzioni del notaio, o a quelle di altro pubblico ufficiale, appare evidente nel contesto dell'art. 3 della Costituzione: e ciò anche a prescindere dalla comparazione con altre professioni, come quella forense, dove pure esistono funzioni pubbliche, come quella di autenticazione di firme, senza che per questo la legge imponga *de jure* il divieto temporaneo di esercitare la professione in caso di condanna non definitiva per falsità, oppure per altro dei delitti elencati nel n. 3 dell'art. 5 della legge notarile.

Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale del n. 2 dell'art. 139 della legge notarile in quanto fa obbligo al giudice di *inabilitare de jure*, anziché sulla base delle valutazioni inerenti ai suoi poteri discrezionali, il notaio che sia stato condannato per alcuni dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 con sentenza non ancora passata in cosa giudicata. La facoltà discrezionale del giudice, peraltro, è già prevista nel secondo inciso dell'art. 140 della legge, ed essa si estenderà conseguentemente, dopo la presente declaratoria d'illegittimità, a «qualunque reato», ivi compresi quelli di cui all'ora delegittimato n. 2 dell'art. 139.

Il secondo inciso dell'art. 140, pertanto, dovrà d'ora innanzi essere letto cancellando dal testo l'aggettivo indefinito «altro», sicché la nuova versione risulterà la seguente: «Può essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni... il notaio contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva, per qualunque reato, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi».

Resta, tuttavia, da decidere la sorte del secondo inciso del n. 2 in parola, concernente l'ipotesi in cui «sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivo».

Anche di questa parte dovrà essere dichiarata l'illegittimità, per le ragioni che vengono di seguito esposte.

3. — Sulla natura giuridica dell'istituto della «dstituzione» del notaio molto si è dibattuto. Anche se contestata in dottrina, sostanziale prevalenza ha avuto in giurisprudenza la tesi della cosiddetta «natura mista», secondo cui essa ha natura di sanzione disciplinare in relazione agli illeciti previsti dal primo comma dell'art. 142 della legge notarile, mentre avrebbe carattere di «effetto penale» della condanna la destituzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 142.

L'opinione relativa a questa seconda ipotesi si è evidentemente formata con riguardo alla competenza, pacificamente attribuita all'autorità giudiziaria in ragione del fatto che a questa spetta la pronuncia della condanna da cui scaturisce *de jure* la destituzione. In realtà, invece, la nozione di «effetti penali della condanna» si sostanzia in quelle conseguenze giuridiche sfavorevoli che si ricollegano direttamente alla condanna stessa e che consistono nell'incapacità di conservare, esercitare o acquistare taluni diritti soggettivi o facoltà giuridiche, oppure di conseguire benefici di diritto penale, o che sottopongono il condannato a particolari aggravii. Si tratta di restrizioni giuridiche che trovano la loro matrice nello stesso illecito criminoso accertato dalla sentenza, sicché è da escludere che vi possano essere ricompresi i provvedimenti di carattere privatistico o amministrativo che, soltanto per motivi di connessione, si affiancano al dispositivo penale, come la condanna ai danni o alle restituzioni quando sia stata esercitata in sede penale l'azione civile riparatoria, o la inflizione di sanzioni disciplinari a determinate categorie (impiegati civili dello Stato, magistrati, avvocati, notai).

Certo si tratta di provvedimenti connessi che sono occasionalmente condizionati dalla contestualità della condanna penale, ma essi rappresentano la reazione dell'ordinamento ad un illecito diverso da quello penale, anche se accertato congiuntamente ad esso.

Tanto meno, poi, si può parlare di «pena accessoria», come è stato ventilato da lontana ed isolata giurisprudenza ordinaria, sia per le stesse ragioni ora accennate a proposito degli altri «effetti penali della condanna», sia perché, se qualche incertezza è potuta sorgere a proposito di questi ultimi, è dipeso dal fatto che il codice non li definisce, ed occorre, perciò, enuclearne la fisionomia contenutistica attraverso la numerosa e varia casistica del codice e delle leggi speciali. Le pene accessorie, al contrario, sono espressamente e tassativamente elencate dal codice penale nell'art. 19, e non esiste disposizione transitoria o di coordinamento che equipari la «dstituzione del notaio» prevista dalla legge n. 89 del 1913 ad alcuna delle pene accessorie predette.

Né potrebbe essere diversamente, ove si consideri che l'art. 135 della legge notarile ricomprende al n. 5 la «dstituzione» fra le sanzioni disciplinari previste per i notai (anche se impropriamente, attesa la cultura dell'epoca, le definisce «pene»), sicché non dovrebbe sussistere alcun dubbio che tale sia effettivamente la sua natura. La circostanza che la competenza ad infliggere la sanzione sia attribuita al giudice quando l'illecito disciplinare sia connesso alla

commissione di un illecito penale, non ha altra spiegazione se non nel fatto che il giudice penale accerta contestualmente e l'uno e l'altro illecito, e non ha particolari valutazioni da esprimere sull'illecito disciplinare essendo la conseguente sanzione prevista *de jure*. Ma, in ogni altro caso, quando una valutazione di gravità, di opportunità, di circostanze, s'impone, la sanzione è inflitta dal giudice disciplinare che, per i notai, è il Tribunale civile in camera di consiglio: così come spetta sempre al Tribunale civile intervenire ogniqualvolta il giudice penale abbia concesso delle attenuanti, aprendo alla possibilità della sostituzione della sanzione massima con quella molto meno grave della «sospensione» (art. 144 della legge notarile).

— Una volta così accertato che la «destituzione», prevista per i notai che mancano al proprio dovere dall'art. 135 della legge, ha natura di sanzione disciplinare, sia quando viene applicata dal giudice civile, sia quando venga inflitta *de jure* dal giudice penale in occasione della condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge, la soluzione del quesito proposto dal Tribunale di Roma con la sollevata questione è consequenziale alla premessa.

A questo punto, infatti, non può esservi più alcuna difficoltà a riconoscere che le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare, nella invocata sentenza n. 971 del 1988, l'incompatibilità dell'automatismo della sanzione della «destituzione» dell'impiegato civile di un ente pubblico (condannato per un delitto che la comportava *de jure*) nei confronti dell'art. 3 della Costituzione, valgono integralmente per l'analoga sanzione prevista per i notai. Nell'uno come nell'altro caso, è indispensabile che il «principio di proporzione» che è alla base della razionalità che domina il «principio di eguaglianza», regoli sempre l'adeguatezza della sanzione al caso concreto.

Ma è evidente che l'automatismo di un'unica massima sanzione, prevista indifferentemente per l'infinita serie di situazioni che stanno nell'area della commissione di uno stesso pur grave reato, non può reggere il confronto con il principio di eguaglianza che, come esige lo stesso trattamento per identiche situazioni, postula un trattamento differenziato per situazioni diverse.

Dev'essere, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 142, ultimo comma, della legge notarile, nella parte in cui sancisce che «è destituito di diritto» il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3.

4. — Ma una volta eliminate dall'ultimo comma dell'art. 142 della legge le parole «è destituito di diritto», anche l'ultimo comma, così ridotto, viene ad allinearsi all'elencazione del comma precedente, i cui alinea tutti iniziano con le parole «il notaio che...». Ciò significa che anche l'ipotesi del notaio «che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5, n. 3» viene ad assumere la sua corretta posizione sistematica fra le altre che comportano la sanzione disciplinare discrezionale della destituzione.

Ed, in realtà, una volta cessata la ragione che giustificava l'attribuzione al giudice penale, allorché la destituzione, essendo prescritta *de jure*, non implicava alcuna valutazione discrezionale, la competenza all'inflizione della sanzione disciplinare deve tornare alla sua sede naturale, che è appunto quella del Tribunale civile quale giudice disciplinare. Come per tutte le altre cause di destituzione previste dall'art. 142, il giudice disciplinare valuterà l'entità dei fatti e delle circostanze nonché la personalità del condannato e deciderà in sua discrezione.

Ne consegue che del primo e del terzo comma dell'art. 158 della legge dovrà essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, mentre per il secondo comma la declaratoria consegue innanzitutto in quanto prevede l'obbligatorietà dell'inabilitazione, anziché la sua facoltatività, ma poi anche perché si riferisce alle «sentenze di condanna che producono di diritto la destituzione del notaio» nonché a «quelle che pronunciano la destituzione», e perciò esclusivamente all'art. 139, anziché semplicemente alle «sentenze di condanna per reati che possono comportare la destituzione del notaio», conseguentemente estendendo il riferimento anche all'art. 140, anziché soltanto all'art. 139 della legge.

5. — Nel momento in cui la competenza per la sanzione disciplinare della destituzione passa al giudice disciplinare anche per l'ipotesi in cui i fatti sieno stati oggetto di processo penale, si propone il problema della compatibilità dell'art. 146 della legge con l'art. 3 della Costituzione.

Com'è noto, infatti, il citato articolo stabilisce che l'azione disciplinare contro i notai, anche per le infrazioni punibili con la destituzione, «si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorché vi siano stati atti di procedura». Poiché la disposizione si riferisce anche alla più tenue delle sanzioni, quali l'avvertimento, sarebbe parso ragionevole attribuire l'espressione «atti di procedura» esclusivamente al procedimento disciplinare, sia quello innanzi al Consiglio dell'ordine per le sanzioni dell'avvertimento e della censura, sia quello camerale innanzi al Tribunale civile per le sanzioni dell'ammenda, della sospensione e della destituzione.

Ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidata nel senso che la disciplina dell'interruzione della prescrizione non opera in nessun caso in materia di prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai, sicché il termine di quattro anni dal giorno della commessa infrazione è quello massimo, entro il quale, a pena d'improcedibilità, deve

intervenire la decisione irrevocabile. Il principio stabilito dall'art. 159 codice penale — hanno detto le Sezioni Unite — non è un principio generale dell'ordinamento, né può essere applicato analogicamente all'azione disciplinare contro i notai, in quanto mancherebbero i presupposti del procedimento analogico, vale a dire: la similarità delle situazioni (art. 12 delle preleggi) e la non eccezionalità della situazione cui la norma dovrebbe essere applicata (art. 14 delle preleggi). Mancherebbe, infatti, secondo la Cassazione, ogni similarità fra materia disciplinare e materia penale, anche perché l'istituto della prescrizione è strettamente collegato, nel codice penale, alla valutazione quantitativa dei reati in relazione alla misura delle pene: il che è escluso in materia disciplinare. In altri termini — ad avviso della Corte di Cassazione — la legge che prevede un termine di prescrizione per le infrazioni disciplinari è *lex specialis*, anche nell'ambito generale dell'ordinamento, e non consente, perciò, l'applicazione analogica di altra legge speciale. Conseguentemente o la legge concernente una determinata materia (ad esempio: professioni forensi o giornalistiche) prevede essa stessa la recezione della disciplina ex art. 159 codice penale, o altrimenti non sarebbe lecito arguirlo dal solo fatto che sia previsto un termine di prescrizione.

Siffatta interpretazione (sulla cui esattezza questa Corte non ha ragioni per pronunziarsi) non ha comportato gravi conseguenze in ordine alla sanzione disciplinare della destituzione finché la competenza, in caso di procedimento penale, è rimasta affidata al giudice penale. Deve dirsi, anzi, che probabilmente, proprio al fine di evitare la prescrizione, si è andata consolidando la tesi della «destituzione», come effetto penale della condanna, o addirittura come «pena accessoria».

Ma una volta che, con la presente sentenza, viene riconosciuta la natura di sanzione disciplinare, così come emergente, del resto, ex art. 142 legge notarile, e restituita alla competenza del giudice disciplinare per la necessità di procedere alle valutazioni discrezionali del caso, attesa la dichiarata illegittimità di una applicazione *de jure*, la gravità delle conseguenze della riportata interpretazione si rende evidente.

Poiché, infatti, la Corte di Cassazione esclude che la pregiudizialità del processo penale rispetto a quello disciplinare — art. 28 vecchio codice, ora 653 codice procedura penale — (e quindi la necessità di sospensione di quest'ultimo) svolga alcuna influenza sul decorso della prescrizione, la sanzione disciplinare della destituzione resterebbe virtualmente inapplicabile nell'ordinamento notarile.

È appena il caso di rilevare, infatti, che, se già era arduo ritenere possibile una sentenza penale definitiva entro il termine di anni quattro, appare addirittura assurdo pensare che, entro lo stesso termine, possano altresì svolgersi tre ulteriori gradi del procedimento disciplinare.

Orbene, una siffatta situazione determinerebbe manifestamente un irrazionale trattamento di privilegio a favore dei notai che commettono le infrazioni più gravi, e tali da dar luogo altresì a processo penale. Accadrebbe, infatti, che, quando il fatto non costituisca illecito penale, è possibile che le sanzioni disciplinari (destituzione compresa) vengano inflitte entro il breve termine di prescrizione previsto dalla legge, mentre quando il fatto è molto più grave, al punto da meritare anche un processo ed eventualmente una pena, resterebbe virtualmente escluso che una qualsiasi sanzione disciplinare possa essere inflitta perché risulterebbe impossibile l'osservanza di quel termine.

Deve essere ben chiaro, perciò, che in questo caso non si tratta soltanto di una semplice situazione di fatto, ma di una situazione tale che derivando dall'attuale pronunzia, comporta in realtà una vanificazione definitiva della situazione giuridica concernente l'attività disciplinare nei confronti dei notai colpevoli delle violazioni più gravi.

La manifesta incompatibilità di tale situazione nei confronti dell'art. 3 della Costituzione va, quindi, eliminata, applicando l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 139 n. 2 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) nella parte in cui prevede che il giudice penale inabiliti de jure, anziché sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato, per alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 142, ultimo comma, della legge notarile predetta, nella parte in cui prevede che «è destituito di diritto» il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, anziché riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile; come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 158 della legge notarile predetta;

Dichiara, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 della stessa legge nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando, per il fatto illecito, sia promosso processo penale;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0115

N. 41

Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Ammissione al ritardo per la prestazione del servizio - Termine per la chiamata alle armi - Perentorietà - Mancata previsione - Conseguente indeterminatezza temporale dell'obbligo costituzionale - Necessità di tassativa delimitazione nello spazio di un anno - Illegittimità costituzionale.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), promossi con ordinanze emesse il 9 maggio 1989 (nn. 2 ordd.) e il 25 maggio 1989 dal TAR della Sicilia - Sezione di Catania, iscritti ai nn. 421, 422 e 423 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti l'atto di costituzione di D'Angelo Salvatore nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'audienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avvocato Nicolò Amato per D'Angelo Salvatore e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 (r.o. n. 421 del 1989), il TAR della Sicilia - sezione di Catania - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), «nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi disposto è perentorio».

Nel giudizio a quo il ricorrente Pitino Salvatore — che aveva usufruito del ritardo nella prestazione del servizio di leva per motivi di studio sino al 31 dicembre 1987 — ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della cartolina precetto inviatagli dal Ministero della Difesa - Distretto di Siracusa (in base alla quale aveva l'obbligo di presentarsi il giorno 8 marzo 1989 presso il Battaglione Fanteria «Savona» di stanza a Savona), per violazione della citata disposizione della legge n. 191 del 1975, secondo cui «cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica».

Il TAR remittente rileva preliminarmente che la prevalente giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR Veneto 21 gennaio 1986, n. 5; TAR Friuli-Venezia Giulia 20 gennaio 1986, n. 5; TAR Sicilia, sezione di Palermo, 31 maggio 1988, n. 413), tra cui, in sede cautelare, lo stesso TAR Sicilia - sezione di Catania, interpreta la norma in questione nel senso che essa impone all'Amministrazione un termine perentorio per l'esercizio del potere di disporre la chiamata alle armi.

Senonchè, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha, con decisione n. 110 del 19 aprile 1989, annullato la anzidetta sentenza del TAR Sicilia - sezione di Palermo, sostenendo che il termine di cui al secondo comma del citato art. 21 ha carattere meramente sollecitatorio nei confronti dell'Amministrazione.

Tale decisione, prosegue il TAR remittente, lungi dal costituire un precedente vincolante per il giudice di primo grado, assume, però, indubbio rilievo in relazione all'esigenza di assicurare la certezza del diritto; pertanto, in conclusione, esso afferma di «muovere dal presupposto che la interpretazione del dato normativo prescelta dal giudice d'appello sia corretta per ritenere la questione di costituzionalità rilevante al fine della decisione del gravame».

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva quanto segue.

La normativa che disciplina la chiamata alle armi per il servizio di leva contiene una serie di disposizioni volte a limitare temporalmente il potere di imposizione di tale servizio. In particolare, l'art. 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191 prevede che la chiamata alle armi ha luogo nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età, dando facoltà al Ministro di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa quando speciali circostanze lo esigono; l'art. 100 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 dispone che è data la facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva gli arruolati eccedenti il fabbisogno quantitativo e qualitativo per la formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare.

Pertanto, di discrezionalità nel *quid* e nel *quomodo* non può parlarsi, essendo l'evenienza regolata da rigide norme sostanziali e procedimentali, mentre anche la discrezionalità nell'*an* è strettamente vincolata dall'esistenza o meno della copertura di bilancio. La ovvia *ratio* delle predette norme sta sia nell'esigenza di disciplinare temporalmente l'imposizione personale, che altrimenti sarebbe sottratta alla riserva di legge, sia in quella di non pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino.

Il limite temporale della chiamata alle armi e il conseguente interesse legittimo a conseguire la dispensa *ex art.* 100 lett. *b* del d.P.R. n. 237 del 1964 rispondono quindi a finalità che trovano puntuale affermazione in norme costituzionali, come la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di ritenere con la sentenza n. 164 del 1985, in ordine alla affermata natura non meramente ordinatoria del termine di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sull'obiezione di coscienza.

Se, dunque, si ritenesse che l'art. 21 della legge n. 191 del 1975 deroghi al principio normativo anzidetto, disponendo che la chiamata alle armi non va disposta entro un termine perentorio, risulterebbero violati:

a) gli artt. 3 e 52 della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto agli arruolati che non usufruiscono del diritto al rinvio della chiamata alle armi, in quanto questi ultimi, in base alle norme prima richiamate, devono essere depennati in caso di eccedenza rispetto al fabbisogno dei contingenti nell'anno successivo al compimento del diciannovesimo anno d'età;

b) gli artt. 23 e 52 della Costituzione, perchè si imporrebbe una prestazione personale (servizio di leva) senza limiti temporali, e quindi senza indicazione del limite e delle modalità la cui disciplina è coperta da riserva di legge;

c) l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto si profilerebbe un esercizio delle potestà pubbliche non improntato alla esigenza costituzionale del buon andamento e della imparzialità.

2. — La medesima questione è stata sollevata dallo stesso TAR della Sicilia - sezione di Catania con altre due ordinanze emesse il 9 e il 25 maggio 1989 (r.o. nn. 422 e 423 del 1989) nel corso dei procedimenti promossi da Costarelli Salvatore e D'Angelo Salvatore.

Le ordinanze, sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza, contengono argomentazioni identiche a quelle già esposte *sub* 1.

3. — Si è costituito dinanzi a questa Corte D'Angelo Salvatore, il quale svolge considerazioni adesive all'ordinanza di rimessione.

La difesa del D'Angelo rileva, in sintesi, che nello Stato di diritto tutte le pretese dell'apparato autoritativo non solo devono trovare fondamento in una previa norma di legge (principio di legalità formale), ma anche una precisa delimitazione dell'ambito di esercizio del potere pubblico (principio di legalità sostanziale) senza di che per la sfera della libertà non resterebbe alcuna forma di garanzia. Se si ammette una discrezionalità dell'Amministrazione nella decorrenza della chiamata, si attribuisce ad essa un potere non delimitato più dalla legge (in violazione dell'art. 52, secondo comma, della Costituzione), che finisce per far coincidere *tout court* ferma e servizio militare, in quanto, dovendosi individuare un limite alla pretesa dell'Amministrazione per la ferma, se questo non è più quello del compimento dell'età utile alla vestizione, dovrebbe ritenersi possibile il primo incorporamento sino al compimento del 45° anno di età.

4. — È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale conclude per l'infondatezza della questione.

Non è ravvisabile, ad avviso dell'Avvocatura, alcun contrasto della norma censurata con l'art. 3 della Costituzione, in quanto vengono raffrontate situazioni non omogenee, quali sono quella degli arruolati che non usufruiscono del ritardo per motivi di studio rispetto a quella degli arruolati che invece hanno usufruito di tale ritardo.

Ritenere perentorio il termine di cui all'art. 21 sarebbe del tutto irragionevole sia perchè in tal modo la chiamata alle armi finirebbe in pratica con l'essere decisa dall'interessato, con conseguente eccessiva rigidità dell'azione amministrativa, sia perchè significherebbe porre per l'amministrazione una disciplina assai più restrittiva rispetto a quella che regola la chiamata alle armi in generale (che ha luogo nell'anno in cui i giovani compiono il 19° anno di età, con facoltà per il Ministro di anticiparla o ritardarla di un anno) e, in definitiva, favorire coloro che fruiscono del rinvio rispetto agli altri.

In conclusione, non appare irragionevole che il legislatore non consideri perentorio il termine in questione; altro è il profilo che, così interpretando la norma in esame, non si pone alcun termine per la chiamata: la questione, infatti, è stata sollevata con specifico riferimento alla perentorietà del termine di cui all'art. 21. In ogni caso, conclude l'Avvocatura, resterebbe precluso alla Corte costituzionale di sostituirsi al legislatore indicando un termine che contemperasse le esigenze dell'Amministrazione con quelle del chiamato alle armi.

Le considerazioni svolte valgono, infine, a ritenere non sussistente neppure la violazione degli altri parametri invocati.

Considerato in diritto

1. — Le tre ordinanze del T.A.R. della Sicilia - sezione di Catania -, emesse le prime due il 9 maggio e la terza il 25 maggio 1989, sollevano in termini identici la medesima questione di legittimità costituzionale. I giudizi vanno pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — I giudici remittenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) «nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi disposto è perentorio».

Il termine anzidetto, vale a dire «il primo scaglione o contingente chiamato alle armi» dopo la cessazione del titolo al ritardo, è disposto per coloro che fruivano del ritardo della prestazione del servizio militare; secondo i giudici *a quibus*, la mancata previsione della perentorietà di detto termine nei confronti dell'Amministrazione che deve effettuare la chiamata sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione: con l'art. 3, per disparità di trattamento rispetto agli arruolati i quali non usufruiscono del ritardo, giacché per questi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge n. 191 del 1975, la chiamata alle armi deve avvenire nell'anno del compimento del diciannovesimo anno di età con possibilità di anticipo o ritardo di un anno; con gli artt. 23 e 52, perché viene imposta una prestazione personale (servizio di leva) senza limitazione temporale, e quindi senza indicazione del limite e delle modalità, in materia coperta da riserva di legge; con l'art. 97, primo comma, in quanto si profila un esercizio delle potestà pubbliche non improntato alla esigenza del buon andamento e della imparzialità.

3. — Prima di passare all'esame dei profili così prospettati, è opportuno rilevare — giacché a prima vista potrebbe sembrare che sussista nelle ordinanze di remessione una certa perplessità sull'interpretazione della norma denunciata — che i giudici *a quibus* ricordano di aver condiviso in più occasioni una prevalente giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali, che interpreta l'art. 21 della citata legge 191 del 1975 nel senso che il termine ivi indicato debba essere considerato perentorio per l'Amministrazione. Tuttavia, poiché il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha ritenuto invece tale termine meramente sollecitatorio, i predetti giudici *a quibus* ritengono di assumere la interpretazione del loro organo d'appello, ed in base alla stessa sollevano la suesposta questione di costituzionalità.

Del resto, anche il Consiglio di Stato, IV sezione, con la decisione n. 890 del 9 dicembre 1989, giudicando su appello del Ministero della Difesa nei confronti della decisione n. 5/86 del T.A.R. Veneto, ha adottato la medesima interpretazione, definendo «meramente ordinatori» per l'Amministrazione militare i termini di cui alla norma in esame.

Quanto, poi, alla rilevanza della questione nei giudizi *a quibus*, essa, correttamente motivata, è comunque di tutta evidenza. In conclusione, non possono sussistere dubbi di sorta circa l'ammissibilità della questione stessa.

4. — In ordine logico il profilo di incostituzionalità da esaminare per primo è quello relativo agli artt. 23 e 52 della Costituzione.

La questione è fondata.

Alla stregua della interpretazione adottata dai giudici remittenti, interpretazione che si uniforma — come si è visto — alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i termini previsti nell'art. 21, secondo comma, della legge n. 191 del 1975 valgono soltanto a statuire un obbligo per l'arruolato che ha usufruito del ritardo del servizio militare, quando il titolo del ritardo sia cessato; tale lettura è del resto suffragata dal tenore letterale della disposizione e dal contesto in cui essa è inserita.

Ciò posto, viene però a mancare nella disposizione in esame una previsione tassativa che circoscriva i limiti temporali entro i quali l'Amministrazione debba disporre la chiamata alle armi. Vero è che il potere dell'Amministrazione deve pur sempre essere esercitato nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di non manifesta illogicità, nonché secondo le regole della buona amministrazione, di guisa che colui che, dopo la cessazione del titolo al ritardo, venisse chiamato alle armi in tempi procrastinati in misura eccessiva potrebbe sempre ricorrere al giudice amministrativo onde ottenere l'annullamento dell'atto illegittimo dell'autorità; ma tale garanzia non può essere ritenuta idonea a soddisfare il dettato dell'art. 52, secondo comma, della Costituzione, rafforzato per giunta dal principio sancito nell'art. 23.

4.1. — Non vi è dubbio che il servizio militare, pur collegato al «sacro dovere della difesa della Patria» solennemente affermato nel primo comma dell'art. 52 (rispetto al quale ha tuttavia un'autonomia concettuale e istituzionale: v. sent. n. 164 del 1985), costituisce una prestazione personale, anzi la prestazione personale per eccellenza e la più gravosa che possa ammettersi in una società civile e democratica ed in uno Stato di diritto. La riserva di legge, in ordine alla sua previsione e regolamentazione, scaturisce quindi già dall'art. 23 della Costituzione che ha valore di principio fondamentale. Aggiungasi, ad escludere qualsivoglia incertezza, che il costituente ha voluto — con il secondo comma dell'art. 52 — espressamente circoscrivere l'obbligatorietà del servizio militare «nei limiti e modi stabiliti dalla legge», confermando così, ed in un certo senso estendendo, la riserva; ad ulteriore garanzia del cittadino, si è poi precisato che l'adempimento dell'obbligo militare non pregiudica la posizione di lavoro né l'esercizio dei diritti politici. È la legge quindi che, insieme con la durata e le altre caratteristiche del servizio militare, deve stabilire il momento in cui l'obbligato verrà chiamato alle armi: il cittadino ha bisogno di conoscere con certezza il periodo di vita in cui, sottratto alle sue normali occupazioni, o agli studi o comunque alla libera disponibilità del suo tempo e della sua persona, dovrà assolvere all'obbligo impostogli dalla Costituzione. Trattasi di un diritto che non può essere degradato ad interesse occasionalmente protetto in rapporto al dovere dell'Amministrazione di esercitare correttamente — secondo canoni di ragionevolezza, di imparzialità, di rispondenza ai fini da perseguire — un potere che, sia pure come estrema ipotesi, incontrerebbe soltanto il limite finale del compimento del quarantacinquesimo anno di età. Che debba essere la legge a determinare in modo tassativo lo spazio di tempo entro il quale il cittadino può essere chiamato ad assolvere il servizio di leva, è ulteriormente confermato dalla necessità di ridurre il più possibile gli effetti negativi che tale obbligo determina nella ricerca del lavoro, nella prosecuzione di studi postuniversitari, nell'avvio di attività professionali od autonome, nei rapporti familiari. Del resto l'art. 3 della legge n. 191 del 1975, che disciplina la chiamata delle classi di leva, rispetta puntualmente il precetto costituzionale, in quanto circoscrive tassativamente lo spazio di tempo entro il quale il Ministro per la difesa può ordinare la chiamata, fissandolo nell'anno in cui il giovane arruolato compie il diciannovesimo anno di età, con la possibilità «quando speciali circostanze lo esigano» di anticiparla o ritardarla di un anno.

L'art. 21, secondo comma, della citata legge deve pertanto essere ritenuto costituzionalmente illegittimo, in quanto, disciplinando la chiamata alle armi di coloro che hanno usufruito del ritardo dopo che ne sia cessato il titolo, omette di prevedere un termine tassativo entro il quale debba essere disposta la chiamata stessa, con conseguente indeterminatezza temporale dell'obbligo di prestare il servizio militare.

4.2. — Tuttavia, dalla riconosciuta incostituzionalità della norma in esame non può scaturire la conseguenza prospettata dai giudici *a quibus*. Questi richiedono sostanzialmente che il termine ivi previsto come cogente per coloro che hanno beneficiato del ritardo del servizio militare, una volta cessato il titolo di tale ritardo, sia esso stesso da considerare perentorio per l'Amministrazione che deve disporre la chiamata.

Ma si è visto che l'art. 3 della legge n. 191 del 1975 in ordine alla chiamata delle classi di leva prescrive che questa sia effettuata nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età, vale a dire in uno spazio di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno anzidetto. Accanto a questa prescrizione di carattere generale, lo stesso art. 3 conferisce al Ministro della difesa due facoltà: una straordinaria ed eccezionale, («quando speciali circostanze lo esigano»), di anticipare o ritardare di un anno la chiamata; un'altra, ordinaria, di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni. Di quest'ultima facoltà il Ministero si avvale normalmente per ragioni sia di bilancio, sia di organizzazione del servizio.

Sarebbe dunque una soluzione irragionevolmente difforme dalla disciplina prevista dalla legge in via generale, quella di circoscrivere lo spazio di tempo entro il quale il Ministro può disporre la chiamata di coloro che hanno beneficiato del ritardo nei termini estremamente ristretti previsti per l'obbligo dall'art. 21, secondo comma.

Il termine ultimo per l'Amministrazione va pertanto ricavato dalla disposizione generale dell'art. 3 della legge, va delimitato cioè nello spazio di un anno che, così come ordinariamente avviene, consente la chiamata per contingenti o scaglioni.

È ovvio che, laddove l'art. 3 identifica l'anno della chiamata delle classi in quello in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 21 l'anno non può che essere quello che decorre a partire dalla data di cessazione del titolo al ritardo. Non va invece estesa alla ipotesi suddetta la facoltà del Ministro di ritardare la chiamata di un anno oltre il termine prefissato, poiché trattasi, come si è visto, di una facoltà eccezionale subordinata all'esistenza di circostanze speciali ipotizzabili in relazione alla chiamata generale delle classi, ma non di coloro che hanno usufruito del ritardo.

4.3. — A tale soluzione la Corte perviene anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione indicato nelle ordinanze di rimessione.

Infatti, premesso che, in relazione all'obbligo del servizio militare ed alle garanzie relative che derivano dalla riserva di legge sancita dall'art. 52 della Costituzione, la posizione di coloro che beneficiano del ritardo è del tutto assimilabile a quella della generalità degli arruolati, costituirebbe disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una regolamentazione dei termini temporali utili per la chiamata alle armi diversa per coloro che hanno usufruito del ritardo nei confronti di coloro che rispondono alla chiamata della loro classe di appartenenza. Tale contrasto sussisterebbe, ove la norma impugnata non venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto gli arruolati che hanno beneficiato del ritardo sarebbero sottoposti all'obbligo del servizio senza la garanzia della tassativa previsione dei limiti di tempo entro i quali può esser disposta la chiamata; ma sarebbe parimenti un ingiustificato trattamento di favore quello di prevedere per i medesimi un limite più ristretto rispetto a quello generale stabilito per la chiamata delle classi.

5. — Resta assorbito il profilo di censura relativo all'art. 97 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 42

Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Assegni familiari - Figlio lavoratore di genitori disoccupati senza indennità - Negazione della qualifica di capo famiglia con diritto agli assegni per fratelli o sorelle a carico - Irrazionalità della norma - Illegittimità costituzionale.****(D.P.R. 30 maggio 1970, n. 797, art. 3, secondo comma, lett. a).****(Cost., artt. 3, 31 e 38).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lettera *a*, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Veroni Davide e l'INPS, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Veroni Davide e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Veroni Davide, Giuseppe Li Marzi per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Veroni Dante chiedeva al Pretore di Reggio Emilia di dichiarare, nei confronti dell'INPS, il suo diritto agli assegni familiari per due fratelli minori conviventi, essendo i genitori disoccupati senza la relativa indennità.

Il Pretore rigettava la domanda e l'attore appellava al Tribunale locale. Questi, con ordinanza del 6 giugno 1989, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. *a*), del d.P.R. n. 797 del 1955 il quale esclude dalla qualifica di capo famiglia e dal diritto agli assegni familiari il fratello lavoratore che abbia a carico fratelli o sorelle minori nella ipotesi in cui entrambi i genitori siano disoccupati senza indennità di disoccupazione.

Secondo il giudice remittente sarebbero violati: *a*) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si determina tra la disciplina dello stato di abbandono, che comporta il diritto agli assegni familiari, e lo stato di disoccupazione senza indennità che lo esclude, tanto più che, in entrambi i casi, il minore non è più economicamente assistito dai genitori e l'obbligo si trasferisce al fratello che lavora; *b*) l'art. 31 della Costituzione, che sancisce la tutela della famiglia, per cui il legislatore deve disporre le opportune provvidenze, tra cui gli assegni in esame; *c*) l'art. 38 della Costituzione, che impone la tutela dei cittadini inabili al lavoro, disoccupati e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti la parte privata e l'INPS; è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1 — La parte privata ha svolto argomentazioni analoghe a quelle del giudice remittente.

2.2 — L'INPS e l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione, hanno rilevato che non sussiste la denunciata disparità di trattamento essendo le due situazioni poste a confronto del tutto disomogenee e che rientra nella discrezionalità del legislatore l'apprezzamento delle condizioni del trattamento previdenziale, la cui valutazione, peraltro, pone un problema di politica legislativa e non di costituzionalità.

L'INPS, inoltre, ha ricordato che a favore del lavoratore disoccupato sono previste altre forme di tutela previdenziale (art. 6, legge n. 1115 del 1968); che il precetto dell'art. 31 della Costituzione non può condurre ad una dilatazione dei caratteri propri degli assegni familiari, che sono diretti alla tutela dei lavoratori, e che per l'attuazione del principio della tutela della disoccupazione non può pretendersi il trasferimento su altri soggetti delle provvidenze che si vogliono attribuire ai disoccupati.

3. — Nell'imminenza dell'udienza la parte privata ha presentato memoria con cui ha osservato che gli assegni familiari consentono al fratello maggiore che lavora l'attuazione della funzione alimentare nei confronti dei fratelli minori nel caso che i genitori, non per loro volontà, non possano adempiervi. Ha richiamato anche la sentenza n. 291 del 1984, con la quale si è dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 8 dello stesso d.P.R. n. 797 del 1955, nella parte in cui non sono assimilati la morte e l'abbandono del padre per il conseguente trasferimento della qualifica di capo famiglia.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Reggio Emilia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 1970, n. 797, il quale, negando la qualifica di capo famiglia, con il diritto agli assegni familiari per fratelli o sorelle a carico, al figlio lavoratore di genitori disoccupati senza indennità, violerebbe:

a) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento di tale situazione rispetto a quella analoga dell'abbandono da parte del genitore, considerata, invece, idonea all'attribuzione del diritto in favore dei suddetti soggetti;

b) l'art. 31 della Costituzione, perchè la censurata esclusione del diritto in parola nella ipotesi considerata si risolve in una insufficiente tutela della famiglia;

c) l'art. 38 della Costituzione, in quanto verrebbero meno i mezzi di sussistenza in danno di soggetti privi di redditi propri e non in condizione di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.

2. — La questione è fondata.

Gli assegni familiari costituiscono una prestazione previdenziale di carattere patrimoniale e, siccome si aggiungono alla retribuzione, hanno funzione economica retributiva. Si fondano sull'impegno assunto dallo Stato di agevolare, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (art. 31 della Costituzione).

Essi, in base alla norma censurata, sono corrisposti, tra gli altri, anche a favore di fratelli o sorelle minori che sono a carico del fratello maggiore che lavora, quando si verifica la materiale impossibilità a provvedere al loro mantenimento da parte delle persone che vi sono tenute in via principale (padre e madre); in tali casi il fratello che lavora diventa capo famiglia.

Secondo la disposizione censurata, la detta impossibilità deriva o dalla morte o dalla invalidità permanente o dall'abbandono del padre: non è considerato lo stato di disoccupazione involontaria di quest'ultimo, senza la relativa indennità, mentre esso è previsto, tra le altre circostanze di fatto, ai fini dell'attribuzione del diritto agli assegni alla madre.

Tale disciplina normativa crea effettivamente una irrazionale disparità di trattamento specialmente tra due ipotesi: dell'abbandono e della disoccupazione. Esse sono sostanzialmente omogenee in quanto producono entrambe situazioni di bisogno per alcuni dei figli minori, accentuate dalla mancata previsione del diritto agli assegni familiari a favore del fratello maggiore che lavora. Contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS e dall'Avvocatura Generale dello Stato, trattasi di situazioni temporanee e reversibili. Invero, il padre può tornare in seno alla famiglia così come può tornare ad occuparsi, facendo cessare lo stato di disoccupazione ed il titolo alla percezione degli assegni familiari per il figlio maggiorenne che lavora.

Né sussistono altri rimedi allo stato di disoccupazione, che dovrebbero impedire, secondo l'INPS, la erogazione degli assegni familiari, in quanto, nella specie, secondo il giudice remittente, il padre e la madre disoccupati non percepiscono né indennità né assegni di disoccupazione.

2.1 — Risultano, altresì, violati gli artt. 31 e 38 della Costituzione in quanto, per i fratelli maggiorenni lavoratori con genitori disoccupati senza indennità o assegno di disoccupazione, viene meno quel trattamento previdenziale (gli assegni familiari) che, come si è già detto, costituisce una delle provvidenze che lo Stato eroga in osservanza degli invocati precetti costituzionali per la tutela della famiglia e dell'attuazione dei suoi compiti. Tanto più gravi sono le conseguenze della disposizione impugnata in quanto le persone escluse dalla percezione degli assegni familiari sono tenute per legge (artt. 433 e 441 del codice civile) al mantenimento dei propri familiari che versano in stato di bisogno (nella specie, fratelli e sorelle minori).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale del l'art. 3, secondo comma, lett. a) del d.P.R. 30 maggio 1970, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari) nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0117

N. 43

Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rifiuti - Accumolo temporaneo e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Smaltimento periodico - Obbligo dell'autorizzazione regionale - Esonero - Trattamento sanzionatorio penale - Arbitrarietà di distinzioni entro il sistema di scelte sanzionatorie - Richiamo alle sentenze nn. 179/1976, 370/1989 e 79/1977 - Potere punitivo - Prerogativa della sola legislazione statale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 61, ultimo comma).

(Cost., artt. 117 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge regionale del Veneto del 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Pagnoni Albano, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 22 luglio 1989 dal Pretore di Verona — Sezione distaccata di Caprino Veronese nel procedimento penale a carico di Grimaldi Corrado ed altro, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Vicenza, nel corso del procedimento penale a carico di Pagnoni Albano, imputato della contravvenzione di cui all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza del 22 febbraio 1989 (R.O. n. 419 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge della Regione Veneto n. 33 del 16 aprile 1985, nella parte in cui esclude la necessità dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lett. d), del d.P.R. n. 915 del 1985, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento, «come tali soggetti solo a periodico smaltimento, secondo le direttive della Giunta regionale» da emanarsi entro un anno dalla legge.

La esclusione dell'autorizzazione sarebbe confermata nel punto 7.2.1. della circolare n. 35 della stessa Regione veneta del 4 giugno 1986 e dall'allegato n. 2 alla stessa.

1.1 — Il giudice remittente ha osservato che la fase dell'accumulo provvisorio è in realtà lo stoccaggio provvisorio di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, per il quale è richiesta l'autorizzazione, sicché la detta disposizione regionale contrasta con i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale (artt. 6 e 16 del d.P.R. n. 915 del 1982) e incide altresì sulla norma penale di cui all'art. 26 dello stesso decreto, onde la violazione degli artt. 117 e 25 della Costituzione.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Veneto, il quale ha osservato che la fase della momentanea detenzione dei rifiuti è estranea alla sequenza delle fasi per le quali l'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982 richiede l'autorizzazione regionale; che essa non può confondersi con lo stoccaggio provvisorio, che presuppone l'accumulo del materiale in un apposito sito, si colloca dopo la fase della raccolta e del trasporto e si traduce in una operazione anche spazialmente effettuata al di fuori delle aziende produttrici, secondo quanto risulta altresì dalla deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato d.P.R. n. 915 del 1982.

Ha anche rilevato che la norma statale pone solo dei principi generali in tema di rifiuti e non contiene una dettagliata regolamentazione delle forme gestionali di essa, anche perché altrimenti risulterebbe lesa la sfera dell'autonomia regionale, posto che lo smaltimento dei rifiuti rientra nella competenza regionale, essendo ricompreso nella materia dell'urbanistica e dei lavori pubblici (art. 117 della Costituzione).

3. — Anche il Pretore di Verona, sede distaccata di Caprino Veronese, nel corso del procedimento penale a carico di Grimaldi Corrado e Giardi Italo Mario, imputati del reato di cui agli artt. 110 del codice penale e 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 per aver tenuto, senza autorizzazione, in stoccaggio provvisorio, presso lo stabilimento cui erano addetti, rifiuti tossico-nocivi provenienti da lavorazioni industriali, con ordinanza del 22 luglio 1989 (R.O. n. 477 del 1989), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge della Regione Veneto n. 33 del 1985 in riferimento agli artt. 116 (*recte*: 117) e 25 della Costituzione.

Ha rilevato anzitutto la impossibilità di distinguere l'accumulo temporaneo dallo stoccaggio provvisorio, e ha poi osservato che non può ravvisarsi differenza fra l'ipotesi in cui lo stoccaggio avvenga nello stabilimento e quella in cui si effettui presso terzi ed inoltre che, essendo previste dalla legge statale sanzioni penali in caso di mancanza di autorizzazione, la disposizione regionale che non richiede l'autorizzazione interferisce con la disciplina sanzionatoria ed esorbita dai limiti della competenza regionale (sentenze della Corte costituzionale nn. 79 del 1977, 179 del 1986, 370 del 1989).

3.1 — Nel giudizio non si sono costituite parti né vi sono stati interventi.

4. — Entrambe le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Considerato in diritto

1. — I due giudizi, siccome propongono identica questione, possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza per evidenti ragioni di connessione.

1.1 — La questione è fondata.

La disposizione regionale censurata esonera dall'obbligo dell'autorizzazione, imposto dall'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1985 e sanzionato penalmente dall'art. 26 dello stesso d.P.R., l'accumulo temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi presso lo stabilimento che li produce o presso terzi e lo assoggetta solo a periodico smaltimento secondo le direttive della Giunta regionale nel presupposto che esso sia una fase diversa dallo stoccaggio provvisorio per cui è richiesta la predetta autorizzazione.

I giudici remittenti, interpretando le disposizioni in esame, hanno escluso la sussistenza della differenza tra le due fasi e hanno ricompreso anche l'accumulo temporaneo nello stoccaggio provvisorio.

Conseguentemente, per effetto della compiuta interpretazione, la disposizione regionale censurata viola i precetti degli artt. 117 e 25 della Costituzione, secondo quanto già ritenuto da questa Corte (sentenza n. 370 del 1989).

Si ribadisce che entro il sistema di scelte sanzionatorie non possono introdursi arbitrarie distinzioni, perchè si sconvolgerebbe la complessiva logica della legge, diretta ad attuare direttive C.E.E. con uniformi trattamenti in tutto il territorio nazionale (cfr. anche sentenza n. 179 del 1976).

La potestà legislativa regionale «è destinata a cedere all'intervento legislativo statale ispirato a criteri di omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il territorio nazionale con specifiche norme che riguardano anche i risvolti penali del problema ed aventi comunque lo spessore di leggi attuative di obblighi contrattati in sede comunitaria» (sent. n. 370 del 1989).

Inoltre, va riaffermato (sent. n. 79 del 1977) che la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le Regioni non hanno la possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia. Non possono, cioè, interferire negativamente con le norme penali statali disciplinando e considerando lecita un'attività che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente.

Pertanto, la disposizione impugnata deve essere ritenuta costituzionalmente illegittima perchè contrasta con le disposizioni degli artt. 16, primo comma, e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, producendo anche una non consentita differenziazione della disciplina penale statale della fattispecie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi; dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge regionale del Veneto del 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0118

N. 44

Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Minori - Requisito della differenza di età tra minore adottando ed adottante di almeno diciotto anni - Necessità di evitare difficoltà al consolidamento dell'unità familiare - Impossibilità del giudice di ridurre l'intervallo di età per validi motivi in ordine al valore etico-sociale e costituzionale dell'unità della famiglia - Illegittimità costituzionale.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, quinto comma, lett. b), primo comma).

(Cost., artt. 3 e 30, primo, secondo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente -

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1989 dalla Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, sul ricorso proposto da Dal Colle Franco, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Dal Colle Franco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avv. Ezio Adami per Dal Colle Franco e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il 28 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui subordina la possibilità di adottare un minore alla condizione che l'adottante abbia un'età di almeno diciotto anni maggiore, anziché di sedici, «come è stabilito invece per il riconoscimento di paternità e maternità *ex art. 250 c.c.* e per la legittimazione *ex art. 284 c.c.*».

Il giudice *a quo* ravvisa nella predetta limitazione una discriminazione in danno del minore adottando rispetto al minore che debba essere riconosciuto o legittimato dal genitore che abbia compiuto sedici anni. E ritiene che la differenza di sedici anni anche per i «casi particolari», contemplati dalla norma denunziata, non solo risponderebbe ad un criterio biologico, ma varrebbe anche a garantire un'applicazione più estesa della norma in linea con l'evoluzione del costume, segnatamente nel caso in cui il minore adottando sia figlio dell'altro coniuge, come nella specie.

A ciò si aggiunga — osserva il giudice *a quo* — che nel sottosistema costituito dai capi I e II del titolo IV (artt. 44-57) della legge n. 183 del 1984 l'adottante non deve esprimere un convincimento che richieda quella maturità che deve avere chi scelga d'accordo col coniuge di voler intraprendere l'adozione legittimante di un minore ai sensi dell'art. 22 della legge n. 183 del 1984.

Il giudice *a quo* ricorda infine come questa Corte, nella sentenza n. 183 del 10 febbraio 1988, abbia sostenuto che il motivo che condizionò il legislatore del 1983 a fissare il divario di età fra adottanti e adottando nel minimo di diciotto anni e nel massimo di quaranta fu dettato dalla necessità di adeguare la legislazione in materia di adozione agli artt. 7, numero 1, e 8, numero 3, della Convenzione di Strasburgo.

2. — Si è costituita la parte privata aderendo alle argomentazioni del giudice rimettente e depositando altresì, nell'imminenza dell'udienza, una memoria in cui si osserva come il legislatore da un lato, consentendo ai genitori sedicenni di riconoscere e legittimare il figlio naturale, abbia riconosciuto la loro idoneità fisiologica alla procreazione, dall'altro contraddittoriamente non abbia ritenuto tale scarto di anni sufficiente a consentire al minore l'attribuzione di uno *status* familiare. Secondo la difesa, i principi del *favor minoris* e della parificazione della filiazione adottiva a quella naturale consentono di verificare l'irrazionalità della norma impugnata, che violerebbe l'art. 3 della Costituzione «per manifesta diversità di regolamentazione di ipotesi analoghe».

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato la quale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza, osservando come il giudice *a quo* abbia posto a raffronto situazioni non omogenee ed abbia altresì confuso la differenza minima di età tra adottante ed adottando con l'età minima necessaria per avere la capacità di riconoscere il proprio figlio o di richiedere la legittimazione.

Considerato in diritto

1. — La Sezione per i minorenni della Corte d'appello di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in relazione agli artt. 3 e 30, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione «nella parte in cui prevede per colui che voglia adottare un minore la differenza minima di età di diciotto anni anziché sedici, come è stabilito invece per il riconoscimento di paternità e maternità *ex art. 250 c.c.* e per la legittimazione *ex art. 284 c.c.*».

2. — Non sono invocabili i *tertia comparationis* di cui agli artt. 250 e 284 del codice civile, in quanto regolano situazioni non omogenee, con la conseguenza che su di essi non può argomentarsi violazione del principio di eguaglianza contenuto nel precetto dell'art. 3 della Costituzione.

Non è sufficiente infatti che la norma impugnata e quelle richiamate a confronto abbiano a denominatore comune l'acquisto di uno *status* familiare di filiazione riconosciuta, legittimata, adottiva. Le tre norme sono ispirate ciascuna da una peculiare *ratio*, e le due, artt. 250 e 284 del codice civile, che richiedono il compimento del sedicesimo anno d'età per i genitori che intendono procedere al riconoscimento o alla legittimazione della prole naturale, stabiliscono un dato temporale iniziale concettualmente non assimilabile al dato temporale di distanza quale quello di diciotto anni richiesto dalla norma impugnata come differenza d'età tra adottante e adottando.

L'impostazione erronea del rapporto tra soglia minima d'età per il riconoscimento o per la legittimazione della prole generata e distanza d'età tra adottante e adottando deriva da una non corretta quanto tradizionale interpretazione del criterio «*adoptio imitatur naturam*». Tale criterio, innanzi tutto, non assume la consistenza di un principio giuridico, per cui l'istituto dell'adozione debba essere regolato come *species* artificiale della filiazione e modellarsi, al pari di questa, sugli stessi presupposti di natura, tra i quali la maturità fisiologica alla generazione.

La formula riflette piuttosto una esigenza etico-sociale avvertita già prima del diritto giustiniano, che l'adottivo non fosse più anziano dell'adottante, così come il figlio generato non può esserlo per natura rispetto al proprio padre. E tuttavia, che non si trattasse di una regola di diritto, lo prova il dibattito interno al diritto romano classico se l'adottante potesse essere più giovane dell'adottando, come è attestato essere alcune volte realmente accaduto. È Giustiniano ad imporre la regola che l'età dell'adottante preceda di almeno diciotto anni quella dell'adottando. E siffatta regola, attraverso il diritto comune, ha raggiunto le legislazioni moderne.

L'indicazione giustiniana dei diciotto anni come *plena pubertas* non ha alcun riferimento biologico, intesa com'è ad utilizzare una mera *analogia nominis* per definire un intervallo temporale più esteso dei quattordici anni richiesti per la pubertà.

La fissazione della distanza d'età in diciotto anni deve intendersi storicamente dettata da ragioni di opportunità sociale ponderate dal legislatore senza giustificazioni naturalistiche esterne alla sua volontà.

3. — Il legislatore italiano ha recepito dal Codice sardo del 1838, art. 188, l'intervallo dei diciotto anni nel codice civile del 1865, art. 202, e in quello del 1942, art. 291. In quest'ultimo, la possibilità di deroga («Quando eccezionali circostanze lo consigliano, la Corte d'appello può autorizzare la adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di anni quaranta e se la differenza di età tra l'adottante e l'adottando è di almeno sedici anni») non era prevista dal Progetto e nella Relazione del Guardasigilli Grandi fu giustificata sia perché rimesso alla Corte d'appello «il valutare le circostanze del caso» sia perché «la differenza minima di sedici anni salva sempre il tradizionale principio: *adoptio imitatur naturam*».

La legge n. 431 del 1967, art. 1, sull'adozione speciale, ripristinava la differenza d'età di diciotto anni («Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare la adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente [scil. diciotto anni]»).

La legge n. 184 del 1983, nel riordinare e innovare organicamente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, stabilisce all'art. 6, secondo comma: «L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando».

Si tratta qui dell'adozione cosiddetta «legittimante», destinata a dare ai minori in stato di abbandono una famiglia degli affetti sostitutiva di quella del sangue. Come ha già rilevato questa Corte, «il legislatore italiano, che nel codice civile si era limitato alla regola romana, nella legge del 1983, stabilendo la distanza minima di età, che coincide oggi con gli anni della maggiore età, si adegua alla Convenzione europea: infatti ex art. 84 del codice civile, la capacità matrimoniale si acquista con la maggiore età, cioè a 18 anni. Se si calcolano i tre anni di matrimonio richiesti ex art. 6, primo comma, della legge n. 184 del 1983 perché i coniugi possano adottare, si raggiunge il limite minimo dei 21 anni stabilito dall'art. 7, n. 1, della Convenzione di Strasburgo.

«Il limite massimo stabilito in 40 anni — 5 in più rispetto ai 35 della Convenzione europea — è dovuto alla elevazione dell'età degli adottabili da 8 anni della legge del 1967 ai 18 della legge del 1983.

«La diminuzione del minimo da 20 a 18 e del massimo da 45 a 40 ha la funzione di offrire al minore genitori adottivi giovani, in modo che il modello della famiglia degli affetti sia non dissimile nel divario generazionale da quello della famiglia del sangue» (sentenza n. 183 del 1988).

Il criterio «*adoptio imitatur naturam*» liberato da vincolanti riferimenti biologici e opportunamente collegato con usi sociali, trova la sua traduzione moderna nell'art. 8, numero 3, della Convenzione di Strasburgo: «En règle générale, l'autorité compétente ne considèrera pas comme remplies les conditions précitées si la différence d'âge entre l'adoptant et l'enfant est inférieure à celle qui sépare ordinairement les parents de leur enfants».

Nel contesto della stessa legge n. 184 del 1983, per i casi particolari sussunti nel titolo IV è richiesta ancora una volta la distanza d'età di diciotto anni (art. 44, quinto comma: «In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare»).

Il ricorrere del dato temporale dei diciotto anni nella tradizione legislativa italiana, la lungamente meditata elaborazione della vigente legge n. 184 del 1983, nonché la considerazione storicamente innanzi dimostrata che il termine diciottennale è frutto di ponderazione del legislatore senza immediato riferimento naturalistico che valga ricerca di giustificazione esterna alla *voluntas legis*, fanno sì che l'art. 3 della Costituzione, come non risulta valido ai fini della individuazione di lesione del principio di eguaglianza, non lo è del pari per fondare una valutazione di non ragionevolezza.

4. — La questione è, invece, fondata con riferimento all'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione, nel valore complessivo espresso, che è quello dell'unità della famiglia. La particolare specie di adozione prevista *sub b)*, dal primo comma dell'art. 44 — il coniuge che adotta il minore figlio anche adottivo dell'altro coniuge — è ispirata al fine di consolidare l'unità familiare. Senza lo strumento adozionale così impiegato, malgrado la coppia genitoriale sia legata nel matrimonio, la prole riconosciuta o adottata da uno dei coniugi resterebbe estranea all'altro coniuge, non porterebbe il cognome dei fratelli uterini generati in costanza di matrimonio, vivrebbe, anche in una forte coesione affettiva, il disagio sociale della manifesta diversità di origine con possibili disarmonie nella formazione psicologica e morale. Il ricorso all'adozione ex art. 44, primo comma, lett. *b)*, evitando le conseguenze dello scenario descritto, agevola una più compiuta unione della coppia e della prole.

Se però il non raggiunto divario d'età dei diciotto anni tra il coniuge adottante e il minore adottando fosse considerato in ogni caso inderogabile, la realizzazione del valore costituzionale dell'unità della famiglia potrebbe risultarne compromessa. Affinché la norma impugnata non risulti in contrasto con l'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione, limitatamente all'ipotesi di cui alla lett. *b)*, dell'art. 44, primo comma, della legge n. 184 del 1983, il giudice competente, previo attento e severo esame delle circostanze del caso, al fine di corrispondere all'indicato preminente valore etico-sociale inscritto in Costituzione, può accordare una ragionevole riduzione del termine diciottennale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 49

Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Condominio - Delibere dell'assemblea - Impugnazioni - Termine di trenta giorni - Mancata applicazione dell'istituto processuale della sospensione dei termini per il periodo feriale - Necessità di salvaguardare il diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.****(Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1).****(Cost., art. 24).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Paglialonga Cosimo ed altri e il Condominio Via Ventotene, 51 Genova, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni condomini per la impugnazione di una delibera assembleare, l'adito Tribunale di Genova, con ordinanza del 9 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 («Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale»), nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di 30 giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 1137 del codice civile, in tema di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale.

Il giudice *a quo* ha, in primo luogo, affermato la rilevanza della proposta questione, dal momento che «la somma dei lassi temporali intercorrenti tra il 7 luglio 1987 (data della deliberazione impugnata) ed il 1° agosto 1987 (inizio del periodo feriale) nonché tra il 15 settembre 1987 (fine del periodo feriale) ed il 18 settembre 1987 (data di proposizione dell'impugnazione) non raggiunge i trenta giorni» indicati nell'art. 1137 del codice civile, sicché la risoluzione della predetta questione si palesa decisiva nella fattispecie, nella quale la impugnativa degli attori — in quanto diretta avverso una delibera assembleare approvativa del rendiconto annuale e della ripartizione delle spese tra i condomini — deve ritenersi pacificamente soggetta al predetto termine decadenziale.

Lo stesso giudice rimettente non contesta la natura sostanziale (quale ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione) del termine previsto dal citato art. 1137, ultimo comma, del codice civile, ma ne sottolinea la contestuale valenza processuale. E partendo da tale presupposto ed evidenziato, altresì, che la norma impugnata sembra riferirsi soltanto «ai termini di origine e carattere esclusivamente processuale», di modo che la semplice interpretazione della norma medesima non consentirebbe di fare applicazione, nel giudizio *a quo*, dell'istituto della sospensione, motiva l'esigenza di un intervento «additivo» di questa Corte, alla luce anche delle precedenti sentenze nn. 40 del 1985 e 255 del 1987.

2. — Nessuno si è costituito nel presente giudizio, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Genova dubita, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione dei termini processuali si applichi anche a quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 del codice civile per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale.

2. — La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 40 del 1985 e n. 255 del 1987) ha già in altre occasioni censurato l'illegittimità costituzionale della disposizione ora denunciata, nella parte in cui non prevedeva anche la sospensione dei termini per agire in giudizio quando essi fossero stabiliti, a pena di decadenza, da norme di carattere sostanziale.

In tali occasioni la Corte ha rilevato come la sospensione di detti termini per il periodo feriale si imponga, quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto.

Tale principio deve ritenersi applicabile al caso in esame che riguarda la previsione dell'art. 1137 del codice civile, il quale fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni per l'impugnativa delle delibere dell'assemblea condominiale. La brevità di tale termine rende particolarmente difficile, a colui che intenda esercitare il proprio diritto di impugnativa delle suddette delibere, di munirsi della necessaria difesa tecnica quando detto termine cada nel periodo feriale, proprio perché, come è stato precisato (sent. n. 255 del 1987 cit.) «l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali» e, quindi, ove la sospensione in parola non fosse estesa anche a detta ipotesi, ne risulterebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Poiché non si ravvisano preminenti ragioni a tutela di altri valori costituzionali, che impongano la rigorosa osservanza del suddetto termine, ricorre anche nel caso in esame la medesima *ratio* che ha indotto il legislatore ad introdurre con la norma denunciata la sospensione dei termini processuali e, poiché il giudice *a quo* non ritiene che l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 possa essere interpretato nel senso di comprendervi anche il termine previsto dall'art. 1137 del codice civile, la prima disposizione deve dichiararsi costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede la sospensione, durante il periodo feriale, del suddetto termine.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 50

Sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Invalidi psichici civili - Avviamento al lavoro - Esclusione dal collocamento obbligatorio - Disparità di trattamento rispetto ai colpiti da invalidità fisica - Necessità di valutazione tecnica della capacità lavorativa per un proficuo impiego - Illegittimità costituzionale.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482).

(Cost., art. 3).

Lavoro - Invalidi psichici civili - Avviamento al lavoro - Esclusione dal collocamento obbligatorio - Accertamenti medici - Valutazione delle capacità lavorative - Esclusione per i minorati psichici da parte di un collegio sanitario eventualmente integrato da componente specialista in discipline neurologiche o psichiatriche - Necessità di porre rimedio al vuoto legislativo in materia - Illegittimità costituzionale.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 20).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge, promossi con ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Milano, il 16 e il 24 febbraio 1989 dal Pretore di Bologna e il 1° marzo 1989 (nn. 2 ordinanze) della Corte di cassazione, iscritte rispettivamente ai nn. 236, 237, 313, 314, 484 e 485 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ai nn. 20, 21 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione della Ditta Marzocchi S.p.A., di Ricchi Alessandro, della S.r.l. Weber e della S.p.A. Società Generale Supermercati, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv.to Franco Agostini per Ricchi Alessandro e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con due ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988 (R.O. n. 236 e n. 237 del 1989) il Tribunale di Milano, nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra S.p.A. Rohm e Haas Italia e Amodeo Massimo e tra S.r.l. Zenith e Broglio Stefano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici dalla propria tutela ove invece «si tengano presenti gli artt. 1, 2, 3, della stessa legge e le norme si leggano in connessione tra loro».

La disparità di trattamento dunque, e senza giustificato motivo, si verifica in quanto nessuna considerazione politica può valere a fondare razionalmente l'esclusione degli invalidi civili psichici dalla avviabilità al lavoro in presenza di un sistema legislativo che, in via generale, la ammette se trattasi di invalidi di guerra, del lavoro o di servizio.

Con altre due ordinanze emesse in data 16 e 24 febbraio 1989 (R.O. n. 313 e n. 314) il Pretore di Bologna, nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Naldi Pietro e Ditta Marzocchi S.p.a. e tra Ricchi Alessandro e Ditta Weber s.r.l., ha sollevato identica questione, in riferimento anche agli artt. 4 e 35 della Costituzione.

Con due ordinanze emesse entrambe il 1° marzo 1989 (R.O. n. 484 e n. 485) la Corte di Cassazione, nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Pirro Vittorio e S.p.A. Soc. Generale Supermercati e S.p.A. Borghi Trasporti Spedizioni e Paparella Vito, ha sollevato questione di legittimità del già citato art. 5, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, ravvisandosi invalidi civili, agli effetti della disciplina sulle assunzioni obbligatorie, soltanto coloro che sono affetti da minorazione fisica, esclude dall'ambito della sua applicazione gli invalidi affetti da minorazione di natura psichica, pur prevedendo (anche alla stregua delle leggi speciali che disciplinano diverse categorie di invalidi) l'avviamento obbligatorio di invalidi, affetti dalla stessa malattia psichica, ma appartenenti a categorie diverse (invalidi di guerra, per lavoro o per servizio).

Richiamate le argomentazioni di cui a precedenti sentenze della Corte costituzionale, le ordinanze della Cassazione rilevano che «s'impone la necessità di una tempestiva pronuncia risolutiva che ponga rimedio al «vuoto» legislativo riscontrato, non ancora colmato dall'intervento del legislatore, ai fini della predisposizione di una appropriata normativa che disciplini, in modo organico ed articolato, l'avviamento obbligatorio anche degli invalidi affetti da minorazione psichica, onde consentire a costoro un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, osservate certe cautele ed in ambienti particolarmente protetti nell'esercizio di mansioni comunque compatibili con la natura e con il grado della loro minorazione».

Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 313 si sono costituiti per la Ditta Marzocchi S.p.a. gli avvocati Giuseppe Camorani Scarpa e Dante Fedeli chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile perchè già decisa, ovvero non fondata nel merito.

Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 314 si è costituito per il sig. Ricchi l'avv. Franco Agostini, concludendo che la norma impugnata venga dichiarata illegittima, mentre per la società Weber si è costituito l'avv. Mattia Persiani, con richiesta di una declaratoria di infondatezza.

Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 484 si è costituito l'avv. Giancarlo Pezzano sostenendo che la presunta disparità di trattamento fra diverse categorie di invalidi psichici non esiste in quanto il collocamento obbligatorio è escluso per tutti i portatori di handicap psichico, ancorchè appartenenti alle categorie di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 482 del 1968. Chiede pertanto che venga dichiarata infondata la questione.

In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità ovvero, nel merito, di infondatezza.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze sollevano identica questione di legittimità costituzionale; i relativi giudizi vanno riuniti, pertanto, ai fini di un'unica pronuncia.

2. — L'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), considera invalidi civili, ai fini delle relative provvidenze, «coloro che siano affetti da minorazioni fisiche», restando così esclusi dai benefici gli affetti da minorazioni di natura psichica.

Tale esclusione dall'ambito della normativa è contrastata dai giudici *a quibus* per assunto contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione.

3.1. — La questione è fondata.

Occorre premettere che la Corte, chiamata in passato a pronunciarsi in materia, ebbe già a riconoscere - le ordinanze di rimessione lo ricordano - come non siano ammissibili esclusioni e limitazioni confliggenti con l'art. 3 Cost., poichè determinano una posizione deteriore nei confronti degli affetti da minorazione psichica rispetto ai colpiti da invalidità fisica. Tuttavia, fu considerato che le valutazioni che ne conseguono avrebbero richiesto, per la varietà degli insorgenti casi concreti, una serie di previsioni articolate: talchè a una siffatta normativa organica avrebbe dovuto provvedersi a cura del legislatore. Alla specifica attenzione del Parlamento veniva sottoposta pertanto e ripetutamente l'urgenza dell'approntamento, nei descritti sensi, di una idonea compiuta disciplina.

In prosieguo, la Corte ebbe ancora a confermare le esigenze di cui trattasi, con esplicita avvertenza che gli eminenti valori in gioco non avrebbero potuto ulteriormente esimerla da una rigorosa diretta applicazione dei precetti costituzionali (sentenze n. 52 del 1985 e n. 1088 del 1988; ord. n. 951 del 1988).

3.2. — Allo stato, è da confermarsi il pressante invito a che il Parlamento possa sollecitamente apprestare una completa normativa in tema di avviamento al lavoro dei soggetti invalidi, per la cui revisione risultano già prodotte alle Camere svariate proposte; tuttavia, la Corte non può ulteriormente indugiare in quegli improcrastinabili interventi, atti - coerentemente alle sue pregresse affermazioni - ad assicurare nell'area, con immediatezza, il rispetto dei precetti e delle relative garanzie costituzionali.

Si è già rilevato, infatti, come sul piano proprio costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili esclusioni e limitazioni volte a relegare in situazioni di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti, hanno all'incontro pieno diritto di inserirsi capacemente nel mondo del lavoro, spettando alla Repubblica l'impegno di promuovere ogni prevedibile condizione organizzativa per rendere effettivo l'esercizio di un tale diritto.

4. — Quanto premesso impone, adunque, di fissare nei descritti sensi il dato normativo in esame (art. 5 legge n. 482). Conseguentemente, sarà compito specifico degli accertamenti (previsti dal successivo art. 20) determinare in concreto, in base cioè al grado di percezione dei dati di realtà, l'idoneità o meno a proficuo impiego dei soggetti incisi da distorsioni della sfera psichica: le condizioni, cioè, di compatibilità delle mansioni, nel reciproco intreccio dei fattori soggettivi e oggettivi che allo svolgimento di una specifica attività lavorativa ineriscono. In tali termini va perciò modificato l'art. 20, prescrivendo, altresì, la integrazione del Collegio sanitario, ivi previsto, con uno specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili;

Dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non prevede anche i minorati psichici, agli effetti della valutazione concreta di compatibilità dello stato del soggetto con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da disporsi a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 63

Sentenza 18 gennaio-2 febbraio 1990

Giudizio di ammissibilità di referendum popolare.**Costituzione della Repubblica italiana - Referendum - Caccia - Mezzi e specie cacciabili - Associazioni venatorie - Riconoscimento - Proprietà dei fondi - Accesso per l'esercizio delle attività venatorie - Ammissibilità.****(Legge 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 2, 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale delle seguenti norme:

1) legge 27 dicembre 1977 n. 968 «Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia» limitatamente a: art. 2, limitatamente alle parole «ai sensi del successivo art. 12»; art. 3, secondo comma, «È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge»; articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; art. 11, secondo comma, «È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sottospecificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); calandro (*Anthus campestris*); prispolone (*Anthus trivialis*); merlo (*Turdus merula*); 2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di febbraio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); storno (*Sturnus vulgaris*); porciglione (*Rallus aquaticus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquetula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Capella gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymocryptes minimus*); chiurlo (*Numenius arquata*); pittima minore (*Limosa lapponica*); pettegola (*Tringa totanus*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe (*Vulpes vulpes*); piviore (*Charadrius apricarius*); combattente (*Philomachus pugnax*); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); lepre bianca (*Lepus timidus*); camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); coturnice (*Alectoris graeca*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); pispola (*Anthus pratensis*); peppola (*Fringilla montifringilla*); frosone (*Coccothraustes coccothraustes*); strillozzo (*Emberiza calandra*); colino della virginia; verdone (*Chloris chloris*); fanello (*Carduelis cannabina*); spioncello (*Anthus spinoletta*); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*); 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (*Galerida cristata*); tottavilla (*Lullula arborea*); allodola (*Alauda arvensis*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); taccola (*Coloeus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); 7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.», e terzo comma: «Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito

l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui all'articolo 4»; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17; art. 18, secondo comma «Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.», e quarto comma: «Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia per la selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.», articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo comma limitatamente alle parole «e dalle attività venatorie», nonché alle parole «al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.», e secondo comma limitatamente alle parole «e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.», articoli 27 e 28; art. 29, secondo comma «Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.», terzo comma: «Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.», quarto comma: «Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.», quinto comma: «Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.», sesto comma: «Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.», e settimo comma: «È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.», articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37, iscritta al n. 37 del Registro referendum;

2) art. 842 del codice civile, approvato con r.d. del 16 marzo 1942 n. 262, primo comma «Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.» e secondo comma «Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.», iscritta al n. 38 del Registro referendum;

Viste le ordinanze del 19 dicembre 1989 con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le predette richieste;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Saja;

Uditi l'avv. Paolo Barile per il Comitato promotore, l'avv. Alberto Predieri per Rocchi Carla e gli avv. Pietro Rescigno, Claudio Chiola, Angelo Clarizia e Innocenzo Gorlani per le associazioni venatorie;

Ritenuto in fatto

1. — In data 15 marzo 1989 Mezzatesta Francesco Maria ed altri, documentata la propria qualità di elettori, dichiaravano nella Cancelleria della Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta delle firme per referendum popolare abrogativo degli artt. 2 (in parte), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (in parte), 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968, contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

In data 8 luglio 1989 alcuni dei promotori depositavano presso la detta Cancelleria i fogli con oltre 750.000 sottoscrizioni, accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, verificava la regolarità della richiesta con effetto positivo e pertanto con ordinanza del 19 dicembre 1989 l'Ufficio la dichiarava legittima.

2. — Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 12 marzo 1989, la richiesta di referendum abrogativo dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice civile.

L'annuncio veniva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* suindicata. L'8 luglio alcuni dei promotori depositavano oltre 700.000 firme con i relativi certificati elettorali.

L'Ufficio centrale effettuava la verifica con esito positivo e con ordinanza del 19 dicembre 1989 dichiarava legittima la richiesta.

3. — Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione delle suddette ordinanze, fissava il giorno 16 gennaio 1990 per la deliberazione in camera di consiglio.

Della fissazione veniva data regolare comunicazione.

4. — In data 8 gennaio 1990 il Mezzatesta ed altri presentatori delle richieste di referendum abrogativo depositavano un atto di costituzione, con riserva di produrre deduzioni scritte.

Un atto di costituzione veniva depositato, il 12 gennaio 1990, anche dalla promotrice Rocchi Carla, la quale sosteneva l'ammissibilità di entrambi i quesiti referendari.

In data 11 gennaio 1990 l'UNAVI (Unione nazionale associazioni venatorie italiane) ed altre associazioni di cacciatori depositavano un atto di intervento, che però, come si dirà nella parte motiva, è stato dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. — Le due richieste di referendum, relative, l'una, all'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977 n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia) e l'altra all'abrogazione dell'art. 842, primo e secondo comma, codice civile (accesso nel fondo altrui per l'esercizio della caccia) presentano analogia di materia: i relativi giudizi vanno quindi riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — In conseguenza del mancato intervento del Governo e dell'inammissibilità di quello delle associazioni venatorie, pronunciata, seguendo la sua precedente sentenza n. 28 del 1987, con l'ordinanza del 16 gennaio 1990, la Corte ha il compito di accertare d'ufficio la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle due richieste in discussione. A tal fine deve stabilire se ricorra qualcuno dei limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, Cost. o comunque impliciti nel sistema, relativi alle normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative; limiti di ammissibilità, e perciò estranei a valutazioni di opportunità politica, ovvero di convenienza socio-economica.

La Corte deve poi accertare se la struttura dei quesiti proposti sia conforme alle esigenze connesse alla loro funzione.

3. — L'esame da compiere non si estende invece al controllo sul procedimento svoltosi avanti all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, previsto dall'art. 32 cit. l. n. 352 del 1970. Tale procedimento, come più volte riconosciuto in precedenti decisioni (sentt. nn. 251/1975; 22/1981; 35/1985), ha una sua autonomia e si conclude definitivamente con l'ordinanza che decide sulla legittimità delle richieste referendarie, sicchè spetta alla Corte di prendere soltanto atto della giuridica esistenza del provvedimento (positivo), escluso il potere di procedere al riesame di esso.

Com'è noto, il doppio procedimento di controllo, distribuito tra l'Ufficio centrale e la Corte, ha formato oggetto di varie critiche in dottrina, ritenendosi preferibile da taluno che esso venga concentrato in un unico organo, come avviene in diversi ordinamenti, e optandosi da altri per l'inversione dell'ordine delle due verifiche e per lo snellimento del suo concreto funzionamento.

È chiaro però che trattasi di preposte *de jure condendo*, non incidenti sulla vigente disciplina normativa, che definisce e circoscrive la funzione della Corte nel senso sopra indicato.

4. — Anche con la disposta riunione dei giudizi, che ha natura strettamente processuale, le richieste dei due referendum conservano sul piano sostanziale l'intrinseca autonomia, sicchè la loro ammissibilità deve essere valutata separatamente e indipendentemente dalla circostanza della contemporanea presentazione e del contestuale provvedimento positivo dell'Ufficio centrale. In particolare, i requisiti di struttura dei quesiti referendari vanno considerati con riferimento a ciascuno di essi, e non già al loro complesso. Ciò è di tutta evidenza se i presentatori non siano i medesimi, come si verificò nel caso esaminato con la sent. n. 26 del 1981, la quale ammise richieste di referendum sulla medesima materia aventi finalità diverse, se non addirittura opposte.

Ma ciò non è men vero quando i presentatori siano gli stessi, giacchè sarebbe arbitrario — come può desumersi dalla natura stessa del giudizio di ammissibilità — supporre un'artificiosa unità di quesiti che, avendo un differente oggetto, non possono non essere valutati nella loro individualità. Il che è in perfetta correlazione con le modalità della votazione, in quanto gli elettori sono chiamati ad esprimere la loro volontà separatamente e possono quindi liberamente orientarsi in maniera diversa su ciascuna richiesta.

5. — L'autonomia delle richieste sussiste, per così dire, anche in senso verticale, essendo estranee al giudizio di ammissione le eventuali conseguenze del suo esito favorevole, le quali non sono rilevanti nello stesso giudizio, dalla cui regolamentazione legislativa non sono prese in considerazione né espressamente né implicitamente.

Da questa disciplina è evidente la difficoltà e l'incertezza di un rigoroso accertamento *a priori*, che potrebbe portare ad un risultato sommario e provvisorio, suscettibile di essere smentito con più adeguato approfondimento dialettico: da ciò risulta chiaro come non possa negarsi un mezzo di democrazia diretta, quale la consultazione referendaria, sulla base di elementi labili ed incerti.

In tali sensi è la giurisprudenza della Corte, la quale (sent. n. 26/1987) si pose appunto il problema se un favorevole esito del referendum potesse, senza un immediato intervento legislativo, risultare non aderente ai precetti costituzionali; tuttavia, in conformità ad un precedente orientamento, essa ritenne allora legittima la richiesta referendaria, avvertendo che la conseguente situazione normativa avrebbe potuto essere presa in considerazione soltanto successivamente, in un ordinario giudizio di costituzionalità.

6. — Ciò posto in linea generale, per quanto concerne la prima richiesta non potrebbe ritenersi, contrariamente a qualche tesi dottrinale discorde, che essa incontri il limite (implicito) delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato: categoria, questa, elaborata nella sent. n. 16 del 1978 (e in seguito costantemente accolta dalla Corte) la quale ha rilevato che, potendo incidere la consultazione popolare soltanto su leggi ordinarie con esclusione della Costituzione e delle altre fonti di rango costituzionale, il medesimo limite vale, per identità di *ratio*, anche per quelle leggi ordinarie il cui nucleo normativo non può essere alterato o privato di efficacia senza violare disposizioni di livello costituzionale.

Ciò — si osserva appunto — avverrebbe nella fattispecie, in quanto la richiesta di referendum servirebbe sostanzialmente a modificare l'art. 117 Cost., sopprimendo la materia della «caccia» da quelle attribuite alle regioni.

In contrario va anzitutto rilevato che su alcune forme di caccia, intesa in senso tradizionale, la potestà legislativa regionale sopravviverebbe comunque (ad es. in materia di caccia detta «di selezione» e di quella ai c.d. «ungulati»).

Ma occorre soprattutto notare che il termine «caccia», contenuto nella Carta fondamentale, non può essere inteso secondo un'accezione fissa ed immutabile, bensì con criteri evolutivi, ciò che del resto vale per ogni disposizione costituzionale e particolarmente nella definizione delle materie attribuite alle competenze regionali. In proposito va in particolare ricordato come, secondo una moderna e sempre più ampia concezione, per «caccia» non possa intendersi soltanto l'attività concernente l'abbattimento di animali selvatici, bensì anche quella congiuntamente diretta alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita, a cui viene subordinata qualsiasi attività sportiva.

In tal senso sono orientate varie forze politiche, che hanno presentato alcune proposte di legge al fine di sostituire la normativa in discussione con altra più idonea alle suddette finalità e conforme alla Direttiva comunitaria n. 409/79, di cui si parlerà in prosieguo; e su ciò, sia pure in maniera variegata, concordano le associazioni venatorie, essendo ormai generale e profondamente sentito l'interesse alla protezione della fauna ed all'equilibrio dell'ambiente.

Inoltre, tale concezione trova conferma sul piano legislativo, in quanto l'art. 99, primo comma, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 statuisce che nella materia «caccia» rientra anche la polizia venatoria, la difesa del patrimonio zootecnico e la protezione faunistica. Peraltro, la tutela della fauna appare nella stessa legge n. 968 del 1977 (Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia) accanto — anzi ancor prima — della disciplina dell'attività venatoria, anche se ciò non trova poi rigorosa corrispondenza nelle singole e concrete disposizioni. Ciò non è sfuggito alla Corte, la quale, cogliendo lo spirito della mutata coscienza sociale, ha avuto occasione di considerare quella in discussione come legge di grande «riforma economico-sociale» e di sottolineare l'importanza delle disposizioni con fine protezionistico della fauna e conseguentemente della tutela dell'ambiente (sent. n. 1002 del 1988).

Infine, anche la disciplina internazionale e quella comunitaria, che saranno meglio indicate in seguito, si muovono nello stesso senso e in particolare la norma comunitaria (direttiva 409/79 cit.) autorizza addirittura gli Stati membri ad una più rigorosa disciplina di quella da essa stessa stabilita (art. 14).

Deve quindi concludersi sul punto che la richiesta di referendum non è diretta ad incidere su una disposizione della Costituzione, ma tende soltanto a modificare la disciplina ordinaria vigente.

7. — Nè, sotto altro aspetto, la norma costituzionale potrebbe considerarsi coinvolta in quanto l'abrogazione della legge-cornice farebbe venire meno la cooperazione dello Stato nelle materie regionali, e consistente nella definizione dei principi fondamentali della materia.

Al riguardo è stata enucleata in dottrina una categoria di leggi c.d. necessarie, che sarebbero anch'esse insuscettibili di consultazione popolare. Ma, anche se si potesse prescindere dai notevoli ostacoli alla configurabilità di tale categoria quale limite all'ammissibilità del referendum (la sent. n. 29/1987, che viene invocata a sostegno, concerne

un caso del tutto particolare, e tale da non consentire generalizzazioni), è sufficiente osservare come non sia affatto necessaria un'apposita ed esplicita normativa statale, che fissi i detti principi, affinché le regioni possano legiferare; ciò inequivocabilmente si deduce dall'art. 17, quarto comma, l. 16 maggio 1970 n. 281, modificativo dell'art. 9 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, il quale invece richiedeva la preventiva ed apposita legislazione statale. Ove questa manchi, troveranno applicazione i principi che si ricavano da tutto il complesso normativo vigente; correlativamente, nel caso di mera abrogazione varranno, come è stato osservato in dottrina, i principi ricavabili dalle altre norme statali rimaste in vigore, così che non è giammai configurabile un «vuoto di principi», potendo sempre sopporre il meccanismo di autointegrazione del sistema secondo l'art. 12 delle Preleggi.

Infine, è appena il caso di aggiungere che non possono essere qui prese in considerazione le conseguenze derivanti sulla normativa regionale dall'eventuale esito positivo dei referendum, non rilevando le medesime, come sopra è stato osservato in via di principio (n. 5), sull'ammissibilità della relativa richiesta.

8. — Ciò posto, e prendendo ora in considerazione i limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, Cost., che potrebbero venire qui in discussione, osserva la Corte come sia da escludere che la richiesta di referendum si ponga contro la normativa internazionale e comunitaria.

Perché operi tale limite non è sufficiente che la richiesta referendaria si riferisca a materia la quale abbia formato oggetto di Convenzioni internazionali, ma è necessario che essa si ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da dette Convenzioni, sicché, in caso di abrogazione, sia pure attraverso il mezzo di democrazia diretta, della norma di attuazione all'obbligo suddetto, possa sorgere una responsabilità dello Stato (sent. n. 25/1987).

Ora, nessuno degli atti internazionali di possibile riferimento prevede un obbligo suscettibile di violazione per effetto del referendum. Ciò vale per la Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con l. 24 novembre 1978 n. 812, ma non è men vero rispetto alle Convenzioni di Washington (3 marzo 1973, resa esecutiva con l. 19 dicembre 1975 n. 874 e trasfusa nel regolamento del Consiglio CEE 3 dicembre 1982 n. 3626), di Berna (19 settembre 1979, resa esecutiva con l. 5 agosto 1981 n. 503), di Bonn (23 giugno 1979, negoziata anche dalla CEE e resa esecutiva con l. 25 gennaio 1983 n. 42) nonché alla direttiva CEE n. 79/409 del 2 aprile 1979, modificata dalla successiva n. 85/411.

Invero, sarebbe vano ogni sforzo di dedurre da tali atti un obbligo internazionale o comunitario avente per oggetto la libertà di caccia e tale da costituire limite all'ammissibilità di un referendum diretto ad una più rigorosa e responsabile disciplina di tale attività sportiva; la Corte di Lussemburgo, anzi, ha ritenuto il nostro Stato inadempiente alla predetta direttiva in relazione alle disposizioni degli artt. 11, secondo comma, e 18, secondo comma, della legge in questione (sent. 8 luglio 1987 in causa n. 262/85) ed inoltre risulta in corso un altro giudizio promosso dalla Commissione, che ha dedotto ulteriori violazioni alla richiamata direttiva.

Si può quindi concludere che non soltanto nessun impedimento è riscontrabile in proposito, ma che anzi la richiesta referendaria si muove nella stessa direzione della normativa internazionale e comunitaria ora richiamata.

9. — Non è poi qui applicabile il limite relativo alle leggi tributarie, anche se la richiesta referendaria comprende l'abrogazione degli artt. 23, 24 e 25 l. n. 968 del 1977, che prevedono tasse statali e regionali per ottenere la licenza di porto d'armi ad uso di caccia e l'abilitazione all'esercizio venatorio, previste dai precedenti artt. 21 e 22.

Al riguardo va anzitutto precisato che il disposto dell'art. 75, secondo comma, Cost. relativo alle leggi tributarie, concerne non solo le imposte ma anche le tasse, concorrendo queste ultime, in quanto impositive di un sacrificio economico individuale e sia pure con differenti presupposti e natura giuridica, ad integrare la finanza pubblica. Sicché, stante la medesima ratio, per l'esclusione della consultazione referendaria non sarebbe possibile porre alcuna distinzione tra le due categorie di tributi.

Va tuttavia osservato che le tasse suddette concernono gli atti amministrativi previsti dalle disposizioni comprese nel quesito referendario, sicché, eliminata ogni possibilità di emettere i provvedimenti a cui l'onere tributario è collegato, non può non discendere anche l'eliminazione dei relativi oneri, che verrebbero meno in ogni caso, ossia anche se non espressamente compresi nella richiesta di referendum.

10. — Infine rileva la Corte che il quesito si presenta chiaro, univoco ed omogeneo, in quando diretto ad abrogare il vigente regime della caccia sportiva, come previsto e regolato dalla legge n. 968 del 1977.

Ciò non esclude del tutto la plausibilità di qualche rilievo critico, ma alcune imperfezioni risultano inevitabili in *subiecta materia* e sono comuni peraltro, com'è stato giustamente osservato, agli ordinari procedimenti di normazione.

Decisiva è invece la possibilità, certamente sussistente, che l'elettore possa esprimere consapevolmente la propria volontà sul tema proposto: il che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte con le decisioni nn. 27 del 1981 e n. 28 del 1987, relative alle precedenti richieste vertenti sulla stessa materia ma diversamente formulate, consente di ritenere ammissibile quella attuale.

11. — Ad analoga conclusione occorre pervenire rispetto alla seconda richiesta di referendum, concernente la disposizione dell'art. 842, primo e secondo comma, codice civile, presentandosi il relativo quesito del pari chiaro, univoco ed omogeneo: tale quindi da consentire all'elettore di esprimere la sua volontà con piena consapevolezza. Esso manifesta inequivocabilmente l'intento di generalizzare il divieto di accedere nel fondo altrui per l'esercizio della caccia, anche se non ricorrano le due condizioni attualmente previste dalla disposizione in discussione (recinzione del fondo o esistenza di colture suscettibili di danno).

Del resto in precedenza la Corte aveva ritenuto il quesito inammissibile sol perchè esso comprendeva anche il terzo comma dello stesso articolo, relativo ad una diversa materia, quale la pesca (sent. n. 28 del 1987).

Può aggiungersi che la norma in discussione, regolando i rapporti tra proprietario e cacciatore, appronta una regolamentazione mediatrice tra le due posizioni individuali (ciò è evidente per la recinzione, ma può estendersi anche all'altra ipotesi, che non sembra avere un collegamento con le esigenze sociali della produzione, ma è piuttosto diretta a tutelare esclusivamente l'interesse individuale del proprietario alla percezione dei frutti prodotti nel fondo, quali che siano). Conseguentemente risulta difficile riconoscere, come invece da qualcuno è stato affermato, che essa, anche in relazione alle sue origini, si ricollegli alla funzione sociale della proprietà, intesa secondo la disposizione dell'art. 42 Cost. Tale funzione potrebbe trovare attuazione in una nuova disciplina della caccia, coerente in particolare alla normativa comunitaria, la quale predisponga limiti diretti ad un'utilizzazione ponderata delle risorse faunistiche ed ambientali sul territorio nazionale.

Aggiungendosi peraltro che — anche *medio-tempore* — l'eventuale esito positivo soltanto della seconda consultazione non si pone certamente in contrasto con l'art. 117 Cost. in quanto non sopprimerebbe dalla previsione di questo la materia «caccia», pur sempre esercitabile nell'ambito dei fondi pubblici, ove è consentita, e di quelli privati, con il consenso del proprietario.

Deve quindi concludersi che nessun ostacolo impedisce di riconoscere la legittimità costituzionale anche della seconda richiesta di referendum.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione:

degli artt. 2 (nella parte indicata in epigrafe), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata in epigrafe), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968, contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice civile;

richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 19 dicembre 1989, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 64

Sentenza 18 gennaio-2 febbraio 1990

Giudizio di ammissibilità di referendum popolare.**Costituzione della Repubblica italiana - Referendum - Sanità pubblica - Prodotti chimici e antiparassitari usati in agricoltura tossici per l'uomo - Residui nei prodotti alimentari - Ammissibilità.****(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. h), seconda parte).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», limitatamente al secondo paragrafo del comma h) che reca il seguente testo: «Il ministro della sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto autorizzato all'impiego per tali scopi i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo»;

Vista l'ordinanza del 19 dicembre 1989 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la predetta richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Valerio Onida e Gianni Lanzinger per i presentatori;

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 15 luglio 1989 da Russo Giulio Ernesto, Galletti Paolo e Ottaviano Mauro, sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283: "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.", limitatamente al secondo paragrafo del comma h) (*rectius*: alla seconda parte della lettera h) che reca il seguente testo: «Il ministro della sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto autorizzato all'impiego per tali scopi i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo"?».

2. — L'Ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta, con ordinanza del 19 dicembre 1989 l'ha dichiarata legittima.

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 16 gennaio 1990 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione.

3. — In data 12 gennaio 1990 i presentatori della richiesta di *referendum* hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità dello stesso, mentre della medesima facoltà non si è avvalso il Governo.

Conclusioni opposte a quelle dei presentatori del *referendum* sono state formulate, invece, nell'atto di intervento depositato — sempre in data 12 gennaio 1990 — dall'Agrofarma, associazione aderente alla Federazione dell'industria chimica. L'intervento, però, come si dirà nella parte motiva, è stato dichiarato inammissibile.

Nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 sono stati uditi, in qualità di difensori dei promotori, gli avvocati Valerio Onida e Gianni Lanzinger, i quali hanno insistito per l'ammissibilità del *referendum*.

Considerato in diritto

1. — Preso atto del mancato intervento del Governo e dell'inammissibilità (*ex art. 33, terzo comma, l. 25 maggio 1970 n. 352*) di quello dell'associazione «Agrofarma», pronunciata dalla Corte, in conformità della precedente giurisprudenza (sent. n. 28 del 1987), con l'ordinanza del 16 gennaio 1990, occorre accertare la sussistenza o meno dei requisiti di legittimità della richiesta di referendum oggetto di esame. A tal fine si deve stabilire se ricorrano i limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti nel sistema, relativi alle normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative, ed accertare altresì se la struttura del quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza, univocità ed omogeneità, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di ammissibilità delle domande referendarie.

2.1. — Oggetto della richiesta di *referendum* abrogativo è la seconda parte della lett. *h*) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la quale prevede che «il Ministro della sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo».

Tale disposizione attribuisce dunque al Ministro della sanità il potere discrezionale di determinare il limite del divieto posto dall'art. 5, lett. *h*), prima parte, della legge citata, secondo cui «è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: — (*Omissis*) — che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze immagazzinate, tossici per l'uomo».

Va precisato che la materia dei residui tossici nelle sostanze destinate alla nutrizione forma oggetto di direttive comunitarie emanate successivamente alla legge predetta ed in particolare di quella n. 76/895 del 23 novembre 1976 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, la quale, dopo aver enunciato negli artt. 1 e 2 i prodotti cui si riferisce, stabilisce all'art. 3 (paragrafo 1) che: «Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l'immissione in circolazione sul loro territorio dei prodotti di cui all'art. 1 a motivo della presenza di residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui non eccede le quantità massime fissate nell'allegato II» e (paragrafo 2) che «gli Stati membri possono, nei casi che ritengono giustificati, autorizzare sul loro territorio l'immissione in circolazione di prodotti di cui all'art. 1 contenenti residui di antiparassitari in quantità superiori a quelle fissate nell'allegato II».

Altre due direttive e cioè quella n. 86/362 del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui antiparassitari sui e nei cereali, e quella n. 86/363 di pari data, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale, dopo aver indicato i prodotti cui esse si riferiscono, contengono entrambe, nell'art. 3 (paragrafo 2), l'identica prescrizione secondo cui: «gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in circolazione sul loro territorio dei prodotti di cui all'art. 1 a motivo della presenza di antiparassitari, se la quantità di questi residui non eccede le quantità massime fissate nell'allegato II», e, inoltre, la direttiva n. 86/362, nell'art. 6, contiene anche la disposizione che consente agli Stati di autorizzare, a determinate condizioni, limiti superiori.

Va poi soggiunto che fino ad oggi il Ministro della sanità ha ritenuto di adeguare l'ordinamento interno ai limiti obbligatori di tolleranza fissati in sede comunitaria, facendo uso del potere attribuitogli dalla disposizione oggetto del quesito referendario.

2.2. — Ciò premesso, si deve escludere che l'iniziativa referendaria interferisca con l'obbligo che deriva al nostro Stato dalle disposizioni, comuni a tutte le anzidette direttive della CEE ed a tutte le altre di analogo contenuto, secondo cui gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in circolazione sul loro territorio dei prodotti, a motivo della presenza di residui tossici che non eccedano i limiti indicati nelle tabelle rispettivamente allegata alle direttive stesse.

Il quesito, tendendo infatti ad abrogare la disposizione contenuta in una legge dello Stato che autorizza il Ministro della sanità a determinare i limiti di tolleranza del grado di tossicità e l'intervallo tra l'ultimo trattamento, la raccolta ed il consumo, può avere solo lo scopo di far venir meno la possibilità per il Ministro di derogare al divieto assoluto

stabilito dalla prima parte dell'art. 5, lett. h) della legge n. 283 del 1962 fissando limiti di tolleranza e, quindi, una volta sopravvenuta la normativa comunitaria, anche più alti di quelli da essa dettati, deroga, quest'ultima, facoltizzata dall'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 76/895 del 23 novembre 1976, relativa ai prodotti ortofrutticoli, e dall'art. 6 della direttiva n. 86/362 del 24 luglio 1986, relativa ai cereali, da disposizioni cioè che, appunto in quanto dirette a costituire una facoltà, non creano alcun obbligo per gli Stati.

Nessuna incidenza può invece avere l'iniziativa referendaria sulle disposizioni contenute nelle stesse direttive le quali obbligano gli Stati membri a non vietare o a non ostacolare l'immissione in circolazione di sostanze alimentari contenenti residui tossici nei limiti tollerati in sede comunitaria. Difatti le disposizioni di cui agli artt. 3, paragrafo 1, della direttiva n. 76/895 e 3, paragrafo 2, delle direttive nn. 86/362 e 86/363 di identico contenuto, che pongono tale obbligo, sono di immediata applicazione nel diritto interno, sussistendo a tal fine i presupposti indicati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sentt. 24 marzo 1987, in causa n. 286/85, 19 gennaio 1982, in causa n. 8/81). Ne deriva che le stesse, essendo «incondizionate e sufficientemente precise, possano essere richiamate, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualunque disposizione di diritto interno non conforme» ad esse (Corte di giustizia della CEE, 24 marzo 1987, in causa n. 286/85 cit.) e quindi anche al *referendum* che è atto-fonte (Corte cost. sent. n. 29 del 1987) di diritto interno e che, pertanto, al pari delle altre fonti, deve essere coordinato con la normativa comunitaria «secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato» (sent. n. 170 del 1984).

In virtù della loro immediata efficacia tali disposizioni comunitarie prevalgono in ogni caso (sentt. nn. 389 del 1989, 113 del 1985 e 170 del 1984) sul divieto assoluto contenuto nella prima parte dell'art. 5, lett. h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, indipendentemente dal potere di adeguamento ai limiti comunitari che il Ministro della sanità ha fino ad oggi esercitato in concreto avvalendosi della disposizione contenuta nella seconda parte dello stesso art. 5, lett. h), cioè della disposizione che si intende abrogare.

3. — Chiarito che la proposta di *referendum* non interferisce con la normativa comunitaria, l'iniziativa referendaria appare, sotto gli altri profili, ammissibile. Non si ravvisa, difatti, alcuna delle cause ostative previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o desumibili dalla disciplina costituzionale del *referendum* abrogativo (cfr. in proposito la sent. n. 16 del 1978). In particolare sussistono i requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito in quanto la disposizione oggetto del *referendum*, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalità, contiene effettivamente quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.

Né è rilevante la circostanza che il quesito non riguardi anche il successivo art. 6 della stessa legge n. 283 del 1962. Le due disposizioni hanno, difatti, oggetti diversi, concernendo la prima il limite di tolleranza dei residui tossici presenti negli alimenti al momento della commercializzazione, della distribuzione, della immissione al consumo mentre la seconda riguarda il regime delle autorizzazioni, dei controlli e delle registrazioni, da parte del ministero della sanità, delle sostanze — fitofarmaci e presidi — da usarsi in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ammette la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5, lett. h), seconda parte, della legge 30 aprile 1962, n. 283 («Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»), dichiarata legittima, con ordinanza del 19 dicembre 1989, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 65

Sentenza 18 gennaio-2 febbraio 1990

Giudizio di ammissibilità di *referendum* popolare.

Costituzione della Repubblica italiana - *Referendum* - Lavoro - Aziende con meno di quindici dipendenti - Recesso *ad nutum* - Ampliamento della tutela dei lavoratori indipendentemente dal numero dei dipendenti - Ammissibilità.
(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole: «dell'art. 18 e» della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;

Vista l'ordinanza del 19 dicembre 1989 con la quale l'Ufficio Centrale per il *Referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la predetta richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avvocato Valerio Onida per i presentatori e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio Centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di Cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di *referendum* popolare presentata il 30 giugno 1989 da Russo Spena Giovanni, Alberti Fabio, Barone Antonio, Patta Gian Paolo, Bolognesi Marida, sul seguente quesito: «Volete che sia abrogato l'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole "dell'art. 18 e", della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"».

2. — Con ordinanza del 19 dicembre 1989, l'Ufficio Centrale, richiamate le precedenti delibere e verificati i risultati delle operazioni di riscontro compiute dal C.E.D., ha dato atto che la richiesta di cui trattasi ha riportato sottoscrizioni regolari in numero superiore alle cinquecentomila.

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 16 gennaio 1990, dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. — Si sono costituiti i sig.ri Fabio Alberti, Vito Nocera, Marida Bolognesi e Gian Paolo Patta, quali promotori e presentatori del *referendum* di cui trattasi, concludendo per la sua ammissibilità.

4. — Nell'imminenza della camera di consiglio, l'Avvocatura Generale dello Stato ha presentato memoria concludendo per la declaratoria di inammissibilità del *referendum* in esame.

Richiama il sistema legislativo articolato:

a) sull'art. 2118 del codice civile (recesso *ad nutum*) che si applica per i lavoratori i quali dipendono da non imprenditori o da imprenditori che occupano non più di trentacinque dipendenti nel complesso aziendale o non più di quindici in singola unità produttiva;

b) sugli artt. 8 e 11 della legge n. 604 del 1966 che prevedono, per i lavoratori presso imprenditori che occupino più di trentacinque dipendenti, in caso di licenziamento ingiustificato e di mancata riassunzione da parte del datore di lavoro, il risarcimento dei danni (c.d. tutela obbligatoria);

c) sugli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) che, per i lavoratori presso imprenditori che occupino in unità produttive più di quindici dipendenti, dispongono la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di accertamento della insussistenza di una giusta causa o giustificato motivo (c.d. tutela reale).

Rileva altresì il coordinamento delle diverse normative.

Ricorda che le proposte referendarie originariamente erano tre: la prima concerneva l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori; la seconda l'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966; la terza l'art. 8, primo comma, della stessa legge.

Considerato in diritto

La richiesta di *referendum* abrogativo sulla cui ammissibilità la Corte deve pronunciarsi riguarda l'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), limitatamente alle parole «dell'art. 18 e».

La Corte ritiene che non sussistano cause di inammissibilità del detto quesito in relazione al disposto dell'art. 75 della Costituzione, poiché esso non rientra in nessuna delle ipotesi escluse (leggi di bilancio, di amnistia, di indulto, leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, leggi tributarie).

Anche l'esame della sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito ha esito positivo in quanto la disposizione oggetto del *referendum*, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalità, contiene effettivamente quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.

Ed invero, l'intendimento dei promotori del *referendum* è diretto, con l'abrogazione parziale dell'art. 35, primo comma, citato, ad ampliare la tutela dei lavoratori nelle unità produttive indipendentemente dal numero dei relativi dipendenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Admette la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole «dell'art. 18 e» della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante il titolo «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», dichiarata legittima con ordinanza del 19 dicembre 1989 dall'Ufficio Centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1

Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 5 gennaio 1990
(del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia)

Istruzione pubblica - Determinazione di un contingente di tre docenti da trasferire alla regione in applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - Emanazione di detto provvedimento nonostante il formale dissenso espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza esclusiva regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti e stato giuridico e trattamento economico del personale ad esso addetto - Richiamo alla sentenza della Corte n. 747/1988.

(Decreto 11 settembre 1989 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le amministrazioni interessate).

[Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli-Venezia Giulia), art. 4, n. 1].

Ricorso (ex art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87) del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia, con domicilio eletto presso l'ufficio della regione Friuli-Venezia Giulia, in Roma, piazza Colonna n. 355, come da mandato a margine, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la risoluzione del conflitto di attribuzioni, sorto in dipendenza del decreto 11 settembre 1989, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, asseritamente, con «le amministrazioni interessate», ha determinato un contingente di tre docenti da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia, in supposta applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; e della lettera 27 ottobre 1989, n. 4061 (pervenuta addì 6 novembre 1989), con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel trasmettere il suddetto d.m. e le domande dei tre docenti, ha invitato la regione Friuli-Venezia Giulia a dar corso agli adempimenti previsti dal citato art. 120 per l'attuazione di tale trasferimento.

I

Con l'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica») fu stabilito:

che «coloro che hanno titolo a presentare domanda, per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, e che non superino e che non intendono sostenere il giudizio di idoneità, possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università»;

che «espletate le procedure relative ai giudizi di idoneità il Ministero della pubblica istruzione ... stabilisce un termine di sessanta giorni ..., entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa ...»;

che «il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare d'intesa con la presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, determinerà i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione...»;

che «il passaggio avviene previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata...».

In applicazione dell'articolo appena riassunto, il Ministero della pubblica istruzione, con lettera del 24 giugno 1986, inviò al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia uno schema di decreto — «da emanarsi d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili dell'amministrazioni interessate» —, nel quale erano indicati i contingenti di personale da passare a varie amministrazioni pubbliche. Fra queste amministrazioni era compresa anche la regione Friuli-Venezia Giulia, alla quale si prevedeva di trasferire un contingente di diciotto docenti.

Con la stessa lettera, il ministero invitava la regione a «voler far pervenire... mezzo telegramma il proprio avviso in merito al provvedimento», con l'avvertenza che «qualora il predetto avviso non perverrà entro dieci giorni..., il silenzio... sarà considerato come assenso al provvedimento in parola».

Rispondendo tempestivamente a codesto invito, la regione comunicò il proprio dissenso sulla prospettata assegnazione dei diciotto docenti.

Seguì una lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri — n. 51328, del 29 luglio 1986 —, diretta al Ministero della p.i. ed inviata, per conoscenza, anche al presidente della regione, con la quale, fra l'altro, si demandava al Ministero destinatario di valutare l'opportunità di **procedere** ugualmente all'emanazione del decreto previsto dal terzo comma dell'art. 120 del d.P.R. n. 382/1980, nonostante manchi il requisito dell'intesa con l'amministrazione interessata (n.d.r.: così riconoscendo che l'intesa costituiva un **requisito di legge!**), per poi aggiungere, contraddittoriamente e sorprendentemente, che «una palese violazione di una norma legislativa potrebbe dar adito a responsabilità di natura contabile-amministrativa, se non anche penale, nei confronti degli amministratori».

Adeguandosi al suggerimento imposto dalla presidenza del consiglio, il Ministero della p.i., con lettera-provvedimento del 2 agosto 1986, trasmise il decreto 30 luglio 1986 «emanato», così si affermava nella lettera «d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i responsabili delle amministrazioni pubbliche interessate».

Questa affermazione — contenuta anche nei considerando del decreto — non corrispondeva al vero, se riferita alla regione Friuli-Venezia Giulia, avendo quest'ultima espresso un formale dissenso, evidenziato dalla stessa Presidenza del Consiglio con la lettera più sopra ricordata.

Insorto, così, un vero e proprio conflitto di attribuzioni, il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, con ricorso n. 43/1986, impugnò davanti a codesta ecc.ma Corte l'anzidetto d.m. 30 luglio 1986, siccome manifestamente lesivo della sfera di competenza che alla regione è attribuita, in materia di ordinamento dei propri uffici, dall'art. 4, n. 1, dello statuto speciale (l.c. 31 gennaio 1963, n. 1).

Mentre si era in attesa della fissazione dell'udienza di trattazione di questo ricorso, il Ministro della pubblica istruzione emanò un nuovo decreto, di data 16 febbraio 1987, con il quale i contingenti determinati con precedente decreto 30 luglio 1986 furono modificati. Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia, la modifica consistette nell'aumento del numero dei docenti, ad essa **assegnati**, da diciotto a diciannove.

Anche di questo secondo decreto si diceva (nei considerando) che esso veniva emanato «d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni interessate».

In realtà, per questo secondo decreto, alla regione Friuli-Venezia Giulia non era stata neppure rivolta alcuna richiesta di «intesa», essendosi evidentemente ritenuto esaustivo il precedente interpello, al quale essa regione aveva già risposto con un telegramma di netto dissenso.

Essendo mancata la previa «intesa», il nuovo decreto era, pur esso, manifestamente lesivo della sfera di competenza della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di ordinamento dei propri uffici e fu, pertanto, impugnato con ricorso n. 10/1987.

Decidendo i suddetti due ricorsi con sentenza n. 747/1988, codesta ecc.ma Corte dichiarò che non spettava allo Stato il potere di determinare i contingenti di personale da trasferire alla regione, in mancanza di «intesa» con la medesima e, conseguentemente annullò i due decreti del Ministro della p.i. nella parte in cui essi di riferivano alla regione stessa.

Nella pregevole motivazione della sentenza fu incisivamente affermato che, per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia, l'«intesa» richiesta dall'art. 120, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980 «appare come la condizione necessaria per salvaguardare nella misura minima irrinunciabile la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto (art. 4, n. 1, dello statuto speciale), competenza che altrimenti verrebbe ad essere vanificata».

I I

A distanza di un anno circa dalla definizione dei due conflitti di attribuzione, di cui alla sentenza n. 747/1988, il Ministero della p.i. inviò, con lettera dd. 21 marzo 1989, al presidente della giunta regionale altro schema di decreto — «da emanarsi d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate» — nel quale erano determinati («in applicazione dell'art. 120, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382») altri contingenti di personale «relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione». Per la regione Friuli-Venezia Giulia il nuovo contingente era previsto di tre unità.

Con la stessa lettera il predetto Ministero invitava l'amministrazione regionale a «voler far pervenire... a mezzo telegramma il proprio avviso in merito al provvedimento», con l'avvertenza che «qualora il predetto avviso non perverrà entro dieci giorni..., il silenzio... sarà considerato come assenso allo schema in parola».

Rispondendo tempestivamente a codesto invito con telegramma del 31 marzo 1989, la regione comunicò il proprio dissenso sulla prospettata assegnazione dei tre docenti.

Trascurando tale dissenso e tutto ciò che era in precedenza accaduto, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (subentrato al Ministero della p.i.), ha, ora, trasmesso, con lettera del 27 ottobre 1989 (pervenuta il 6 novembre 1989) il d.m. 11 settembre 1989, emanato d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, asseritamente, con «le amministrazioni interessate», con il quale viene determinato in tre unità (come preannunciato nello schema) il contingente di personale da trasferire alla regione.

Con la stessa lettera l'amministrazione regionale viene sollecitata a dar corso agli adempimenti previsti per l'attuazione di tale trasferimento.

In quanto emanato senza previa intesa con la regione, anzi con il suo formale dissenso, il nuovo d.m. è, pur esso, costituzionalmente illegittimo, siccome manifestamente lesivo della sfera di competenza primaria, attribuita alla regione medesima in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 4, n. 1, dello statuto di autonomia).

Anche rispetto a questo nuovo d.m., valgono gli insegnamenti contenuti nella richiamata sentenza n. 747/1988 di codesta ecc.ma Corte.

E pertanto, con riserva di integrare e di completare nel corso del giudizio.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia compiacersi:

1) di dichiarare che non spetta allo Stato il potere di disattendere l'atto di dissenso, espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia, sull'assegnazione del contingente di personale, di cui in epigrafe;

2) di dichiarare che non spetta allo Stato il potere di determinare, in supposta applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il contingente di personale trasferibile alla regione Friuli-Venezia Giulia, senza una previa intesa con quest'ultima;

3) di annullare gli atti in epigrafe, per la parte attinente alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Nei termini di legge, saranno depositate:

1) copia conforme della delibera 28 dicembre 1989 della giunta regionale, con autorizzazione a proporre il presente ricorso;

2) lettera 21 marzo 1989 con allegato schema di decreto, inviata dal Ministero della pubblica istruzione al presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e protocollata addì 24 marzo 1989;

3) copia telegramma trasmesso addì 31 marzo 1989 dal presidente della regione al suddetto ministero;

4) lettera 27 ottobre 1989, inviata al presidente della regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e protocollata in arrivo addì 6 novembre 1989, con allegato d.m. 11 settembre 1989.

Trieste-Roma, addì 29 dicembre 1989

Avv. Gaspare PACIA

90C0090

N. 2

Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 23 gennaio 1990

(del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia)

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Lettera in data 13 novembre 1989 del Ministro dei lavori pubblici - Segretariato C.E.R. - Concessione di contributi secondo le norme stabilite con legge statale 5 agosto 1978, n. 457 - Prospettata violazione della competenza della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di edilizia popolare.

(Lettera del Ministro dei lavori pubblici - Segretariato C.E.R. in data 13 novembre 1989).

(Legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1, art. 4; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 21).

Ricorso (ex art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87) del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia, con domicilio eletto presso l'ufficio della regione Friuli-Venezia Giulia in Roma, piazza Colonna, n. 355, come mandato a margine, contro il presidente del Consiglio dei Ministri per la risoluzione del conflitto di attribuzioni, determinato dalla lettera 13 novembre 1989 (pervenuta addì 21 novembre 1989), con la quale il Ministero dei lavori pubblici, segretariato C.E.R., ha stabilito che la concessione dei contributi statali per l'edilizia residenziale «dovrà avvenire secondo le norme previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni» e non già - come dallo stesso segretariato C.E.R. precedentemente disposto con sua delibera del 19 novembre 1982 - «in condizioni di omogeneità con il quadro legislativo adottato dalla regione nell'esercizio della competenza costituzionalmente riconosciuta alla medesima».

L'edilizia popolare, intesa nella sua più moderna accezione di «edilizia residenziale pubblica» è espressamente considerata come materia di competenza della regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 5, n. 18, dello statuto speciale di autonomia (l.c. 31 gennaio 1963, n. 1).

Le funzioni amministrative in tale materia furono trasferite alla regione con gli artt. 22 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione statutaria).

Va anzi ricordato che l'art. 27, appena citato, conteneva, al terzo comma, la testuale riserva che «con successivo decreto saranno emanate le altre norme di attuazione dello statuto regionale in materia di edilizia popolare», ma il successivo decreto (d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902) abrogò addirittura (con l'art. 24) il terzo comma dell'art. 27 del d.P.R. n. 1116/1965 e, nel sostituire (con l'art. 21) l'art. 22 dello stesso d.P.R., precisò che venivano, in tale materia, trasferite alla regione «tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato».

L'abrogazione del terzo comma dell'art. 27 e la novazione del testo dell'art. 22 del d.P.R. n. 1116/1965 rendono, dunque, evidente che nella materia dell'edilizia residenziale pubblica ogni funzione amministrativa è già passata da moltissimi anni alla regione e null'altro rimane da trasferirle.

A rendere ancor più pregnante codesta competenza, giova anche ricordare la fondamentale sentenza n. 221/1975 dell'eccellentissima Corte, laddove fu osservato che l'edilizia popolare è una «materia essenzialmente composita, articolantesi in una triplice fase: la prima, avente carattere di presupposto rispetto alle altre, propriamente urbanistica; la seconda, di programmazione e realizzazione delle costruzioni, concettualmente riconducibile ai lavori pubblici e tradizionalmente rientrante infatti nell'ambito dell'organizzazione amministrativa statale, centrale e periferica, cui spetta la cura dei pubblici interessi a quelli inerenti; la terza, infine, attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni degli alloggi in locazione od in proprietà, ecc.)».

Delle tre fasi, in cui la materia si articola, le prime due rientrano, infatti, nella competenza primaria della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nell'esercizio della sua competenza su questa «materia composita», la regione ha emanato circa quaranta leggi, delle quali le prime trentaquattro furono raccolte in un testo unico approvato con legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

Sul piano operativo, sono stati costruiti, nel Friuli-Venezia Giulia, con provvidenze tratte da fondi regionali, circa 50.000 alloggi (a fronte di circa 25.000 alloggi costruiti con provvidenze gravanti su finanziamenti statali).

Con la entrata in vigore della legge statale 5 agosto 1978, n. 457, si pose il problema di come dovessero essere gestite le assegnazioni a favore della regione, disposte ai sensi di detta legge, avuto riguardo allo spessore della competenza regionale, nella materia dell'edilizia residenziale, ed al quadro legislativo regionale nella stessa materia.

Il problema fu risolto con il riconoscimento *de plano*, fatto dallo Stato, che, per la gestione di tali assegnazioni, dovevasi applicare la disciplina regionale.

Precisamente, tale riconoscimento fu espresso dal Ministro dei lavori pubblici, presidente del c.e.r., con delibera di data 19 novembre 1982, che qui di seguito si trascrive:

«Vista la legge 6 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che attribuisce competenza legislativa ed amministrativa alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia - tra l'altro - di edilizia popolare, di lavori pubblici e di urbanistica;

Visto l'art. 21 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, concernente «norme di attuazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1» che trasferisce alla regione «tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia - tra l'altro - di edilizia popolare, lavori pubblici ed urbanistica», ivi compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati con fondi statali;

Considerato che i finanziamenti previsti dalla legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni debbono comunque essere destinati all'edilizia abitativa sulla base delle leggi adottate dalla regione nell'esercizio della competenza alla stessa attribuita;

Ritenuto che la delegazione della Corte dei conti istituita ai sensi dell'art. 58 della legge costituzionale n. 1/1963 ha eccepito la necessità di disporre una specifica modifica dei sistemi di erogazione dei flussi finanziari per consentirne un'anticipata messa a disposizione della regione ai fini di una tempestiva iscrizione a bilancio;

Ravvisata pertanto la necessità di disporre nel caso specifico della regione Friuli-Venezia Giulia delle variazioni alla normativa in atto sui flussi finanziari per consentire la concreta operatività del piano decennale nella regione Friuli-Venezia Giulia, in condizioni di omogeneità con il quadro legislativo adottato dalla regione nell'esercizio della competenza costituzionalmente riconosciuta alla medesima;

DELIBERA

Art. 1. — Al fine di consentire la programmazione regionale entro il termine previsto dall'art. 9, punto 5 della legge n. 457/1978, il decreto di messa a disposizione dei fondi viene emesso contestualmente alla comunicazione prevista dal punto 4) dello stesso articolo;

Art. 2. — Sui fondi assegnati alla regione permane il vincolo di destinazione per le finalità previste dalla legge n. 457/1978.

Roma, addì 19 novembre 1982».

In prosieguo, allo scopo di evidenziare la disciplina specifica da applicare, la regione emanò la legge regionale 7 marzo 1983, n. 22, con la quale, al primo comma dell'art. 1, fu testualmente disposto:

«Ai programmi di edilizia convenzionata ed agevolata finanziati con la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche, integrazioni e rifinanziamenti, fermi restando gli indirizzi programmatici generali fissati dal C.E.R. e dal C.I.P.E., si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, ed in particolare quella concernente la determinazione, la concessione, l'impegno e l'erogazione dei contributi e delle anticipazioni di cui ai titoli VII, VIII, IX e XII della stessa».

L'assetto normativo ed operativo, come sopra raggiunto, è stato, ora, sconvolto da un provvedimento del segretariato generale del C.E.R., enunciato nella lettera 13 novembre 1989, n. 4693, da esso diretta alla regione Friuli-Venezia Giulia, dove si dispone che la concessione dei contributi statali «dovrà avvenire secondo le norme previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni».

Codesto provvedimento è in stridente contrasto:

con la surriportata delibera 19 novembre 1982 dello stesso segretariato del C.E.R., dove - legittimamente - si dispone l'esatto contrario, che, cioè «i finanziamenti previsti dalla legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni debbono comunque essere destinati all'edilizia abitativa sulla base delle leggi adottate dalla regione nell'esercizio della competenza alla stessa attribuita»;

con la surriportata legge regionale 7 marzo 1983, n. 22 (non impugnata dal Governo), che, evidenzia, come si è visto, la disciplina regionale da applicare (quella prevista dalla citata l.r. n. 75/1982), in luogo della disciplina statale, dettata dalla legge n. 457/1978.

Viene, così, riaperto un problema, che sembrava definitivamente risolto con piena adesione dello Stato nell'interesse della comunità regionale. E le conseguenze sarebbero piuttosto gravi, sia sul piano dei rapporti contabili fra Stato e regione, sia sul piano dei rapporti individuali fra regione e singoli beneficiari delle provvidenze elargite. Se fosse esatto quello che dal segretariato generale del C.E.R. si sostiene, interventi già eseguiti per un ammontare complessivo di circa 40 miliardi di lire dovrebbero essere rimessi in discussione ed interventi ancora da avviare, per un ammontare di ulteriori 15 miliardi circa, dovrebbero essere impostati con criteri diversi da quelli finora osservati.

In realtà, nulla è da rimettere in discussione, poiché il ripensamento del C.E.R. è privo di fondamento ed il provvedimento enunciato nella sua lettera è manifestamente incostituzionale, siccome lesivo della sfera di competenza che alla regione è riconosciuta dall'art. 5, n. 18, e dall'art. 4, n. 9 e n. 12, del suo statuto, nella materia composita dell'edilizia residenziale e nelle materie componenti, in cui essa si articola (urbanistica e lavori pubblici).

L'applicabilità della normativa statale, che si vorrebbe fosse applicata, potrebbe, in astratto, essere ammessa solo in forza del principio generale, espresso nell'art. 64 dello statuto speciale («Nelle materie attribuite alla competenza della regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato»). Ma, in concreto, ciò non può accadere, avendo la regione, per l'appunto «diversamente disposto con legge regionale» (l.r. nn. 75/1982, 22/1983, ecc).

Per le considerazioni suesposte che si fa riserva di integrare e di completare nel corso del giudizio.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia compiacersi:

a) di dichiarare che non spetta allo Stato il potere di imporre che la regione Friuli-Venezia Giulia, nella gestione dei finanziamenti previsti, per la edilizia residenziale, dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, osservi le prescrizioni stabilite da queste leggi statali, nelle parti in cui la regione stessa ha diversamente disposto con la legge regionale 1º settembre 1982, n. 75;

b) di annullare, in parte qua, la lettera in epigrafe;

Nei termini di legge, saranno depositate:

- 1) copia conforme della delibera 49 gennaio 1990 della giunta regionale, con autorizzazione a proporre il presente ricorso;
- 2) lettera 13 novembre 1989, n. 4693, del Ministero dei lavori pubblici, segretariato generale del C.E.R.;
- 3) copia della delibera 19 novembre 1982 del Ministro dei lavori pubblici, presidente del C.E.R.;
- 4) copia della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22.

Trieste-Roma, addì 19 gennaio 1990

Avv. Gaspare PACIA

90C0091

N. 32

Ordinanza emessa il 31 marzo 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 gennaio 1990) dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'azienda siciliana trasporti e Russotti Gaetana ed altra

Locazione immobili urbani - Uso commerciale - Trasferimento dell'immobile, a titolo oneroso, da parte del locatore - Diritto di riscatto del conduttore - Termine di decadenza di sei mesi dalla trascrizione - Lamentata difficoltà per il conduttore all'esercizio di tale diritto - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 185/1988.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'azienda siciliana trasporti (A.S.T.) - ente giuridico pubblico, con sede in Palermo, via S. Cuccia, 1, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Scarcella con studio in Messina (98100) via C. Battisti, 108, per delega a margine del ricorso, ricorrente, contro Russotti Gaetana, nata a Messina l'8 giugno 1945 ivi residente in viale della Libertà sol. 518, elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gentile con studio in Messina, via dei Mille n. 243, per delega a margine del controricorso, controricorrente, contro Abbate Grazia, nata a Messina il 10 settembre 1920, ivi residente in via Grattone n. 39, elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Adelfo Romano, con studio in Messina, via Ghibellina n. 46, per delega a margine del controricorso, controricorrente;

Visto il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di Messina del 17 luglio-7 novembre 1986 (r.g. n. 56/85);

Udito il cons. rel. dott. P. Vittoria nella pubblica udienza del 31 marzo 1989;

Sentito l'avv. Scarcella;

Sentito l'avv. Romano;

Sentito il p.m., che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte di cassazione ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'azienda siciliana trasporti, in persona del suo rappresentante legale, il commissario straordinario in carica, avv. Gaetano Lo Passo, domiciliato presso la cancelleria della Corte a norma dell'art. 366, secondo comma, del c.p.c., rappresentata dall'avv. Lorenzo Scarcella, ricorrente, contro Russotti Gaetana, domiciliata presso la cancelleria della Corte a norma dell'art. 366, secondo comma del c.p.c., rappresentata dall'avv. Giuseppe Gentile, e contro Abbate Grazia, domiciliata presso la cancelleria della Corte a norma dell'art. 366, secondo comma, del c.p.c., rappresentata dall'avv. Adelfo Romano, avverso la sentenza della corte d'appello di Messina pronunciata il 7 novembre 1986;

Udita la relazione scelta dal cons. dott. Paolo Vittorio;

Uditi gli avv. Scarcella e Romano;

Uditi il p.m. F. Amirante;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — L'azienda siciliana trasporti conveniva in giudizio Grazia Abbate e Gaetana Russotti con la citazione a comparire davanti al tribunale di Messina.

L'attrice esponeva d'aver avuto in locazione dalla Russotti una bottega, che la proprietaria aveva poi venduto alla Abbate, con atto del 29 novembre 1978, senza prima averle dato la comunicazione prescritta dall'art. 38, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'attrice chiedeva fosse dichiarato in suo favore il riscatto; per il caso di rigetto della domanda, chiedeva che le convenute fossero condannate al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, derivato dalla violazione della normativa posta dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Le convenute, costitutesi, eccepivano che la domanda era stata proposta oltre il termine di sei mesi dalla trascrizione del contratto, stabilito per l'esercizio del diritto di riscatto dall'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392; sostenevano inoltre che nel merito la domanda non era fondata.

2. — Il tribunale di Messina, con sentenza 14 novembre 1984, rigettava entrambe le domande, dopo aver osservato che l'attrice era decaduta dal diritto di riscatto e che non può configurarsi un diritto al risarcimento del danno, giacché per la violazione del diritto di prelazione la legge pone l'unica sanzione del riscatto, per sé idoneo peraltro a realizzare lo scopo a tutela del quale è ordinato il diritto di prelazione.

Impugnata dall'attrice, che prospettava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, la sentenza veniva confermata dalla corte d'appello di Messina, con la decisione 7 novembre 1986, basata su argomenti analoghi a quelli già svolti dal giudice di primo grado.

3. — L'azienda siciliana trasporti ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi, illustrati da memoria, cui hanno resistito con controricorso Gaetana Russotti e Grazia Abbate, che pure ha presentato memoria.

4. — Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato «la mancata applicazione — e comunque omessa o insufficiente motivazione sul punto — degli artt. 3 e 24 della Costituzione in relazione agli artt. 35, 41 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392».

L'azienda ricorrente osserva che il primo comma dell'art. 39 della legge n. 392/1978 è «palesamente incostituzionale non solo perché è gravemente comprensivo e lesivo dei diritti dell'inquilino ed ingiustificatamente preferenziale nei confronti dell'avvantaggiato locatore (con che vengono violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione), ma soprattutto perché non ha senso giuridico far decorrere un termine da una circostanza che deve essere non solo periodicamente, ma quotidianamente accertata e controllata, così costringendo i soggetti ad una assurda, continua e logorante visita agli uffici della conservatoria dei registri immobiliari».

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato l'omessa e insufficiente motivazione «in ordine alla richiesta del risarcimento del danno ... a causa del danno contrattuale ed extracontrattuale subito: in relazione agli artt. 2043 del c.c. e 38 della legge n. 392/1976».

La ricorrente osserva che il comportamento della locatrice — che aveva omesso di dare la comunicazione prevista dall'art. 38 — era stato forse doloso ed in ogni caso colposo, sicché dalla violazione dell'obbligo di preferire il conduttore derivava quello di rispondere del danno cagionato. La corte d'appello avrebbe erroneamente ricollegato il danno, dall'inerzia, definita colpevole, del medesimo conduttore.

5. — Le resistenti hanno sostenuto che la questione di legittimità costituzionale non è rilevante ed è manifestamente infondata.

La resistente Abbate, dopo aver osservato che è pacifico che l'azienda ebbe piena conoscenza dell'avvenuto trasferimento il 1º agosto 1979 attraverso la comunicazione che la stessa resistente gliene aveva dato, deduce che l'azienda è comunque decaduta dal diritto di riscatto per averlo esercitato solo con la citazione notificata il 23 dicembre 1980. A sostegno della manifesta infondatezza richiamata la sentenza 17 marzo 1988, n. 311, della Corte costituzionale.

Così l'Abbate che la Russotti sostengono inoltre che l'azienda non aveva diritto alla prelazione: ciò in forza degli artt. 41 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, trattandosi di immobile utilizzato per lo svolgimento di una delle attività considerate dall'art. 35.

Rispondendo nella memoria alla prima obiezione, l'azienda deduce d'aver chiesto il riscatto «con l'atto notificato il 21 settembre 1979 (rimasto senza risposta) cioè infra i sei mesi dalla comunicazione 1º agosto 1979».

RITENUTO IN DIRITTO

1. — La Corte ritiene rilevante, in rapporto alla decisione sul ricorso propostole, la soluzione della questione di legittimità costituzionale della disposizione dettata dall'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La rilevanza non è esclusa dall'argomento opposto con la prima delle osservazioni difensive svolte dalle resistenti.

Ad esso deve obiettarsi che, se la disposizione richiamata fosse dichiarata non conforme a Costituzione, in quanto sottopone l'esercizio del diritto di riscatto ad un termine semestrale decorrente dalla trascrizione, lo stesso termine non si presterebbe ad essere recuperato e ricollegato ad un diverso *dies a quo*, non potendo il giudice configurare una decadenza che, per come il legislatore ordinario l'ha conformata, si rivelerebbe non presente nell'ordinamento.

Inoltre, la corte d'appello, con la sentenza impugnata, ha esaminato un'eccezione di decadenza, che dalla decisione appare essere stata formulata ponendo il rapporto data di proposizione della domanda di riscatto e data della trascrizione del contratto.

Poiché la decadenza di cui si discute non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti e può perciò essere rilevata solo in presenza di un'eccezione (art. 2969 del cod. civ.), la postulata rilevanza della conoscenza effettiva del trasferimento, acquisita dopo il decorso del semestre dalla trascrizione, non può esser accertata che in un eventuale giudizio di rinvio, sul presupposto di un'eccezione in tal senso, la cui intervenuta proposizione dovrebbe esser verificata da quel giudice in uno ai corrispondenti elementi di fatto. Lo stesso è a dire a proposito della difesa opposta dall'azienda, che ha sostenuto d'aver esercitato stragiudizialmente il suo diritto, in modo cioè che la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto idoneo allo scopo (sent. 17 novembre 1988, n. 6222), e tempestivamente rispetto alla acquisita effettiva conoscenza del trasferimento.

Anche il secondo degli argomenti svolti dalle resistenti non si presta ad essere atteso.

La corte d'appello — invero — non ha esaminato la questione della sussistenza del diritto di prelazione e dunque questo punto resta necessariamente estraneo alla decisione del ricorso, rivelandosi perciò ininfluenza nella sede del giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

2. — La Corte ritiene che, in rapporto agli artt. 3 e 24 della Costituzione, non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione dettata dall'art. 39 primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, prescrivendo che il diritto di riscatto debba essere esercitato in un termine di sei mesi decorrente dalla trascrizione del contratto dimensiona tale termine in modo irragionevole avuto riguardo alla circostanza di fatto assunta a momento iniziale della sua decorrenza e senza necessità logica assume a termine iniziale la trascrizione del contratto, con la conseguenza di pregiudicare la possibilità di far valere il diritto di riscatto, vanificando la protezione dell'interesse del conduttore cui è ordinato, secondo l'art. 38 della legge n. 392/1978, il diritto di prelazione.

Il giudizio della Corte si basa sulle considerazioni seguenti.

2.1. — Il diritto di riscatto rappresenta l'unica efficace forma di tutela del diritto di prelazione, che la violazione dell'obbligo del locatore, previsto dall'art. 38, primo comma, abbia impedito trovasse realizzazione. Solo attraverso il diritto di riscatto possono trovare soddisfazione sia l'interesse del conduttore sia la ragione di pubblico interesse che ne giustifica la protezione.

La tutela risarcitoria, che si ritenesse esperibile, mancherebbe di realizzare il risultato della riunione della titolarità dell'impresa e della proprietà dell'immobile in cui l'azienda è esercitata.

2.2. — L'art. 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, dispone che il conduttore debba esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, che il locatore è tenuto a notificargli a norma del primo comma dello stesso articolo.

La ragionevolezza del dimensionamento del termine di esercizio del diritto di riscatto, in connessione con la sua decorrenza dalla trascrizione, va vista in rapporto all'onere di diligenza che esso impone al conduttore, per far sì che il tempo che gli residui per l'esercizio del diritto di riscatto non sia inferiore a quello, di cui la legge, ritiene egli debba disporre per potersi determinare all'esercizio del diritto di prelazione.

La ragionevolezza di dimensionamento d'un termine, dato decorrere da una circostanza che venga svolgendosi fuori dalla sfera del soggetto che deve ossevarlo, va riguardato anche in rapporto alla possibilità che la circostanza entri nella sfera di conoscenza effettiva del soggetto, non solo in base al suo attivarsi per accertarla, ma in ragione del normale svolgimento del rapporto giuridico in cui si inserisce il diritto che si tratta di far valere.

Giacché il trasferimento della proprietà del bene locato comporta la successione dell'acquirente nel rapporto di locazione (art. 1602 del cod. civ.), è pensabile che, nella ricerca del punto di incontro tra le contrapposte esigenze di protezione dell'interesse del conduttore e di certezza del commercio immobiliare, si sia considerato che la conoscibilità del trasferimento si realizzi nella generalità dei casi come normale conseguenza della successione dell'acquirente al locatore e dell'esercizio da parte del primo dei diritti inerenti al rapporto.

Le controversie venute all'esame della Corte appaiono smentire questa valutazione, rivelandosi non infrequente il caso che alla mancata comunicazione dell'intenzione di vendere da parte del locatore faccia seguito un comportamento volto ad occultare il trasferimento od addirittura a farlo apparire come non avvenuto.

Non va poi sottaciuto che, inserendosi la disposizione di un contesto normativo che non consente di dare rilievo, in materia di decadenza, a circostanza che ne impediscano o sospendano il maturarsi (art. 2964 del cod. civ.), un siffatto atteggiamento resta privo di rilevanza in rapporto all'esercizio del diritto di riscatto.

Si perviene alla constatazione che l'unico mezzo, idoneo a preservare il conduttore dal rischio di veder frustrato il diritto all'acquisto del bene locato in concessione con la dichiarazione, resti un'ispezione dei registri immobiliari da rinnovarsi per tutta la durata del rapporto per non meno di tre volte nell'arco dell'anno.

2.3. — Il termine per l'esercizio del diritto di riscatto è stato previsto decorra dalla trascrizione del contratto.

La trascrizione del contratto, che deve essere eseguita secondo il disposto dell'art. 2659 del cod. civ., il cui dettato va integrato con quello dell'art. 2665 del cod. civ., non è necessario si attui mediante indicazione del prezzo cui l'immobile è stato trasferito, giacché per la validità della trascrizione è sufficiente risulti dal relativo registro il diritto sul bene di cui l'atto comporta il trasferimento e la natura del negozio per effetto del quale il trasferimento si è prodotto.

Ne emerge che l'ancoraggio del decorso del termine alla trascrizione del contratto comporta per il conduttore, il rapporto alla situazione in cui sarebbe posto dall'adempimento dell'obbligo del locatore ed in funzione dell'esercizio del diritto di riscatto, un ulteriore onere di accertamento.

2.4. — Le esigenze di sicurezza del commercio immobiliare non rendono logicamente necessario assumere a *dies a quo* del termine di decadenza la trascrizione del contratto.

Queste esigenze giustificano logicamente una disciplina che, sancisca l'inopponibilità ai terzi della trascrizione della domanda o della dichiarazione di riscatto se eseguita dopo un certo termine dalla trascrizione della vendita e se successiva alla trascrizione del proprio acquisto da parte di aventi causa dall'acquirente dal locatore, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 2653, n. 3, del cod. civ.

In base alle stesse esigenze non appare potersi giustificare, in rapporto ai parametri costituzionali avanti indicati, che la trascrizione funga da *dies a quo* nei rapporti tra conduttore e acquirente.

L'esigenza di evitare che l'acquisto dal locatore resti indeterminatamente soggetto a risolversi per effetto dell'esercizio del diritto di riscatto, si presta infatti ad essere più equilibratamente tutelata accollando all'acquirente un onere di comunicazione verso il conduttore, al cui assolvimento ricollegare il decorso del termine di esercizio del diritto di riscatto.

L'ipotizzabilità di soluzioni diverse da quella prescelta dal legislatore, capaci di salvaguardare altre rilevanti esigenze e di non esporre a sacrificio l'interesse del conduttore, sembra autorizzare il dubbio che l'attuale regolamentazione si fondi su una soluzione del problema non conforme a Costituzione.

2.5. — Avviandosi a concludere, la Corte osserva che, a sostegno della costituzionalità della norma e per ritenere che essa non renda estremamente difficile la realizzazione del diritto di prelazione attraverso il riscatto, non possa farsi utile appello, insieme, al principio dell'onere di vigilare a tutela del proprio diritto ed alla agevole conoscibilità del trasferimento attraverso l'ispezione dei registri immobiliari.

Invero, quando sia mancata la comunicazione del locatore tende a mancare anche la possibilità di apprendere del trasferimento attraverso il comportamento delle parti nell'ambito dell'esecuzione del rapporto di locazione. La conservazione del diritto di riscatto viene a risultare affidata ad un onere di informazione, altrimenti estraneo allo svolgimento del rapporto di locazione (ed al riguardo v'è da considerare quanto è stato osservato nella sentenza 18 febbraio 1988, n. 185, della Corte costituzionale), onere che è la stessa necessità di continuo rinnovo unita alla consapevolezza d'una sua probabile inutilità a rendere in pratica inosservabile.

I tratti della situazione regolata dalla disposizione che s'è venuti esaminando la rendono — ad avviso di questa Corte — diversa da quella considerata dalla sentenza 17 marzo 1988, n. 311, della Corte costituzionale e a fondere i dubbi sulla sua legittimità sembrano somministrare argomento le considerazioni che la stessa Corte costituzionale è venuta sviluppando nella successione delle sentenze 22 novembre 1962, n. 93, 30 maggio 1977, n. 95, e 27 novembre 1980, n. 151, attraverso le quali è pervenuta a ritenere costituzionalmente illegittima la disposizione dettata dall'art. 18, primo comma, legge fallimentare.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della suprema Corte di cassazione il 31 marzo 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0104

N. 33

Ordinanza emessa il 31 marzo 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 gennaio 1990) dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Bocus Ferruccio e Valle Renato ed altri

Locazione immobili urbani - Uso commerciale - Trasferimento dell'immobile, a titolo oneroso, da parte del locatore - Diritto di riscatto del conduttore - Termine di decadenza di sei mesi dalla trascrizione (nella specie, *rectius*: dalla intavolazione) - Lamentata difficoltà per il conduttore all'esercizio di tale diritto - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 185/1988.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Bocus Ferruccio nato a Polcenigo il 9 settembre 1920, residente in Cortina d'Ampezzo, via Ronco n. 115, elettivamente domiciliato in Roma, via Azuni n. 9 presso l'avv. Stefano Bartoli rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Maccaferri (in sostituzione dell'avv. Rosario Nicolò deceduto), per procura speciale notar dott. Carlo Candiani di Venezia in data 11 marzo 1988 rep. 7834; ora rappresentato e difeso anche dall'avv. Elio Fazzalari con studio in Roma, via Monte Zebio, 37, giusta procura speciale per notaio dott. Azio Perucon di Cortina d'Ampezzo in data 17 marzo 1989 rep. n. 90546, ricorrente, contro Valle Renato, Giovanni, Enrico, Paola e Laura, Piccolruaz Giovanna ved. Valle, residenti in Cortina d'Ampezzo, elettivamente domiciliati in Roma, via S. Orsola n. 8 presso l'avv. Paolo Tentori Montalto che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Odorico Larese per delega in ~~calce~~ al controricorso, controricorrenti, contro Rimoldi Luciano e Romano, Menardi Maria in Valle intimati;

Visto il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia del 22 aprile-14 agosto 1986 (r.g. n. 603/1984);

Udito il cons. rel. dott. P. Vittoria nella pubblica udienza del 31 marzo 1989;

Sentito l'avv. Fazzalari;

Sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen., che ha concluso per il rigetto dei primi quattro motivi accoglimento del quinto motivo e assorbimento del sesto motivo.

1. — Ferruccio Bocus conveniva in giudizio Giovanni e Renato Valle, Maria Menardi in Valle, Romano e Luciano Rimoldi, con la citazione a comparire davanti al tribunale di Belluno, notificata il 29 novembre 1982.

L'attore sponeva:

d'essere conduttore dell'immobile p.f. 3147 in p.t. 2567 in Cortina d'Ampezzo, comprensivo dell'intera superficie libera, adibito a ristorante: ciò in base a contratto 12 luglio 1976;

che, con contratti del 24 gennaio 1979 e 30 gennaio 1979, Luciano e Romano Rimoldi avevano alienato a Giovanni Valle la nuda proprietà ed ai coniugi Renato Valle e Maria Menardi in Valle l'usufrutto d'una quota (6/12) del fabbricato e del terreno;

ché i locatori non gli avevano notificato, così violando l'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la comunicazione della loro intenzione di trasferire la proprietà di parte dell'immobile;

che egli aveva manifestato l'intendimento di riscattare il bene trasferito né poteva essergli opposto il decorso del termine preveduto dall'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non essendo provato che egli avesse effettivamente conoscenza del trasferimento oltre sei mesi prima.

L'attore concludeva chiedendo fosse dichiarato il suo diritto al riscatto con conseguente pronuncia di trasferimento ed in subordine che i locatori fossero condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

2. — I convenuti Romano e Luciano Rimoldi e Maria Menardi in Valle si costituivano in giudizio chiedendo che la domanda fosse respinta.

Essi sostenevano, tra l'altro:

che l'attore era decaduto dal diritto di riscatto avendo lasciato decorrere il termine di sei mesi previsto dall'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, giacché l'atto di trasferimento della quota ideale del bene locato era stato intavolato per decreto 5 luglio 1979 del giudice tavolo di Cortina d'Ampezzo;

che il diritto di prelazione non spetta nel caso di trasferimento di quota indivisa;

che non è dato risarcimento del danno in confronto del locatore per avere questi omesso la comunicazione prevista dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, giacché l'interesse del conduttore all'acquisto del bene è in tal caso tutelato dal diritto di riscatto.

A tali eccezioni e difese si riportavano, nel costituirsi in giudizio, anche i convenuti Giovanni e Renato Valle.

3. — Con altro atto di citazione a comparire davanti al tribunale di Belluno, pur esso notificato il 29 novembre 1982, Ferruccio Bocus conveniva in giudizio Germana Piccolrauz ved. Valle ed Enrico, Paola, Laura e Renato Valle.

L'attore proponeva domanda di riscatto e di risarcimento del danno, questa seconda in confronto di tutti i convenuti con l'eccezione di Renato Valle.

L'attore esprimeva, che, con atto del 5 novembre 1981, era stata ceduta a Renato Valle una quota pari ad un quarto della proprietà dell'immobile, senza far precedere il trasferimento dalla comunicazione di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, invece dovuta per essere la norma sul diritto di prelazione applicabile anche al trasferimento in questione.

4. — I convenuti Enrico e Paola Valle si costituivano in giudizio chiedendo che la domanda fosse respinta.

Essi sostenevano, tra l'altro:

che il diritto di prelazione non sussisteva nel caso, in esame, trattandosi di scioglimento d'una comunione ereditaria;

che ad analoga conclusione si sarebbe dovuti pervenire ove l'atto avesse dovuto esser configurato come una permuta;

che nessun danno era configurabile né comunque era risarcibile, per non essere stata data al conduttore notizia del trasferimento.

Identiche difese erano poi svolte dagli altri convenuti successivamente costituitisi.

5. — I due procedimenti venivano riuniti.

L'attore produceva:

a) il contratto 19 luglio 1937, con cui Ferdinando e Renato Valle avevano acquistato, ciascuno per una metà indivisa, la proprietà dell'intera particella fondiaria 3147;

b) il contratto 24 gennaio 1979-30 marzo 1979, con cui Romano e Luciano Rimoldi avevano venduto per il corrispettivo di ottantamilionari una quota pari alla metà del suddetto immobile, per l'usufrutto a Renato Valle e Maria Menardi in Valle, per la nuda proprietà a Giovanni Valle;

c) il contratto 5 novembre 1981, con cui premesso d'essere comproprietari d'una metà della particella fondiaria 3147 e d'un altro immobile, scioglievano la comunione mediante assegnazione dell'intera metà dalla particella fondiaria 3147 a Renato Valle e dell'intero altro immobile a Enrico, Paola e Laura Valle con l'usufrutto di Germana Piccolrauz ved. Valle.

L'attore concludeva, nella prima causa, chiedendo:

a) che fosse considerata inopponibile a lui la pubblicità tavolo del trasferimento del 1979, per come formatasi;

b) che fosse accolta la domanda di riscatto, con condanna dei Rimoldi al risarcimento del danno dovuto al ritardo nell'acquisto della disponibilità del bene;

c) che, in caso di rigetto della domanda di riscatto, i convenuti fossero ritenuti aver reso impossibile il tempestivo esercizio del diritto di riscatto attraverso un comportamento doloso o gravemente colposo e condannati al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, aver violato l'obbligo di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e condannati al risarcimento del danno da liquidarsi in altra sede;

d) che, in funzione dell'accoglimento della domanda subordinata, fossero ammessi i mezzi di prova dedotti.

Nella seconda causa, l'attore chiedeva che, **datosi atto dell'intervenuto trasferimento e della non ancora avvenuta intavolazione, fosse accolta la domanda di riscatto o dichiarato spettare il diritto di prelazione, con la condanna dei locatori alienanti al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.**

I convenuti, nella prima causa, chiedevano **anche** che l'attore fosse condannato al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.

6. — Il tribunale di Belluno, con sentenza 16 marzo 1984, rigettava ogni domanda dell'attore, che, nella prima causa, veniva condannato al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.

Impugnata dal Bocus, la decisione di primo grado era confermata, con motivazione in parte diversa, con sentenza 14 aprile 1986 della corte d'appello di Venezia.

7. — La corte d'appello ha ritenuto:

nella prima causa:

a) che l'attore era decaduto dal diritto di riscatto per non averlo esercitato nel termine di sei mesi, che l'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, fa decorrere dalla trascrizione del contratto;

b) che, dove vige il sistema della legge tavolare di cui al r.d. 28 marzo 1929, n. 499, modificato con la legge 29 ottobre 1974, n. 594, a norma dell'art. 12, secondo comma, del r.d. n. 499/1929, tutti i richiami di leggi e decreti a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni ed annotazioni in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni;

c) che, in rapporto alla funzione dell'art. 39 della legge n. 392/1978, di stabilire con certezza la decorrenza del termine di esercizio del riscatto ricollegandola ad una formalità pubblicitaria che consente di accertarsi se il bene sia stato trasferito, non emergono differenze tra intavolazione e trascrizione;

d) che all'attore non spettava il diritto al risarcimento del danno in concorso dei locatori o degli acquirenti;

e) che, omettendo di comunicare la propria intenzione di vendere, il locatore né incorre in responsabilità contrattuale, giacché l'obbligo non adempiuto deriva dalla legge e non dal contratto, né pone in essere un contratto invalido e, analogamente, l'acquirente né ha alcun obbligo di attivarsi perché il conduttore possa esercitare il diritto di riscatto né comprando viola un qualsiasi divieto;

f) che la soddisfazione dell'interesse del conduttore all'acquisto, con realizzata attraverso il diritto di prelazione, è affidata al rimedio del riscatto, al fine del cui tempestivo esercizio deve essere cura del conduttore accertare che il bene sia stato trasferito, sicché non può il mancato soddisfacimento del suo interesse; quando il conduttore non eserciti il riscatto, ricondursi sul piano causale al mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione, trattandosi invece di conseguenza dannosa evitabile con la diligenza ordinaria;

g) che gli elementi addotti dall'attore non consentivano comunque di ritenere provata l'esistenza d'un accordo preordinato a rendere impossibile l'esercizio del riscatto, giacché la vendita, lungi dall'esser occultata, era stata intavolata appena tre mesi dopo;

h) che, non specificatamente impugnata, la condanna alla responsabilità processuale aggravata neppure era risultata implicitamente inficiata dai motivi rivolti contro i capi di merito;

nella seconda causa:

i) che il contratto aveva natura mista dichiarativa e traslativa e per questa parte di permuta, con la conseguenza di non rientrare tra i trasferimenti a titolo oneroso cui s'applica l'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

8. — Ferruccio Bocus ha proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi, illustrati da memoria.

Hanno resistito con controricorso Giovanni Renato, Enrico, Paola e Laura Valle, oltre a Germana Piccolrauz. Non hanno svolto attività difensiva Luciano e Romano Rimoldi e Maria Menardi in Valle.

9. — Cinque dei sei motivi dedotti dal ricorrente concernono la prima controversia, uno la seconda.

10. — Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e 12 del r.d. 28 marzo 1929, n. 499, come modificato dall'art. 8 della legge 29 ottobre 1974, n. 594, nonché delle norme e dei principi che in relazione a tali disposizioni diversificano l'intavolazione dei diritti dalla trascrizione degli atti; deduce, ancora, l'omessa e contraddittoria motivazione su tale punto della controversia (artt. 360, n. 3, e 5, del c.p.c.).

In sintesi, il ricorrente sostiene che «in ordine a quegli elementi (natura dell'atto di trasferimento, esplicitazione delle condizioni contrattuali: prezzo, modalità di esecuzione, ecc.) che sono necessari ed indispensabili al conduttore per valutare, in primo luogo, l'esistenza del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto (onerosità del

trasferimento) e, in secondo luogo, per l'apprezzamento circa l'esercizio stesso di questo (ammontare del prezzo, ulteriori condizioni contrattuali), in quanto non direttamente indicati e iscritti nel libro maestro, né iscritti per *relationem* attraverso il richiamo espresso e dettagliato della relativa disposizione dell'atto, il sistema tavolare — così come operante nel nostro caso — non è in grado di svolgere alcuna funzione di conoscenza legale e non può, di conseguenza, ritenersi in alcun modo equivalente ai fini dell'esercizio del recesso da parte del conduttore, alla trascrizione di diritto comune: la quale, invece, nella nota di trascrizione esplicita tutti gli elementi di cui il conduttore ha bisogno per la sua determinazione all'esercizio del diritto attribuitogli, e la cui conoscibilità attraverso la procedura pubblicitaria costituisce la *ratio* fondamentale in virtù della quale il legislatore si è indotto a porre nella trascrizione il *dies a quo* per il maturare del termine di decadenza dell'esercizio del diritto di riscatto, attribuendo l'effetto della conoscenza a quella situazione di conoscibilità che appunto deriva dalla pubblicità».

Il ricorrente osserva, ancora, che, accogliendo una diversa opinione, si verrebbe a configurare, per quanto riguarda il sistema tavolare, un onere aggiuntivo di conoscenza a carico del conduttore, estraneo al regime ordinario legato ai registri di pubblicità, cui, conseguentemente, al conduttore, risulterebbe offerta una tutela minore nel caso in cui il locatore abbia violato l'obbligo di comunicazione, rispetto a quello in cui tale obbligo abbia regolarmente adempiuto.

La conclusione — ad avviso del ricorrente — è che «con riferimento al sistema tavolare, l'applicazione dell'art. 39 della legge n. 392/1978 dovrà necessariamente importare, relativamente al *dies a quo* del termine decadenziale, che tale termine decorre non dal giorno dell'avvenuta intavolazione del diritto acquistato dall'acquirente, bensì da quello in cui si provi che il terzo (conduttore) abbia avuto conoscenza certa ed effettiva, in forme legali equivalenti a quelle previste dall'art. 38, primo e secondo comma, della legge citata, della causa del trasferimento (e) delle condizioni contrattuali sulla cui base tale trasferimento si è attuato, ossia di tutti quegli elementi che sono necessari e utili perché egli possa compiere la sua valutazione in ordine all'esercizio del diritto di riscatto».

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, 1374 e 1218 del cod. civ. nonché l'omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (artt. 360, n. 3, e 5, del c.p.c.).

Il ricorrente osserva che, a norma dell'art. 1374 del c.c., il contratto obbliga a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, sicché l'obbligo del locatore di comunicare al conduttore la propria intenzione di trasferire l'immobile a titolo oneroso e poi di preferirlo, pur scaturendo dall'art. 38 della legge n. 392/1978, dà luogo, se non osservato, ad una situazione di inadempimento che genera a sua volta responsabilità per i danni, sulla base dell'art. 1218 del c.c.

La tutela reale del diritto di prelazione, assicurata in confronto del terzo dal diritto di riscatto, siccome volta a garantire in modo più penetrante la realizzazione dell'interesse protetto dalla legge, si aggiunge e non si sostituisce alla tutela obbligatoria: la necessità di tutela rappresentata dal diritto di risarcimento del danno viene meno — osserva, ancora il ricorrente — solo se il creditore abbia realizzato, per via coattiva, l'interesse al conseguimento del bene (salvo il danno da ritardo).

Con il terzo motivo, il ricorrente censura poi il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata per escludere la configurabilità d'una responsabilità da fatto illecito del terzo acquirente, mentre con il quarto motivo fa oggetto di censura il punto della decisione relativo al carattere immediato e diretto del danno scaturito dal mancato acquisto del bene ed alla incidenza, sulla sua verifica ed evitabilità, del comportamento del conduttore concretizzatosi nella mancata ispezione dei libri fondiari.

Il sesto motivo riguarda la condanna per responsabilità processuale aggravata, mentre il quinto — come si è osservato — investe la decisione della seconda causa.

RITENUTO IN DIRITTO

1. — La Corte ritiene che, rispetto alla decisione sul ricorso proposte e riguardo alla prima causa, si presenti rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione dettata dall'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Pur conseguendone la necessità di sospendere per questa parte il giudizio a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte non ritiene di dover separare dalla causa in questione l'altra, per far luogo ad una sua decisione separata: ciò in considerazione della stretta connessione che i due giudizi presentano sul piano pratico, giacché riguardano un unico immobile.

2. — La questione di legittimità costituzionale è rilevante per la decisione sul primo motivo di ricorso e condiziona la sorte degli altri.

L'impugnazione postula che il giudice di merito non abbia correttamente risolto il punto relativo alla decadenza dal diritto di riscatto, sul quale dunque non s'è formato il giudicato.

Il sindacato della Corte sulla decisione richiede sia fatta applicazione dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392: di cui la rilavanza della questione ed insieme il potere di sollevare la questione di legittimità costituzionale di ufficio.

3. — La Corte ritiene che, in rapporto agli artt. 3 e 24 della Costituzione, non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione dettata dall'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, prescrivendo che il diritto di riscatto deve essere esercitato in un termine di sei mesi decorrenti dalla trascrizione del contratto, dimensiona tale termine in modo irragionevole avuto riguardo alla circostanza di fatto assunta a momento iniziale della sua decorrenza e senza necessità logica assume a termine iniziale la trascrizione del contratto, con la conseguenza di pregiudicare la possibilità di far valere il diritto di riscatto, vanificando la protezione dell'interesse del conduttore cui è ordinato, secondo l'art. 38 della legge n. 392/1978, il diritto di prelazione.

3.1. — Il diritto di riscatto rappresenta l'unica efficace forma di tutela del diritto di prelazione, che la violazione dell'obbligo del locatore, preveduto dall'art. 38, primo comma, abbia impedito trovasse realizzazione.

Solo attraverso il diritto di riscatto possono trovare soddisfazione sia l'interesse del conduttore sia la ragione di pubblico interesse che ne giustifica la protezione.

La tutela risarcitoria, che si ritenesse esperibile, mancherebbe di realizzare il risultato della riunione della titolarità dell'impresa con la proprietà dell'immobile in cui l'azienda è esercitata.

3.2. — L'art. 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, dispone che il conduttore debba esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, che il locatore è tenuto a notificargli a norma del primo comma dello stesso articolo.

La ragionevolezza del dimensionamento del termine di esercizio del diritto di riscatto, in connessione con la sua decorrenza dalla trascrizione, va vista in rapporto all'onere di diligenza che esso impone al conduttore, per far sì che il tempo che gli residui per l'esercizio del diritto di riscatto non sia inferiore a quello, di cui la legge ritiene egli debba disporre per potersi determinare all'esercizio del diritto di prelazione.

La ragionevolezza del dimensionamento di un termine, fatto decorrere da una circostanza che venga svolgendosi fuori della sfera del soggetto che deve osservarlo, va riguardata anche in rapporto alla possibilità che la circostanza entri nella sfera di conoscenza effettiva del soggetto, non solo in base al suo attivarsi per accertarla, ma in ragione del normale svolgimento del rapporto giuridico in cui si inserisce il diritto che si tratta di far valere.

Giacché il trasferimento della proprietà del bene locato comporta la successione dell'acquirente nel rapporto di locazione (art. 1602 del cod. civ.), è presumibile che, nella ricerca del punto di incontro tra le contrapposte esigenze di protezione dell'interesse del conduttore e di certezze del commercio immobiliare, si sia considerato che la conoscibilità del trasferimento si realizzi nella generalità dei casi come normale conseguenza della successione dell'acquirente al locatore e dell'esercizio da parte del primo dei diritti inerenti al rapporto.

Le controversie venute all'esame della Corte appaiono smentire questa valutazione; rivelandosi non infrequente il caso che alla mancata comunicazione dell'intenzione di vendere da parte del locatore faccia seguito un comportamento volto ad occultare il trasferimento od addirittura a farlo apparire come non avvenuto.

Non va poi sottaciuto che, inserendosi la disposizione in un contesto normativo che non consente di dare rilievo, in materia di decadenza, a circostanze che ne impediscano o sospendano il maturarsi (art. 2964 del cod. civ.), un siffatto atteggiamento resta privo di rilevanza in rapporto all'esercizio del diritto di riscatto.

Si perviene alla constatazione che l'unico mezzo, idoneo a preservare il conduttore dal rischio di veder frustato il diritto all'acquisto del bene locato in connessione con la sua alienazione, resti un'ispezione dei registri immobiliari da rinnovarsi per tutta la durata del rapporto per non meno di tre volte nell'anno.

3.3. — Il termine per l'esercizio del diritto di riscatto è stato disposto che decorra dalla trascrizione del contratto.

La trascrizione del contratto, che deve essere eseguita secondo il disposto dell'art. 2659 del cod. civ., il cui dettato va integrato con quello dell'art. 2665 del cod. civ., non è necessario si attui mediante indicazione del prezzo cui l'immobile è stato trasferito, giacché per la validità della trascrizione è sufficiente risulti dal relativo registro il diritto sul bene di cui l'atto comporta il trasferimento e la natura del negozio per effetto del quale il trasferimento si è prodotto.

Ne emerge che l'ancoraggio del decorso del termine alla trascrizione del contratto comporta per il conduttore, in rapporto alla situazione in cui sarebbe posto dall'adempimento dell'obbligo del locatore ed in funzione dell'esercizio del diritto di riscatto, un ulteriore onere di accertamento.

Ad identico rilievo si presta il funzionamento della disposizione nell'ambito del sistema pubblicitario dei libri fondiari: operante l'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in virtù del disposto dell'art. 12 del r.d. 28 marzo 1989, n. 499, come modificato dall'art. 8 della legge 29 ottobre 1974, n. 594, ed assunta a termine di riferimento, per l'applicazione dell'art. 39, l'intavolazione, degli artt. 1, 2, 5, 8, 9 e 98 del testo della legge generale sui libri fondiari allegato al r.d. 28 marzo 1929, n. 499, emerge come questa non implichi che nel libro fondiario debbono essere riportate le indicazioni, la cui conoscenza è necessaria per determinarsi all'esercizio del diritto di riscatto, risultando importo al conduttore, anche in questo caso, un ulteriore avere di accertamento.

3.4. — Le esigenze di sicurezza del commercio immobiliare non rendono logicamente necessario assumere a *dies a quo* del termine di decadenza la trascrizione del contratto.

Queste esigenze giustificano logicamente una disciplina che sancisca l'inopponibilità ai terzi della trascrizione della domanda o della dichiarazione di riscatto, se eseguita dopo un certo termine dalla trascrizione della vendita e se successiva alla trascrizione del proprio acquisto da parte di aventi causa dall'acquirente dal locatore, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 2653, n. 3, del cod. civ.

In base alle stesse esigenze non appare potersi giustificare, in rapporto ai parametri costituzionali avanti indicati, che la trascrizione funga da *dies a quo* nei rapporti tra conduttore e acquirente.

L'esigenza di evitare che l'acquisto del locatore resti indeterminatamente soggetto a risolversi per effetto dell'esercizio del diritto di riscatto, si presta infatti ad essere più equilibratamente tutelata accollando all'acquirente un onere di comunicazione verso il conduttore, al cui assolvimento ricollegare il decorso del termine di esercizio del diritto di riscatto.

L'ipotizzazione di soluzioni diverse da quella prescelta dal legislatore, capaci di salvaguardare oltre rilevanti esigenze e di non esporre a sacrificio l'interesse del conduttore, sempre autorizzare il dubbio che l'attuale regolamentazione si fondi su una soluzione del problema non conforme a Costituzione.

3.5. — Avviandosi a concludere, la Corte osserva che, a sostegno della costituzionalità della norma e per ritenere che essa non renda estremamente difficile la realizzazione del diritto di prelazione attraverso il riscatto, non può farsi utile appello, insieme, al principio dell'onere di vigilare a tutela del proprio diritto ed alla agevole conoscibilità del trasferimento attraverso l'ispezione dei registri immobiliari.

Invero, quando sia mancata la comunicazione del locatore tende a mancare anche la possibilità di apprendere del trasferimento attraverso il comportamento delle parti nell'ambito dell'esecuzione del rapporto di locazione.

La conservazione del diritto di riscatto viene a risultare affidata ad un onere di informazione, altrimenti estraneo allo svolgimento del rapporto di locazione (ed al riguardo v'è da considerare quanto è stato osservato nella sentenza 18 febbraio 1988, n. 185, della Corte costituzionale), onere che è la stessa necessità di continuo rinnovo, unita alla consapevolezza d'una sua probabile inutilità, a rendere in pratica inosservabile.

I tratti della situazione regolata dalla disposizione che s'è venuti esaminando la rendono — ad avviso di questa Corte — diversa da quella considerata dalla sentenza 17 marzo 1988, n. 311, della Corte costituzionale e, a fondare i dubbi sulla sua legittimità, sembrano somministrare argomento le considerazioni che la stessa Corte costituzionale è venuta sviluppando nella successione delle sentenze 22 novembre 1962, n. 93, 30 maggio 1977, n. 95, e 27 novembre 1980, n. 151, attraverso le quali è pervenuta a ritenere costituzionalmente illegittima la disposizione dettata dall'art. 18, primo comma, della legge fall.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso nella camera di consiglio della terza civile della suprema Corte di cassazione il 31 marzo 1989:

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 34

*Ordinanza emessa il 23 novembre 1989 dal tribunale di Mondovì
nel procedimento penale a carico di Esposito Giuseppe*

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperita - Richiesta di rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442 del c.p.p. 1988 e quindi della legge penale più favorevole - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

[C.P.P. (disposizioni di attuazione del), art. 247].

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Esposito Giuseppe, nato a Catanzaro il 5 aprile 1948, residente in Gareggio, via Valcasotto n. 31 (dom. ex art. 171 del c.p.p.), difeso di fiducia dall'avv. Vittorio Bassino di Mondovì, libero, non comparso, imputato del reato di cui all'art. 4, primo comma, n. 7, legge 7 agosto 1982, n. 516, poichè, a scopo di evasione fiscale, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante della S.r.l. «Edil-Valle», redigeva la dichiarazione annuale dei redditi per l'anno di imposta 1983 dissimulando componenti positivi di reddito (ricavi per L. 15.784.000) tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

Accertato in Mondovì, il 1° settembre 1986.

All'udienza del ventitre novembre 1989 l'imputato ha chiesto la definizione del processo con il rito abbreviato di cui all'art. 438 del c.p.p.; la difesa si è associata alla richiesta ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 disp. att. del c.p.p. nella parte in cui — relativamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale — in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, limita l'ammissibilità del rito abbreviato ai procedimenti nei quali non siano state ancora compiute le formalità di apertura del dibattimento. Il pubblico ministero ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 247 disp. att. del c.p.p.

Per valutare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, è necessario innanzitutto esaminare la natura giuridica dei procedimenti speciali previsti dal libro sesto del nuovo codice di procedura penale e, precisamente, se essi hanno natura processuale o sostanziale.

Il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti prevedono da un lato una diversa e più rapida procedura di definizione del processo, dall'altro una rilevante diminuzione della pena ed altre conseguenze giuridiche più favorevoli al reo (v. art. 445, relativamente all'esclusione dell'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza e della condanna al pagamento delle spese processuali nonché all'estinzione del reato).

Qualunque definizione si accolga della norma processuale penale, è indubbio che i c.d. riti speciali introdotti dal nuovo codice di procedura, poichè non si limitano soltanto a disciplinare l'accertamento della notizia criminis, le attività esperite nel processo dai soggetti processuali e le forme degli atti processuali, ma incidono direttamente sulla quantificazione della pena, sull'applicabilità di pene accessorie e misura di sicurezza e sulla estinzione del reato, hanno natura penale sostanziale.

Il problema non è nuovo nel nostro ordinamento poichè tali riti hanno natura giuridica identica ed altri istituti ben noti, quali l'oblazione e l'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato prevista dall'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nessuno ha mai posto in dubbio che gli istituti dell'oblazione o del c.d. «patteggiamento» ex art. 77 della legge n. 689/1981, abbiano natura penale sostanziale, anche se le forme e le modalità per esservi ammessi sono disciplinate da norme processuali. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per i procedimenti previsti dagli artt. 438 e 444 del c.p.p. La riduzione della pena e gli altri benefici che da essi conseguono hanno natura sostanziale. Le norme, invece, che disciplinano le forme in cui debbono essere esperiti hanno natura processuale.

L'art. 2, terzo comma del c.p. stabilisce il principio generale che nel caso di successioni di leggi penali deve applicarsi «quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».

La migliore dottrina, che questo pretore condivide, ha posto in risalto che dalla lettura congiunta dei primi tre commi dell'art. 2 del c.p. si evince che il nostro sistema penale non accoglie, come comunemente si ripete, il principio della irretroattività, bensì il principio superiore che al reo è assicurato il trattamento più favorevole tra quelli stabiliti

dalla legge à partire dalla commissione del fatto e sino alla sentenza irrevocabile irrevocabile. Tale principio superiore, ispirato al favor libertatis, si specifica poi in quello della irretroattività nel primo comma, in quello della retroattività (anche oltre la sentenza irrevocabile) nel secondo comma, in quello della legge più favorevole nel terzo comma.

Alcuni Autori, dalla degradazione della irretroattività a semplice corollario di un principio superiore, argomentano che il legislatore costituzionale nel momento in cui nell'art. 25, secondo comma — recependo una lunga e consolidata tradizione storica degli stati liberali (v. art. 8 della «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino» del 1789) — ha accolto il principio della irretroattività della legge penale, ha necessariamente, sia pure implicitamente, recepito anche il principio più generale che ne è il fondamento. Da ciò si è dedotto che le disposizioni materialmente, anche se non formalmente, costituzionali, con la conseguenza che la loro modifica o deroga comporterebbe il procedimento aggravato di revisione costituzionale.

Anche se la conseguenza a cui questi Autori pervengono in un sistema di costituzione rigida non appare condivisibile, è certo che il principio dell'applicabilità della legge più favorevole, posto dai primi tre commi dell'art. 2 del c.p., incidendo sullo status libertatis e sui diritti fondamentali del cittadino, ha rilevanza costituzionale per cui la sua eventuale deroga deve essere giustificata da ragioni aventi pari rilevanza costituzionale.

Stabilito che i riti speciali di cui agli artt. 438 e 444 del c.p.p. costituiscono disposizioni penali sostanziali più favorevoli all'imputato, ne deriva che — ai sensi dell'art. 2 del c.p. — la loro applicabilità non può essere limitata ai procedimenti iniziati successivamente al 24 ottobre 1989, data in cui il nuovo codice è entrato in vigore, ma dovrebbe essere estesa a tutti i procedimenti pendenti in tale data.

Il principio dell'applicabilità del trattamento più favorevole al reo è stato accolto soltanto parzialmente del nuovo codice processuale. Gli artt. 247 e 248 delle disposizioni di attuazione, infatti, da un lato estendono i riti speciali ai procedimenti in corso, dall'altro ne limitano l'ammissibilità a quelli nei quali non sono state ancora compiute le formalità di apertura del dibattimento. Il problema di costituzionalità riguarda appunto tale limitazione.

La difesa ha sostenuto che essa determina una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati, a seconda se — per un fatto del tutto accidentale ed indipendente dalla loro volontà — le formalità di apertura siano o non siano state compiute.

Per giungere ad una corretta soluzione è necessario analizzare se la limitazione introdotta negli artt. 247 e 248 è ragionevole e se è posta a tutela di un interesse avente pari rilevanza costituzionale di quello dell'applicabilità della legge più favorevole.

Si assume che poiché nel nuovo sistema processuale il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena a richiesta delle parti hanno la funzione di giungere alla rapida definizione dei processi e la riduzione della pena costituisce solo un incentivo per l'imputato affinché chieda tali riti, ingiustificato sarebbe stato estenderne l'ammissibilità ai procedimenti pendenti, il cui iter — con l'apertura del dibattimento — sia giunto ad un punto tale da rendere non più apprezzabile il beneficio di una loro rapida definizione:

che il nuovo sistema processuale abbia attribuito ai riti speciali la funzione di rendere più rapida la definizione dei processi ed alla riduzione della pena la funzione di incentivarne la richiesta, è certamente vero. Che tutto ciò sia stato previsto allo scopo di assicurare, mediante la definizione rapida del maggiore numero di processi in camera di consiglio, la celebrazione dei dibattimenti con il rito accusatorio, è ugualmente vero. Ciò nulla toglie, però, che tali istituti hanno attribuito all'imputato un vero e proprio diritto soggettivo di chiedere tali riti e di ottenere la conseguenziale riduzione della pena indipendentemente dalla loro adozione. L'art. 448 prevede, in caso di dissenso del p.m. che il giudice ritenga ingiustificato, che la riduzione della pena può essere concessa anche nel giudizio d'impugnazione. Ciò prova che anche nel caso in cui il sistema processuale non abbia tratto alcun beneficio dal rito speciale, in quanto si è già celebrato interamente il giudizio di primo grado e l'appello, ugualmente l'imputato conserva il suo diritto di ottenere la riduzione della pena accessorie e delle misure di sicurezza. Questa conseguenza è giustificata dalla considerazione che i riti speciali, se esaminati dal lato del sistema processuale costituiscono un mezzo per giungere alla rapida definizione dei processi, visti dal lato dell'imputato costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo per ottenere la riduzione della pena. Non appare ragionevole, pertanto, la giustificazione secondo cui gli artt. 247 e 248 avrebbero limitato l'ammissibilità ai procedimenti pendenti in cui non siano state ancora compiute le formalità di apertura per la considerazione che — oltre questo termine — il sistema processuale non ne avrebbe tratto alcun beneficio. Questa giustificazione, oltre ad essere infondata, non tiene conto che il principio dell'applicabilità della legge più favorevole al reo, stabilito dall'art. 2 del c.p., incidendo sullo status libertatis e sui diritti fondamentali del cittadino ed essendo stato recepito dall'art. 25, secondo comma della Costituzione, ha rilevanza costituzionale.

Si deve concludere che gli artt. 247 e 248 determinano una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati a seconda se nei loro procedimenti siano o non siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento. Conseguenzialmente va dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa, dell'art. 247 disp. att. del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione.

La questione sollevata dalla difesa, incidendo sulla quantificazione della pena, è certamente rilevante.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa di Esposito Giuseppe, dell'art. 247 disp. trans. del c.p.p. con riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui limita l'ammissibilità del giudizio abbreviato ai procedimenti in cui non siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado;

Sospende il giudizio in corso nei confronti di Esposito Giuseppe;

Ordina la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Mondovì, addì 23 novembre 1989

Il presidente: MAGRI

90C0106

N. 35

*Ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dal tribunale di Mondovì
nel procedimento penale a carico di Tomatis Maria Iolanda*

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Richiesta di rito abbreviato - Esclusione.- Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442 del c.p.p. 1988 e quindi della legge penale più favorevole - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

[C.P.P. (disposizioni di attuazione del), art. 247].

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Tomatis Maria Iolanda, nata a Rocca de' Baldi il 15 ottobre 1947, residente a Mondovì, Regione Gandolfi n. 15, domicilio dichiarato, libera, non comparsa, difesa di fiducia dall'avv. Piero Iemina di Mondovì, imputata del reato di cui agli artt. 8, legge 7 gennaio 1929, n. 4, quarto comma, 1º, n. 7, e 6, legge 7 agosto 1982, n. 516, perché, quale titolare della ditta individuale «Calzature Gianni Boutique» di Mondovì, con più azioni esecutive della stessa risoluzione volta a fine di evasione fiscale, nelle dichiarazioni fiscali annuali per le imposte sui redditi presentate in Mondovì il 31 maggio 1983 (per l'anno fiscale 1982), l'8 giugno 1984 (per il 1983) e il 31 maggio 1985 (per l'anno 1984), dissimulava componenti positivi di reddito (ricavi) e specificatamente: L. 12.804.020 (per il 1982); L. 13.339.767 (per il 1983); L. 133.109.000 (per il 1984), in modo da alterare in misura rilevante i risultati delle dichiarazioni anzidette.

Accertato in Mondovì, l'11 settembre 1987.

All'udienza del 7 dicembre 1989, udienza di prosecuzione del dibattimento iniziato il 19 ottobre 1989, la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 disp. att. del c.p.p. nella parte in cui — relativamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale — in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, limitata l'ammissibilità del rito abbreviato ai procedimenti nei quali non siano ancora state compiute le formalità di apertura del dibattimento. Il pubblico ministero ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 247 disp. att. del c.p.p.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 34/1990).

90C0107

N. 36

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 1989 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Joel Mbenda ed altro*

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza;

Il tribunale sull'eccezione di incostituzionalità proposta dalla difesa;

Visto il parere favorevole del p.m. rilevato che la questione non appare manifestamente infondata, in quanto la norma transitoria ex art. 247 del d.-l. n. 271/1989 richiamantesi all'art. 439 e segg., opera una disparità di trattamento tra sottoposti a procedimenti che siano addivenuti al giudizio dopo il 24 ottobre c.a. e quelli già chiamati a giudizio prima della detta data con giudizio di primo grado non ancora concluso, consentendo ai primi e non ai secondi di usufruire del giudizio abbreviato; considerato che tale disparità di trattamento appare in contrasto con il principio posto dall'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità di cui in premessa;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: RENZULLI

90C0108

N. 37

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 1989 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Samir Hamdi ed altro*

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza;

Il tribunale sull'eccezione di incostituzionalità, proposta dalla difesa;

Visto il parere favorevole del p.m. rilevato che la questione non appare manifestamente infondata in quanto la norma transitoria ex art. 247 del decreto-legge n. 271/1989, richiamantesi all'art. 438 e segg. del c.p.p., opera una disparità di trattamento tra sottoposti a procedimenti che siano addivenuti al giudizio dopo il 24 ottobre c.a. e quelli già chiamati a giudizio prima della detta data con giudizio di primo grado non ancora concluso, consentendo ai primi e non ai secondi di usufruire del giudizio abbreviato; considerato che tale disparità di trattamento appare in contrasto con il principio posto dall'art. 3 della Costituzione.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità di cui in premessa;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la predetta ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: RENZULLI

90C0109

N. 38

*Ordinanza emessa il 2 novembre 1989 dal pretore di Modena nel procedimento civile
vertente tra Bortolotti Franca (recte: Fernanda) e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di inabilità - Elevazione dei limiti di reddito ostativi al conseguimento delle prestazioni economiche di invalidità - Mancata previsione dell'estensione di detti più favorevoli limiti reddituali al conseguimento della pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni - Ingiustificata disparità di trattamento tra gli invalidi civili a seconda del riconoscimento dell'invalidità prima o dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, attesa anche la mancata considerazione del reddito del coniuge ai fini del computo della pensione di invalidità ma non per la pensione sociale - Violazione del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di invalidità - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 769/1988.

(D.-L. 23 dicembre 1976, n. 850, art. 1, come sostituito dalla legge di conversione 23 febbraio 1977, n. 29; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-septies, aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Con ricorso depositato in cancelleria il 25 maggio 1989 la signora Bortolotti Franca agiva nei confronti dell'I.N.P.S., al fine di ottenere l'attribuzione della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ad esito della decisione della Corte costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1977, n. 29, e dell'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

La ricorrente infatti espose che in data 2 dicembre 1987 aveva presentato domanda per ottenere la pensione di inabilità in quanto invalido civile; che in data 8 novembre 1988 era stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (90%); che in data 19 novembre 1988 aveva presentato all'I.N.P.S. sede di Modena domanda per l'ottenimento della pensione sociale negata in via amministrativa in quanto «il coniuge dell'istante ha redditi da pensione di importo superiore al limite per la concessione della pensione sociale».

Esperito senza alcun esito il ricorso in via amministrativa, la signora Bortolotti proponeva l'odierno giudizio, eccependo pregiudizialmente la illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge che prevedono per la pensione sociale un limite di reddito inferiore a quello stabilito per la pensione di inabilità a favore degli invalidi civili.

L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda attrice e chiedendo la declaratoria di irrilevanza, o di inammissibilità della sollevata questione di costituzionalità, già peraltro dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 giugno 1988, n. 769.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante e non appare manifestamente infondata.

È rilevante in quanto solo se fosse dichiarata la illegittimità costituzionale delle norme *de quo* sussisterebbe il diritto della ricorrente alla pensione sociale, diritto oggi non venuto ad esistenza per difetto di uno dei presupposti richiesti (limite di reddito) dalla legislazione vigente.

Infatti la dichiarazione reddituale redatta per la corresponsione della pensione sociale e prodotta agli atti dalla ricorrente, prova che la stessa è titolare individuale di un reddito che è al di sotto del limite richiesto per le prestazioni a titolo di invalida, alle quali non ha peraltro diritto perché riconosciuta tale oltre il sessantacinquesimo anno di età, ma superiore a quello previsto dalla legge per la pensione sociale, per effetto del meccanismo del cumulo con il reddito del coniuge.

Con riguardo alla non manifesta infondatezza, si richiamano le osservazioni già esposte dal pretore di Modena nell'ordinanza in data 30 aprile 1983 di rimessione degli atti alla Corte costituzionale che si è pronunciata sulla stessa con la sentenza sopra citata.

Le norme di legge di cui è stata denunciata la non conformità al dettato costituzionale, hanno elevato il limite di reddito stabilito per la corresponsione della pensione di inabilità (o di un assegno mensile per gli invalidi civili parziali).

È stata così alterata la parificazione delle condizioni economiche richieste per l'assegnazione della pensione sociale e della pensione di inabilità, parificazione che, prevista dalla legge 118/1971 (artt. 12 e 13) era stata ribadita con la legge n. 114/1974 e con la legge n. 160/1975.

L'equivalenza delle prestazioni considerate era stata d'altro canto riconosciuta dallo stesso legislatore all'art. 19 della legge n. 118/1971, ai sensi del quale al compimento del sessantacinquesimo anno di età la pensione sociale si sostituiva automaticamente alla pensione (o assegno) di inabilità.

Attualmente con la emanazione della legge n. 93/1988 che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1988, la diversificazione *de quo* importa una ulteriore disparità di trattamento tra coloro che essendo titolari di redditi superiori ai limiti previsti per l'attribuzione della pensione sociale sono stati riconosciuti invalidi civili prima del sessantacinquesimo anno di età oppure successivamente come la ricorrente.

Nel primo caso infatti essi per effetto dell'art. 19 della legge n. 118/1971 vengono a percepire la pensione sociale, mentre nel secondo caso gli stessi non hanno diritto a nessuna delle due prestazioni assistenziali, stante la disposizione da ultimo citata.

In particolare poi l'art. 14-septies della legge n. 33/1980 ha introdotto non solo nuovi limiti reddituali, ma anche un nuovo meccanismo di calcolo, prevedendo che debbano essere considerati solo i redditi personali dell'inabile escludendo quindi il cumulo con il reddito del coniuge.

Questa diversificazione appare ingiustificata alla luce dell'art. 38 e dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 38, primo comma, della Costituzione sancisce il diritto al mantenimento ed alla assistenza sociale di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, senza fare alcuna differenziazione sulle cause determinanti tale inabilità, alterazione delle condizioni di salute ovvero il raggiungimento di una determinata età. Ancora ugualmente invalidità e vecchiaia sono considerati allo stesso modo agli effetti della previdenza sociale dal secondo comma dell'art. 38.

La norma costituzionale persegue come finalità la liberazione dallo stato di bisogno che, garantita a tutti i cittadini, è condizione indispensabile per la realizzazione dell'eguaglianza sostanziale consacrata al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

La diversificazione attuata dal legislatore tra due prestazioni aventi l'identica finalità assistenziale di liberare dal bisogno colui che è inabile al lavoro, non ha alcuna giustificazione nella diversa causa generativa dell'inabilità, non rilevante in forza della genericità del dettato costituzionale, ai fini della sussistenza del diritto comunque al mantenimento di cui all'art. 38.

Oltre la violazione dell'art. 38, appare pertanto ipotizzabile anche una violazione dell'art. 3 sia sotto il profilo di una ingiustificata violazione del principio di uguaglianza sia sotto il profilo dell'inosservanza del compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

La discriminazione realizzata a danno di coloro che sono inabili al lavoro a causa dell'età, soprattutto nell'ipotesi in cui il destinatario della prestazione è coniugato, emerge in tutta evidenza dai prospetti dei limiti reddituali ostativi al conseguimento del diritto alle prestazioni economiche di cui trattasi, già peraltro esposti per gli anni 1980-1981-1982-1983 nell'ordinanza del pretore di Modena. Si riportano solo i limiti reddituali previsti per l'assegno di invalidità a favore degli invalidi civili parziali, quale è stata riconosciuta la ricorrente. Si rileva comunque che la citata sentenza n. 769/1988 ha esaminato la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla diversificazione degli stessi rispetto ai limiti reddituali previsti per l'attribuzione della pensione sociale, dovendo considerarsi a se stante la situazione degli assolutamente inabili.

Spetta la pensione sociale agli ultrasessantacinquenni che abbiano un reddito non superiore: dal 1° gennaio 1987 a L. 3.035.500; dal 1° maggio 1987 a L. 3.079.600; dal 1° novembre 1987 a L. 3.091.000; dal 1° gennaio 1988 a L. 3.195.400; dal 1° maggio 1988 a L. 3.253.000; dal 1° novembre 1988 a L. 3.266.650; dal 1° gennaio 1989 a L. 3.363.750; dal 1° maggio 1989 a L. 3.415.050; dal 1° novembre 1989 a L. 3.428.550.

Spetta l'assegno di invalidità agli invalidi civili che abbiano un reddito non superiore a: dal 1° gennaio 1987 a L. 3.411.150; dal 1° gennaio 1988 a L. 3.602.175; dal 1° gennaio 1989 a L. 3.789.490.

Qualora l'ultrasessantacinquenne sia coniugato il diritto alla pensione sociale rimane escluso qualora venga superato uno qualsiasi dei due seguenti limitativi redditi:

dal 1° gennaio 1987: reddito personale L. 3.035.500; reddito del coniuge L. 9.363.450; reddito ostativo L. 12.398.950;

dal 1° maggio 1987: reddito personale L. 3.079.600; reddito del coniuge L. 9.560.100; reddito ostativo L. 12.639.700;

dal 1° novembre 1987: reddito personale L. 3.091.000; reddito del coniuge L. 9.713.050; reddito ostativo L. 12.804.050;

dal 1° gennaio 1988: reddito personale L. 3.195.400; reddito del coniuge L. 9.856.700; reddito ostativo L. 13.052.100;

dal 1° maggio 1988: reddito personale L. 3.253.000; reddito del coniuge L. 10.112.950; reddito ostativo L. 13.365.950;

dal 1° novembre 1988: reddito personale L. 3.266.650; reddito del coniuge L. 10.295.000; reddito ostativo L. 13.561.650;

dal 1° gennaio 1989: reddito personale L. 3.363.750; reddito del coniuge L. 10.656.050; reddito ostativo L. 14.019.800;

dal 1° maggio 1989: reddito personale L. 3.415.050; reddito del coniuge L. 10.890.500; reddito ostativo L. 14.305.550;

dal 1° novembre 1989: reddito personale L. 3.428.550; reddito del coniuge L. 11.075.650; reddito ostativo L. 14.504.200.

Nessun rilievo assume il reddito del coniuge dell'invalido civile proprio in forza dell'art. 14-septies della legge n. 33/1980.

È pur vero che, come è stato eccepito dall'I.N.P.S. la questione di legittimità costituzionale prospettata è stata già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 giugno 1988, n. 769.

Tuttavia la Corte, pur dichiarando inammissibile la questione, ha riaffermato «il collegamento sistematico tra trattamenti di invalidità e pensione sociale», parlando di «sistema fondato sull'unicità della condizione di bisogno idonea a dare titolo ai trattamenti di invalidità parziale ed alla pensione sociale».

Dopo aver riconosciuto in relazione all'*id quod plerumque accidit* la razionalità della presupposizione che «l'inabilità connessa all'età avanzata sia praticamente indistinguibile da quella derivante ai parzialmente inabili da pregresse condizioni di salute; e che pertanto quest'ultima al compimento di sessantacinque anni, sia da considerare assorbita nella prima, sì che entrambi diano titolo, nelle medesime condizioni di bisogno, ad una identica prestazione assistenziale», ha ancora ribadito che «se vi è infatti sostanziale equivalenza tra le condizioni invalidanti che impediscono di procacciarsi i mezzi di sostentamento, non hanno ragion d'essere differenziazioni nell'individuazione delle condizioni di bisogno che danno titolo al sostegno solidaristico della collettività né ha senso che, dopo l'età suddetta, si riconoscano stati di inabilità superiore ai 2/3, che essa già di per sé presuntivamente comporta».

Sulla base di tali premesse, la Corte costituzionale, dopo aver affermato che «in via di principio non è certamente lecito, alla stregua del combinato disposto degli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione dar luogo a disparità di trattamento tra soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività perché versanti in analoghe

condizioni di bisogno e di incapacità — per ragioni di salute e/o di età — di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento» ha tuttavia ritenuto che la frattura prodotta nel sistema dall'impugnato art. 14-septies della legge n. 33/1980, anche alla luce del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, non avesse carattere definitivo, dovendosi ritenere derogatorio e temporaneo il trattamento vigente per gli inabili parziali rispetto a quello stabilito per le pensioni sociali.

La Corte auspicava quindi interventi legislativi idonei a dare una soluzione organica ai complessi problemi in materia al fine di eliminare una situazione di incoerenza, la permanenza della quale avrebbe condotto la stessa Corte a riconsiderare la questione sollevata.

Nessun provvedimento legislativo, neppure di carattere urgente, è invece intervenuto nella materia *de quo* a ben diciassette mesi dalla pronuncia della Corte, almeno per attenuare se non per eliminare completamente la situazione di incoerenza nel sistema evidenziata dalla citata sentenza.

Se si considera inoltre che quando interverrà la nuova pronuncia della Corte costituzionale sarà trascorso un ulteriore periodo di tempo, che la questione di legittimità costituzionale decisa con la sentenza n. 769/1988 è stata promossa con ordinanza emessa il 30 aprile 1983, che una situazione definita derogatoria e temporanea dalla Corte permane ormai da quasi dieci anni, è evidente la non manifesta infondatezza della questione prospettata.

Deve essere disposta la sospensione del processo fino alla definizione della questione incidentale di costituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 870;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, ed all'art. 38, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 850, come sostituito con la legge di conversione 23 febbraio 1977, n. 29, e dell'art. 14-septies aggiunto al d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui e perché non hanno esteso alla pensione sociale istituita con l'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall'art. 3 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, come convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quindi al reddito previsto dall'art. 3 del predetto d.-l. n. 30/1974, la previsione di più elevati limiti di reddito disposta invece a modificazione soltanto di quelli originariamente stabiliti dagli artt. 6, 8 e 10 dello stesso d.-l. n. 30/1974;

Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalità così promosso ad istanza della parte attrice;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Il pretore: ARU

90C0110

N. 39

*Ordinanza emessa il 4 dicembre 1989 dal tribunale di Ravenna
nel procedimento penale a carico di Lacerenza Giuseppe*

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex* art. 442, secondo comma, del cod. proc. pen. 1988 - Lamentato carattere decisorio del dissenso del p.m. anche in relazione al merito - Mancata instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti - Pregiudizio del diritto di difesa - Limitazione del potere di decisione del giudice - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/1984.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247; c.p.p., art. 438).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 107 e 108).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale contro Lacerenza Giuseppe imputato come in citazione. (*Omissis*);

Visti gli articoli;

Vista l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del d.l. 28 luglio 1989, n. 271, nonché dell'art. 438 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione nella parte in cui le norme citate sanciscono efficacia vincolante per il giudice al dissenso del p.m. sul punto della scelta del rito del giudizio abbreviato e conseguentemente sulla riduzione di 1/3 della pena;

Sentito il p.m. e l'altra difesa;

Rilevato che l'art. 438 del c.p.p., come prospettato dalla difesa appare viziato da illegittimità costituzionale laddove attribuisce al p.m. la facoltà di esprimere un dissenso immotivato sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato e laddove non prevede alcun controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del dissenso, così escludendosi l'instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti e di una verifica del giudice in ordine alle cause impeditive dell'applicazione di una riduzione automatica della pena;

che sebbene la scelta del rito processuale rientri tra le prerogative del p.m., maggiormente esaltate dal nuovo processo, il dissenso sul rito abbreviato preclude definitivamente la riduzione di 1/3 della pena;

che nulla esclude che, in assenza di qualsiasi motivazione sul punto da parte del p.m., le ragioni del dissenso possano risiedere appunto nella mera volontà dell'organo della pubblica accusa di impedire unicamente l'applicazione dell'indiretto beneficio della riduzione di pena;

che dunque, quanto sopra si traduce in un pregiudizio del diritto di difesa e in una limitazione del potere decisorio del giudice, con surrettizia e anomala surrogazione del p.m. nelle funzioni di quest'ultimo;

che, in tali sensi indirettamente si è espressa la stessa Corte costituzionale laddove con sentenza 18 aprile 1984, n. 120, ha escluso la illegittimità costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sul rilievo che il parere del p.m. non precludesse al giudice, all'esito del dibattimento di applicare ugualmente le sanzioni sostitutive previste dalla citata legge;

che pertanto, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza, nel caso concreto, della eccezione proposta, deve disporsi la sospensione del procedimento, già separati gli atti relativi al coimputato Grilli con ordinanza a parte.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale così come sopra proposta, e la conseguente sospensione del procedimento con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ravenna, addì 4 dicembre 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0111

N. 40

Ordinanza emessa il 5 maggio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1990) dal tribunale di Sassari nel procedimento civile vertente tra Quartu Rolando e l'unità sanitaria locale n. 2, Alghero

Professioni - Ingegneri ed architetti - Interessi sulle somme dovute per prestazioni professionali e non pagate a saldo della specifica, entro sessanta giorni dalla consegna della stessa, raggugliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia - Ingiustificato trattamento privilegiato degli ingegneri ed architetti rispetto ad altre categorie di creditori.

(Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla causa civile iscritta al n. 329/1986 r.g.a.c. tra Quartu ing. Rolando residente in Cagliari ed elettivamente domiciliato in Sassari, via Manno n. 33, presso l'avvocato Nino Arru che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bruno Pinna di Cagliari, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, attore, contro l'unità sanitaria locale n. 2 con sede in Alghero, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, difesa dall'avvocato Claudio Montalto, convenuta;

Visti gli atti della presente causa avente per oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali eseguito dall'ing. Quartu a favore della u.s.l. n. 2 di Alghero.

Vista l'eccezione di illegittimità costituzionale, proposta dalla convenuta, dell'art. 9, ultimo comma, della tariffa professionale ingegneri e architetti approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui prevede che sulle somme dovute e non pagate a saldo della specifica entro il termine di giorni sessanta dalla consegna della stessa, decorrono in favore del professionista e a carico del committente, gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia; ritenuto che, essendo il tasso ufficiale di sconto notoriamente di gran lunga maggiore del tasso legale, al quale sono normalmente ragguagliati gli interessi moratori, la norma citata pone l'ingegnere e l'architetto in una situazione di indiscutibile vantaggio rispetto ad ogni altro professionista la cui tariffa non contenga una analoga disposizione; sebbene infatti l'ingegnere espliciti la propria attività in modo del tutto simile a qualsivoglia altro esercente la libera professione e per le sue prestazioni abbia diritto a compensi il cui pagamento può essere differito nel tempo, competono all'ingegnere medesimo interessi moratori notevolmente maggiori sicché, pur in presenza di situazioni identiche, ci si trova di fronte ad un trattamento differenziato che non trova razionale giustificazione nella particolare natura della attività svolta; che detta situazione di privilegio non appare giustificata neppure nei confronti degli altri creditori di somme di denaro i quali non rivestono la suddetta qualità professionale posto che costoro, anche a voler tener conto dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione in tema di rivalutazione monetaria di crediti pecuniari, debbono pur sempre provare il maggior danno loro derivato dal diminuito potere di acquisto del denaro, ai sensi dell'art. 1224, ultimo comma, del c.c., mentre da siffatto onere della prova sono sollevati *ex lege* in forza dell'art. 9, ultimo comma, della legge citata gli esercenti la professione d'ingegnere; donde la conclusione che la norma in esame attribuisce all'ingegnere un immotivato privilegio che crea una sicura disparità di trattamento tra le diverse categorie professionali e nei confronti degli altri creditori di denaro in genere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, secondo il quale «tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali»; atteso che, pertanto, l'eccezione che ci occupa non appare manifestamente infondata e che inoltre detta questione è rilevante ai fini di causa perché si deve stabilire in quale misura competano all'attore gli interessi di mora sulle sue spettanze (la contestazione verte nella fattispecie proprio su questo punto, essendo incontrovertibile la somma capitale dovuta); che, alla luce di quanto segnalato dalla Corte costituzionale — già investita dalla questione — con ordinanze 25/2, 2 marzo 1987, n. 67, l'accertata rilevanza permane anche a voler tenere conto del principio secondo il quale il danno provocato da inadempimento di debiti pecuniari derivanti da rapporto di lavoro dipendente od autonomo è determinato alla stregua degli artt. 429 del c.p.c. e 150 del d.a. del c.p.c. (a tale fine è sufficiente considerare che, applicando l'indice Istat relativo al marzo 1983 il credito *de quo* verrebbe maggiorato di appena il 47%, mentre, attribuendo al professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto — il quale, essendo dalla stessa epoca ad oggi oscillato fra il 18% e il 12%, si è tenuto su una media del 15% all'anno per sei anni — l'importo capitale avrebbe un incremento non inferiore al 90%);

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui prevede che sulle somme dovute e non pagate a saldo della specifica, entro il termine di sessanta giorni dalla consegna della stessa, decorrono, a favore del professionista e a carico del committente, gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia;

Sospende il procedimento in corso;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sassari, addì 5 maggio 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 41

*Ordinanza emessa il 22 novembre 1989 dal tribunale di sorveglianza di Trieste
nel procedimento di sorveglianza relativo a Bellavia Calogero*

Pena - Misure alternative - Detenzione domiciliare - Figlio convivente infratreenne - Assenza o impossibilità di assisterlo da parte della madre - Omessa previsione di concessione del beneficio al padre detenuto - Discriminazione del padre rispetto alla madre - Conseguente violazione della uguaglianza morale e giuridica dei genitori nonché dei minori privi dell'assistenza materna - Trattamento sanzionatorio contrario al senso di umanità nonché alla funzione di rieducazione e risocializzazione della pena - Diseguaglianza giuridica e morale dei coniugi rispetto all'interesse dell'unità familiare e della tutela del minore - Violazione del principio di pari responsabilità dei genitori.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, primo comma, n. 1, e successive modificazioni; legge 10 ottobre 1986, n. 663).
(Cost., artt. 3, 29, 30 e 31).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 517/1989 r.g. promosso dal detenuto Bellavia Calogero nato a Favara (Agrigento) il 19 marzo 1953 residente Casarsa (Pordenone), detenuto casa circondariale di Pordenone, per affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà.

Bellavia Calogero ha presentato istanza intesa ad ottenere i benefici di cui agli artt. 47, 47-ter, 48 e 50 della legge n. 354/1975 modificata dalla legge n. 663/1986.

Arrestato in data 28 settembre 1989, deve espiare la pena di anni tre e mesi otto di reclusione (condonati anni tre) inflitta, per bancarotta fraudolenta, con sentenza del tribunale di Agrigento d.d. 17 maggio 1989.

L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale deve essere dichiarata inammissibile.

Ritiene infatti questo tribunale, conformemente a quanto disposto dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione con sentenza dd. 26 aprile 1989, e da altre, anche più recenti, pronunce della stessa Corte, che nessun rilievo possa essere attribuito al condono nel valutare il presupposto temporale, stabilito dal legislatore con il primo comma dell'art. 47, dell'ordinamento penitenziario.

Nel caso di specie, pertanto, la pena inflitta al Bellavia, superando il limite di tre anni, comporta l'inesistenza del presupposto temporale indispensabile per procedere all'esame del merito della sua istanza.

Il collegio - pur non ignorando il diverso e contrastante indirizzo giurisprudenziale discendente da numerose sentenze della Corte di cassazione, (si veda, tra le ultime, quella di data 8 settembre 1989 - considera rispondente alla volontà del legislatore unicamente l'indirizzo che, facendo riferimento all'espressione «pena inflitta» usata nel primo comma dell'art. 47 della legge n. 354/1975, esclude la detraibilità del condono della pena originariamente irrogata dal giudice di cognizione.

Non può convincere l'opposta opinione che si fonda sull'interpretazione sistematica dell'art. 47 ordinamento penitenziario, anziché su quella letterale, per concludere che non la pena irrogata dal giudice di cognizione ma quella residua dopo lo scomputo di eventuali condoni deve essere considerata dal tribunale di sorveglianza per la valutazione della sussistenza del requisito temporale per la concessione dell'affidamento in prova, poiché l'interpretazione sistematica sarebbe giustificata esclusivamente dal permanere di incertezze in seguito all'interpretazione letterale, cioè all'attribuzione ex art. 12, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, del senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», incertezze che l'espressione «pena inflitta», introdotta con l'art. 11 della legge n. 663/1986, che ha modificato l'art. 47 della legge n. 354/1975 laddove questo faceva generico riferimento alla pena che non superi una certa durata ed ha perciò il significato di una precisazione appositamente apportata dal legislatore, non può suscitare, riferendosi evidentemente alla pena irrogata con la sentenza di condanna (vedi sentenza 26 aprile 1989 sez. unite Corte cassazione già citata).

L'assenza di lacune legislative esclude poi il ricorso alla analogia con altri istituti, in particolare modo con quello della liberazione condizionale che, pur riguardando l'esecuzione della pena e costituendo una forma alternativa di espiatione della stessa, ha presupposti e finalità diversi da quelli dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Mentre per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale è sufficiente ritenere, in base all'osservazione della personalità condotta per un mese in istituto o ai più semplici criteri indicati nel terzo comma dell'art. 47 già citato, che le prescrizioni inerenti a tale misura alternativa alla detenzione siano idonee alla rieducazione del condannato e ad

escludere la probabilità che questi commetta ulteriori reati, per accogliere un'istanza di liberazione condizionale è necessario verificare l'esistenza del pregnante e significativo presupposto del sicuro ravvedimento del soggetto e quello del risarcimento dei danni derivanti dal reato dopo un lungo periodo di detenzione (almeno trenta mesi) che consente un'approfondita conoscenza del condannato.

In sostanza, mentre l'affidamento in prova può sostituire quasi completamente la sanzione della privazione della libertà ed è basato su requisiti abbastanza ampi ed elastici, la liberazione condizionale, istituto che risale alla formulazione del codice Rocco e precede quindi la costituzionalizzazione del principio della finalità rieducativa della pena, può essere concessa quando la pena, già espiata in larga misura, cessa di assolvere alle funzioni retributiva e di prevenzione generale e speciale che sono proprie in seguito all'accertato pentimento del soggetto, il quale del resto viene sottoposto, fino alla scadenza della pena, alle prescrizioni della libertà vigilata, ben più limitative della libertà personale di quelle relative all'affidamento in prova.

Non sembra convincente nemmeno l'argomento dell'insufficienza dell'interpretazione letterale dell'espressione «pena inflitta» (vedi sentenza della Corte di cassazione dd. 8 settembre 1989) a causa delle numerose eccezioni che le stesse sezioni unite hanno preso in considerazione con la già menzionata sentenza del 26 aprile 1989, in quanto l'esempio dell'*abolitio criminis* di cui al secondo comma dell'art. 2 del c.p., quello della pluralità di sentenze irrevocabili di condanna nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto ex art. 579 del c.p.p. e gli altri esempi di cause di estinzione ritenute incidenti sul limite della pena dei tre anni stabilito per l'affidamento in prova al servizio sociale di una persona, non rappresentano affatto delle eccezioni ma sono previste con norme che devono necessariamente trovare applicazione tutte le volte che venga presa in considerazione la materia dell'esecuzione delle sentenze di condanna, poiché costituiscono casi legislativamente regolari di tangibilità del giudicato.

Quanto ai motivi per i quali i criteri interpretativi di cui al primo comma dell'art. 12 delle preleggi (interpretazione letterale secondo la connessione delle parole, intenzione del legislatore, ecc...) comportano l'esclusione del condono dal computo del limite di pena dei tre anni, il collegio rinvia all'esauriente ed approfondita disamina compiuta dalle sezioni unite, con la sentenza più volte menzionata, che condivide nella sua intierezza, osservando, in particolare, che quando il legislatore, nell'ordinamento penitenziario, ha voluto riferirsi alla pena residua anziché a quella inflitta, lo ha fatto in modo esplicito e tale da evitare le ambiguità che vogliono attribuire al primo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario.

Risulta opportuno comunque richiamare l'attenzione sull'elemento di valutazione costituito dall'intenzione del legislatore, che ha modificato l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario escludendo i limiti alla concessione del beneficio previsti con la legge n. 354/1975 e stabilendo invece, con l'introduzione dell'espressione «pena inflitta» e l'eliminazione dei margini di dubbio che la precedente formulazione dell'articolo poteva lasciar sussistere, un limite oggettivo, un parametro legislativo che potesse delimitare la discrezionalità derivante dagli ampi presupposti inerenti alla valutazione, nel merito, dell'idoneità dell'affidamento rispetto a ciascun richiedente.

In sostanza il legislatore ha ritenuto che persone condannate dal giudice di cognizione ad una pena superiore a tre anni, in base alla valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole prevista dall'art. 133 del c.p., devono essere automaticamente escluse dall'ambito di coloro che possono essere giudicati meritevoli del beneficio, poiché l'elevata entità della pena inflitta, secondo i criteri del citato articolo 133 del c.p., dimostra l'inesistenza di una capacità immediata di recupero del soggetto.

Le funzioni della pena della prevenzione generale e speciale escludono cioè la concessione, sulla base di un brevissimo periodo di osservazione della personalità o della ancora più generiche valutazioni richieste dal terzo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, dell'ampio beneficio dell'affidamento a persone condannate per reati di rilevante gravità.

Non può attribuirsi valore, pertanto, ad una causa di estinzione della pena, qual'è il condono, che verrebbe ad incidere su una valutazione del giudice di cognizione in modo arbitrario, trattandosi di istituto che viene previsto legislativamente per motivi contingenti di politica criminale.

Non appare inoltre rispondente alla finalità rieducativa della pena il fatto che la possibilità o l'impossibilità di concedere un beneficio ad una persona condannata ad una pena superiore ai tre anni dipenda dall'intervento o meno, in modo del tutto causale per la persona stessa, di un provvedimento di clemenza.

Sembra doveroso, infine, ricordare che il condono è suscettibile di revoca, provvedimento quest'ultimo che comporterebbe il venir meno, *ex post*, di un presupposto di ammissibilità della domanda.

Anche l'istanza di semilibertà deve essere dichiarata inammissibile.

Il Bellavia non ha ancora scontato metà della pena ex art. 50, secondo comma, della legge n. 354/1975 e successive modifiche e non ricorre, stante l'interpretazione esposta, uno dei casi di condannati a pena inferiore a tre anni che possono essere ammessi alla semilibertà anziché al più ampio beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale (si veda il richiamo dell'art. 47 dell'ord. pen. effettuato nel secondo comma del citato art. 50).

Quanto alla domanda di detenzione domiciliare, dal contenuto della richiesta del Bellavia si deduce che lo stesso ha inteso fare ricorso al primo comma, n. 1, dell'art. 47-ter, dell'ord. pen., che prevede la concessione del beneficio in esame alla «donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente».

Dalla documentazione esistente in atti risulta, in effetti, che il Bellavia è padre di una bambina, Simona, nata prematura l'8 luglio 1989, che necessita della sua assistenza. La figlia del Bellavia, che pesava 620 grammi al momento della nascita, è attualmente ricoverata presso l'ospedale civile di Udine, divisione di neonatologia, ha da poco superato delle situazioni cliniche particolarmente critiche e necessita della presenza dei genitori per realizzare una stimolazione psicomotoria idonea allo sviluppo della sfera affettiva.

La moglie del detenuto non può autonomamente fornire assistenza alla figlia poiché risulta invalida, nella misura del 70% non riducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione, in quanto affetta da psicosi d'arresto in debole di mente.

I servizi del territorio si sono attivati per garantire al nucleo familiare gli interventi di sostegno divenuti improrogabili in seguito all'arresto del condannato, senza ovviamente che ciò possa comportare una opportuna soluzione del problema dell'assistenza della piccola figlia ricoverata in ospedale.

Orbene, sembra al collegio che la possibilità di estendere al padre la concedibilità del beneficio suindicato non sia ricavabile in via interpretativa, poiché l'interpretazione estensiva, invocata dall'interessato e dalla difesa, pare esclusa dall'analitica e precisa previsione legislativa.

Dall'esame della norma in questione risulta evidente che il legislatore ha inteso riferirsi, nel prevedere la fattispecie menzionata, esclusivamente al genitore di sesso femminile. Non appare, infatti, superabile il dato letterale, laddove viene individuato con precisione il genitore avente diritto al beneficio usando la locuzione «madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente». Il caso in esame inoltre è stato collocato dopo le due fattispecie della donna incinta o che allatta la propria prole ed il fatto che sia stato stabilito un rapporto di alternatività tra le stesse — le tre ipotesi sono legate dalle particelle grammaticali o, ovvero che hanno valore disgiuntivo — costituisce ulteriore prova che il destinatario della norma è un solo soggetto: la madre.

Nemmeno il ricorso all'analogia può essere utilizzato, poiché non esistono norme penali paragonabili in modo proficuo a quella in esame, mentre non appare possibile, così come richiesto dalla difesa, un'applicazione diretta ed integrativa delle pronunce della Corte costituzionale intervenute, in materia del diritto di lavoro, in merito alla estensibilità al padre del diritto all'estensione dal lavoro ed ai riposi giornalieri di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in caso di decesso o grave infermità della madre.

Ritiene, invece, il collegio di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale in relazione al primo comma, n. 1, dell'art. 47-ter, dell'ordinamento penitenziario, che pare in contrasto con i principi costituzionali della uguaglianza giuridica e morale dei genitori e dei minori e del diritto-dovere dei primi di educare i figli e di essere supportati, in caso di impossibilità, da un appropriato intervento da parte della legge.

L'importanza decisiva della questione rispetto alla presente pronuncia — a parte le parziali ed insufficienti soluzioni pratiche, quali la concessione di permessi premio e di altre opportunità trattamentali, che potranno essere adottate per porre rimedio alle esigenze indifferibili ed urgenti del condannato e della sua famiglia — rende evidente la sussistenza del presupposto della rilevanza della stessa.

La fondatezza della questione può desumersi dai motivi che seguono.

I casi di detenzione domiciliare previsti dall'art. 47-ter citato, ad eccezione di quello di cui al n. 4) del primo comma, riguardano persone bisognose di sostegno che risultano anche, per la particolare situazione in cui si trovano, scarsamente pericolose. Il beneficio non viene quindi concesso con un intento trattamentale e rieducativo ma appare improntato ad esigenze umanitarie ed assistenziali, più che di risocializzazione e di prevenzione.

Nella fattispecie in esame, in particolare, sembra prevalere, su tutti le altre, l'esigenza di tutela della maternità, dell'interesse-funzione di assistenza familiare e del diritto dei minori al mantenimento, istruzione ed educazione.

La mancata previsione della concedibilità del beneficio al padre, in caso di decesso o di impossibilità per la madre di provvedere alle esigenze del o dei figli, sembra pertanto violare i principi stabiliti con gli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione della Repubblica italiana.

Quanto all'art. 3 della Costituzione, rileva il collegio che la norma *de quo* discrimina il padre rispetto alla madre, in considerazione della particolare forma di esecuzione della pena che viene concessa solo per quest'ultima, in presenza di un figlio di età inferiore ai tre anni con lei convivente, quando non vi siano motivi per escludere la capacità del genitore di sesso maschile ad assolvere i compiti di assistenza ed educazione in caso di assenza o di impossibilità della madre.

È evidente e documentata, nel caso esaminato, l'incapacità della moglie del condannato a provvedere alla figlia, mentre appare superfluo osservare che il ricovero della bambina in ospedale non esclude il requisito della convivenza, che non potrà comunque realizzarsi materialmente fino alla scarcerazione del Bellavia.

L'art. 3 appare anche violato, nella parte che dispone l'uguaglianza dei cittadini senza distinzioni di condizioni personali e sociali, con riferimento ai minori rimasti privi della assistenza della madre rispetto a tutti gli altri. Sono soltanto i primi, infatti, che vengono privati del sostegno materiale e morale che potrebbe essere fornito dall'unica figura familiare di riferimento, quella paterna, loro rimasta, e ciò a causa dell'assenza o dell'impedimento della madre e del contemporaneo permanere dello stato detentivo nei confronti del padre.

La grave sofferenza causata al detenuto dalla disparità di trattamento discendente dalla mancata previsione della possibilità di concedere la detenzione domiciliare in presenza di una situazione familiare già resa particolarmente difficile dalla invalidità della moglie e dalla conseguente mancanza di assistenza alla figlia che versa in precarie condizioni di salute, potrebbe, in qualche misura, essere anche considerata come contrastante con il principio — art. 27, terzo comma, della Costituzione — per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Inoltre non può dirsi rispondente alla funzione di rieducazione-risocializzazione quella pena che venga eseguita anche a costo di privare il padre della possibilità di svolgere le sue funzioni di genitore, che diventano essenziali in tutti i casi simili a quello descritto e che presentano una pregnante e non secondaria valenza sociale.

In analogia a quanto stabilito con la sentenza della Corte costituzionale 14 gennaio 1987, n. 1, depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987, in materia di diritto del lavoro; anche l'art. 29 della Costituzione appare violato, laddove prevede l'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, nel rispetto dell'interesse dell'unità familiare e della conseguente tutela del minore.

La disposizione legislativa in considerazione viola inoltre l'art. 30, primo comma, della Costituzione, che stabilisce il principio della pari responsabilità dei genitori nel compito di mantenere, istruire ed educare i figli.

Non sembra proponibile infatti una interpretazione di tale principio che prescinda dall'orientamento che vede impegnato ciascun genitore, a seconda delle diverse situazioni che si possono presentare, nella presentazione di tutti gli interventi di assistenza che appaiono necessari nei confronti dei figli e comporta, sulla base della riconosciuta parità fra uomo e donna, il superamento dell'anacronistica ripartizione dei compiti all'interno della famiglia.

Anche in questo caso, comunque, il legislatore costituzionale ha riconosciuto primaria importanza alla tutela del minore.

Il primo comma, n. 1, dell'art. 47-ter, dell'ord. pen. contrasta infine con l'art. 31 della Costituzione, laddove è previsto che la Repubblica agevola la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 47, 47-ter, 48 e 50 della legge n. 354/1975 e successive modifiche, 134 della Costituzione e 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposte da Bellavia Calogero;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche apportate, in ultimo, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede, in caso di assenza o di impossibilità della madre, la concedibilità del beneficio della detenzione domiciliare al padre di prole di età inferiore a tre anni con lui convivente;

Sospende il presente giudizio in relazione all'istanza di detenzione domiciliare;

Dispone la formazione di un nuovo fascicolo, con riferimento alla detenzione domiciliare, e la trasmissione dello stesso alla Corte costituzionale;

Demanda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza all'interessato, al procuratore generale, alla Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.

Trieste, addì 22 novembre 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

Il giudice est.: (firma illeggibile)

N. 42

*Ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di Candelori Marina*

Processo penale - Nuovo codice - Perquisizione - «Indagato» assente - Omessa previsione di eventuale nomina di un difensore d'ufficio e della possibilità di avviso al difensore di fiducia o di ufficio finalizzato sia all'assistenza tecnica che alla regolarità delle operazioni - Disparità di trattamento rispetto all'indagato presente per il quale tale possibilità è espressamente prevista - Conseguente limitazione del diritto di difesa.

(C.P.P., art. 365).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti Magistrati, sull'istanza di riesame presentata dal difensore di Candelori Marina avverso il decreto di perquisizione (e successivo sequestro) emesso in data 12 novembre 1989 dal pubblico ministero di Bologna, sentiti, in Camera di consiglio, il pubblico ministero ed il difensore a norma dell'art. 324 del codice di procedura penale 1988;

Osservato che:

1) deve essere riconosciuto l'interesse della Candelori, e per lei del suo difensore, di proporre la presente istanza di riesame, in quanto la stessa, al momento della emissione, nei suoi confronti, del decreto di perquisizione, ha assunto la qualità di indagata nell'ambito del procedimento per i reati di ricettazione e favoreggiamento reale e, nel contempo, è la persona alla quale le cose sono state sequestrate, e come tale è uno dei soggetti cui le norme attribuiscono la facoltà di impugnare con istanza di riesame il provvedimento di sequestro (artt. 257 e 322 del codice di procedura penale 1988);

2) il sequestro nei confronti dell'istante è stato operato in esecuzione di decreto di perquisizione emesso dal p.m., di tal che, per verificare la sussistenza di una adeguata motivazione da parte dell'autorità procedente, occorre esaminare l'unico provvedimento che l'a.g. doveva emettere ed ha emesso, quello con cui è stata disposta la perquisizione, nel corso della quale, ai sensi degli artt. 247 e 252 del c.p.p. 1988, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro gli oggetti di cui al separato processo verbale;

3) il decreto di perquisizione appare certamente adeguatamente motivato.

Il p.m. ha fatto riferimento al fondato motivo di ritenere che presso l'abitazione della Candelori si trovassero cose pertinenti al delitto per cui si procede (ricettazione ed altro), per il fatto che la stessa avrebbe custodito oggetti di pertinenza di Negrini Roberto, latitante; tale circostanza emerge certamente dagli atti trasmessi dal p.m. a questo Tribunale: processo verbale di vane ricerche di Negrini (aff. 9); rapporto n.a.s. di Bologna del 31 ottobre 1989 (aff. 11); sequestro alla madre di Negrini, Merlini Fiorisa, di un foglio contenente un elenco di mobili ed oggetti in consegna a «Marina» (Candelori Marina);

4) sussiste altresì *fumus* del reato contestato, desumibile, tra l'altro, dall'avvenuto sequestro in data 9 novembre 1989, presso lo spedizioniere «Alimondi», di un pacco indirizzato al Negrini, latitante, presso un suo recapito negli U.S.A., risultato contenere due preziose statuette, già oggetto di furto presso l'archiginnasio di Bologna, di rilevante valore artistico ed economico, oltre che dal suddetto sequestro alla madre del Negrini di un elenco di oggetti e mobili dati in custodia o consegnati dal Negrini alla Candelori;

5) durante la perquisizione non è stata applicata la norma di cui all'art. 250, comma 2º, del c.p.p. 1988, essendo stata la perquisizione eseguita alla presenza di tale Magtipon M. Garizaldy, figlio della domestica del proprietario dello stabile e dell'appartamento occupato dalla Candelori, il quale non è qualificabile come una delle persone indicate dalla norma citata; in assenza di tali persone, non si è provveduto a norma dell'art. 80, 2º comma, delle disp. att., come invece avrebbe dovuto accadere; l'inosservanza di tali formalità, tuttavia, non dà luogo, a parere del collegio, ad alcuna ipotesi di nullità dell'avvenuto sequestro, non essendovi alcuna precisazione espressa in tal senso; non si ritiene configurabile neppure nel caso di specie la nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) giacché non era

presente (al momento della perquisizione) alcuna delle persone di cui al citato articolo 250, 2° comma, del c.p.p. (cfr. verbale di perquisizione) e l'art. 80 delle disp. att. che avrebbe dovuto essere applicato, non appare di per sé funzionale ad assicurare l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'indagato; per altro l'art. 191 del c.p.p. 1988 prevede espressamente che non possano essere utilizzate le prove acquisite «in violazione dei divieti stabiliti dalla legge», mentre non sancisce in via generale alcuna inefficacia per le prove acquisite senza il rispetto di prescrizioni imposte dalla legge, fatte salve ovviamente specifiche disposizioni in tal senso;

6) ha lamentato la difesa l'avvenuto sequestro di oggetti in assenza di qualsiasi criterio informatore, come ad esempio quello di oggetti non risultanti nell'elenco trovato in possesso della Merlini; a ciò va obiettato che, in considerazione del fatto che si procede per ricettazione e trafugamento di opere di rilevante valore artistico a carico di Negrini e Candelori, tutti gli oggetti (mobili, quadri e suppellettili) sequestrati appaiono allo stato poter essere pertinenti a tali reati, in quanto tutti oggetti di valore, in grande prevalenza antichi, e ciò indipendentemente dalla loro presenza nell'elenco ritrovato; ed invero la tela raffigurante il martirio di S. Sebastiano ed il quadro raffigurante una figura d'uomo, appunto non inseriti nell'elenco, sono stati da due esperti, convocati appositamente, riconosciuti come opere d'arte d'apprezzabile valore artistico; pertanto, allo stato deve essere mantenuto il sequestro per tutti gli oggetti rinvenuti;

7) ha lamentato infine la difesa la illegittimità costituzionale dell'art. 365 del c.p.p. 1988 laddove non prevede alcuna possibilità di nomina di difensore in caso di assenza della persona nei confronti della quale si procede alla perquisizione;

Rileva il Collegio innanzitutto che la questione appare rilevante poichè, per le ragioni sopra evidenziate, il provvedimento di sequestro qui impugnato deve essere sotto ogni altro profilo confermato, e l'unica questione da esaminare resta proprio quella relativa alla mancata assistenza del difensore, la questione appare altresì non manifestamente infondata, l'art. 365 del c.p.p. 1988 prevede che il p.m., quando procede al compimento di atti di perquisizione e sequestro, chieda alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e che, qualora costei ne sia priva, designi un difensore di ufficio a norma dell'art. 97 3° comma. Aggiunge l'art. 365, al comma secondo, che il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'art. 249.

Dunque, in caso di presenza dell'indagato, il pubblico ministero deve senz'altro dare avviso al difensore, di fiducia o d'ufficio, difensore che, seppure non abbia ovviamente diritto a preavviso (data la peculiarità del provvedimento di perquisizione, e la sua natura «di atto a sorpresa»), ha la facoltà di assistere.

Tale obbligo del p.m., in caso di presenza dell'indagato, è ricavabile da una semplice lettura della norma citata, ed appare ancor più evidente sulla base del rapporto con la disposizione dell'art. 250 del c.p.p. 1988, ove il legislatore lascia invece all'imputato presente o a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo la decisione di avvalersi o meno della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, prevedendo così appunto una facoltà di scelta dell'indagato che invece nell'art. 365 del c.p.p. non è contemplata (il p.m. «chiede» se l'indagato sia assistito da difensore di fiducia e, se ne è privo «designa» un difensore d'ufficio); analogo obbligo per il p.m. non è invece previsto dall'art. 365 del c.p.p. per il caso in cui l'indagato sia assente; appare al collegio che non possa qualificarsi come manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 365 c.p.p. 1988, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24, 2° comma della Costituzione, laddove non prevede l'avviso ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato che, per qualsiasi causa, non sia presente; infatti, la *ratio* della previsione della facoltà per il difensore di assistere all'atto della perquisizione, appare finalizzata non solo a garantire un'assistenza tecnica all'indagato presente, ma anche ad assicurare, nell'interesse dell'indagato, assente o presente, la regolarità dell'attività di ricerca e di acquisizione della prova) l'art. 365 3° comma, infatti, richiamando l'art. 364 7° comma, prevede che il difensore, qualora assista, possa presentare al p.m. richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale; non sembra peranto costituzionalmente legittimo discriminare l'indagato assente (che già in quanto tale può vedere in qualche modo, diminuita la sua possibilità di difendersi) rispetto a quello presente, privando il primo della possibilità — invece riconosciuta al secondo — che suo difensore di fiducia, se già nominato in atti, od un difensore di ufficio appositamente nominato dal p.m. (come avverrà nella maggior parte dei casi, dato lo stadio iniziale delle indagini in cui normalmente è disposta la perquisizione) assista all'atto e svolga eventualmente le suddette attività difensive.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1959;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 365 del c.p.p. 1988 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il p.m., durante la perquisizione svolta in assenza dell'indagato, dia avviso delle operazioni al difensore di fiducia o d'ufficio, previa nomina di quest'ultimo ove occorra;

Ordina la sospensione del presente procedimento, mantenendo nel frattempo il vincolo del sequestro ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 28 novembre 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

I giudici: (firme illeggibili)

90C0114

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARCIBULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliers, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 168.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 168.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 69.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzo di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 1 0 0 0 6 0 9 0 0 6 0 0 0 *

L. 6.000